
VINCENZO ZENO-ZENCOVICH - ROSALBA BITETTI

ANALISI DI 286 SENTENZE SULLA LESIONE DELLA REPUTAZIONE RESE DAL TRIBUNALE DI ROMA (1997-2000)

I. LA METODOLOGIA.

Questa ricerca fa seguito a quelle relative ai periodi 1988-1994 e 1994-1997 già pubblicate su questa *Rivista* (1995, 701; 1998, 823). La metodologia è stata sostanzialmente uguale: dal Centro di Elaborazione Dati della Corte d'Appello di Roma sono stati estratti i dati (che riportano solo il numero e data del deposito) relativi a sentenze emesse dal Tribunale Civile di Roma il cui codice di classificazione è « Diffamazione a mezzo stampa ».

Le sentenze sono poi state richieste all'Ufficio copie del Tribunale con il pagamento dei relativi diritti.

A differenza dei precedenti rilevamenti non sono state estratte le sentenze con codice « Diritti della personalità » in quanto si è constatato che la maggior parte di esse avevano scarsa attinenza al tema della ricerca e cioè la liquidazione del danno alla personalità.

Il periodo preso in esame è dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2000.

Il termine iniziale coincide pressappoco con quello finale della precedente ricerca: nel campione sono cadute una dozzina di sentenze di accoglimento già analizzate (peraltro indicate ivi con la data della decisione, e non quella del deposito). Sono state anch'esse incluse anche al fine di dare omogeneità temporale alla ricerca, che si confida di ripetere nelle future rilevazioni.

Il tabulato del CED fornisce per il periodo in esame un totale di 413 sentenze.

Tale dato va depurato delle 128 sentenze che non sono state reperite. L'universo esaminato è dunque di 286 sentenze. Il numero delle sentenze non reperite va tenuto conto ai fini della attendibilità dei dati qui presentati, come si dirà nel paragrafo successivo.

* La sintesi delle sentenze e la tavola riepilogativa è stata effettuata dalla dr.ssa Laura Martis.

Sempre ai fini della completezza si deve segnalare che potrebbe ben darsi che talune sentenze siano sfuggite alla rilevazione perché all'atto dell'iscrizione al ruolo generale è stato attribuito alla causa un codice diverso come ad esempio quella della « responsabilità extracontrattuale », ovvero perché la controversia potrebbe avere per oggetto materia di confine ovvero domande plurime di cui solo una riguardava la lesione della reputazione, e dunque aver subito una classificazione diversa.

Questa terza indagine conferma la crescita del contenzioso civile in materia di lesione della reputazione, essendo il numero delle sentenze rese aumentato di oltre il 50%.

2. I RISULTATI COMPLESSIVI IN COMPARAZIONE.

Confrontando i dati delle tre ricerche si hanno i seguenti risultati

TABELLA 1

STATISTICHE CED

	1988-1994	1994-1997	1997-2000
Totale sentenze risultanti dal CED	210 (*)	244 (*)	413

(*) Comprende le sentenze di lesione della personalità.

Il primo periodo era di cinque anni e cinque mesi, il secondo di tre anni e quattro mesi, il terzo di quattro anni. Dunque, mediamente, circa 40 sentenze l'anno nel primo periodo, 73 nel secondo, 103 nel terzo. Particolarmente significativa la crescita nel 1999 (126 sentenze) e nel 2000 (151 sentenze).

Con riguardo alle sentenze effettivamente esaminate il confronto è il seguente:

TABELLA 2

SENTENZE ESAMINATE

	1988-1994	1994-1997	1997-2000
Totale sentenze esaminate (solo diffamazione)	153	189	286

Dal punto di vista degli esiti i risultati sono i seguenti:

TABELLA 3

ESITO DELLE SENTENZE (SOLO DIFFAMAZIONE)

	1988-1994	%	1994-1997	%	1997-2000	%
Totale sentenze	153		189		286	
Accoglimento	83	54	102	54	175	61
Rigetto	53	35	77	41	104	36
Questioni preliminari	17	11	10	5	7	3

Si constata un significativo aumento delle sentenze di accoglimento: oltre sei attori su dieci si vedono accogliere la domanda.

È opportuna, tuttavia una precisazione: come s'è detto non sono state reperite circa 128 sentenze.

Vi è qualche motivo per ritenere che esse, prevalentemente, siano sentenze di rigetto. Infatti le sentenze per essere disponibili presso l'ufficio copie devono essere state registrate presso l'Ufficio del Registro. Solitamente ciò avviene dietro pagamento dell'imposta di registro dalla parte interessata.

Ora, nel caso di sentenze aventi ad oggetto lesioni alla reputazione, il danno che viene risarcito è quasi esclusivamente il danno morale che, in base alle vigenti norme, viene considerato come danno da reato e dunque la sentenza viene registrata « a debito » del soccombente e diventa quasi automaticamente disponibile presso l'Ufficio copie.

Nel caso di sentenze di rigetto, invece, la registrazione segue l'iter ordinario e se dunque nessuna delle parti paga l'imposta — sia pure nella misura fissa — la sentenza resta presso l'Ufficio del Registro e non se ne può estrarre copia.

Se tale ipotesi fosse veritiera i dati verrebbero significativamente alterati con un rapporto di circa 5 a 3 di sentenze di rigetto.

In ogni caso deve essere tenuto presente che fra le 175 sentenze di accoglimento vi sono ben 19 sentenze che si pronunciano solo sul *quantum debeat* essendo l'an stato accertato in altro (penale o civile) giudizio.

3. GLI IMPORTI LIQUIDATI.

Gli importi liquidati variano dai 3 milioni (17 giugno 1999 Salvatori c. Zinanni; 26 ottobre 1999 Giancarli c. Iafrate) ovvero 5 milioni (27 ottobre 1999 Pala c. Avanzino) ai 500 milioni allo scrittore Alberto Bevilacqua accusato di essere niente poco di meno che il « mostro di Firenze » (20 giugno 1998). Ancorché tale cifra sia estremamente elevata non mancano diverse sentenze in cui l'importo liquidato è di 200 milioni (30 giugno 1997, Lo Curto c. RAI; 22 giugno 1998, Contrada c. Clemi Cinematografica; 3 novembre 2000, Previti c. RAI).

Escludendo, per corretta metodologia statistica i valori estremi, si può cercare di individuare una media. L'operazione peraltro non è semplicissima; in talune cause gli attori sono più d'uno, in altre vi sono più convenuti. Se questi ultimi sono condannati in solido non vi sono eccessivi problemi; se invece si tratta di condanne separate il calcolo si fa complesso.

I dati che qui si riportano sono il risultato della seguente operazione: importo totale liquidato da tutte le sentenze (escluse le quattro estreme e indipendentemente dal numero di convenuti condannati) diviso il numero degli attori vittoriosi. Dunque 10.498 milioni diviso 199, pari a 52,7 milioni *pro capite*, con un aumento dunque del 28% rispetto alla precedente rilevazione (45 milioni a testa) e del 75% rispetto a quella ancora precedente (30 milioni a testa).

La cifra complessiva (10.498 milioni) è più che doppia rispetto ai 4.692 milioni della precedente rilevazione e ai 2.796 milioni del periodo 1988-1994.

4. I BENEFICIARI.

Raggruppando per categorie i beneficiari si constata che il gruppo relativamente più grande è quello dei magistrati (42 attori vittoriosi), cui seguono quello dei politici (36), dei professionisti (29), degli imprenditori e dirigenti d'azienda (19) e dei giornalisti-scrittori (18).

Se si guarda al risarcimento pro-capite i risultati sono i seguenti:

TABELLA 4

RISARCIMENTI *PRO CAPITE* (PER QUALIFICA)

Qualifica	Numero attori	Importo complessivo (in milioni)	Importo pro capite (*)
Magistrati	42	2910	69 (65)
Politici	36	1751	49 (48)
Professionisti	29	1165	40
Imprenditori	19	923	49 (43)
Giornalisti	18	1435	80 (100)
Dipendenti pubblici	12	683	57
Militari e Polizia	10	900	90 (55)
Società	10	474	47 (32)
Persone comuni	5	125	25 (28)
Sportivi	4	175	44

(*) Tra parentesi l'importo *pro capite* nella precedente rilevazione.

Come si vede militari e appartenenti alle forze dell'ordine sono in cima alla classifica, seguiti da giornalisti e scrittori (la media è alzata dai 500 milioni liquidati ad Alberto Bevilacqua, come nel 1994-1997 era alzata dai 700 milioni liquidati ad Eugenio Scalfari). Vengono poi i magistrati ed i dipendenti pubblici.

È interessante notare che per le due categorie più « vittoriose », quelle dei magistrati e dei politici le liquidazioni *pro capite* siano rimaste sostanzialmente invariate rispetto a quella della precedente rilevazione.

In ogni caso valgono le osservazioni già fatte e cioè che la media non evidenzia la gravità dell'addebito, né ci dice quale percentuale vi sia, per qualifica professionale, fra domande accolte e domande respinte.

5. I PERCOSSI.

I convenuti condannati sono quasi sempre imprese editrici di quotidiani, qualche volta televisive o singoli soggetti, in genere operanti nel settore delle comunicazioni.

Il soggetto più colpito è il Gruppo Editoriale L'Espresso che pubblica sia l'omonimo settimanale che il quotidiano « *La Repubblica* » (2675 milioni); segue l'Editrice Il Messaggero (1926 milioni) che pubblica il più diffuso quotidiano della capitale.

A grande distanza si pone la RAI (860 milioni). Vi è poi un nuovo ingresso nella classifica: si tratta della Editrice Libera Informazione che pubblica un settimanale « *Avvenimenti* » dalla linea fortemente aggressiva e

che totalizza condanne per 320 milioni pari quasi a quello dell'intero gruppo editoriale RCS (370 milioni).

Va in ogni caso osservato che i dati hanno un modesto rilievo generale, in quanto riguardano solo il Tribunale di Roma e dunque non consentono di verificare l'esistenza di altro contenzioso (e condanne) avanti altri Tribunali territorialmente competenti.

Alle cifre sopra riportate vanno poi aggiunte le condanne a riparazione pecuniaria (v. par. 8) e complessivi 1525 milioni di spese legali (il triplo rispetto alla rilevazione precedente) che sicuramente fanno aumentare il peso per gli editori, soprattutto ove si consideri la previsione, talvolta contrattuale talvolta tacita, in base alla quale sono questi ultimi a sobbarcarsi gli oneri di difesa e condanna dei loro dipendenti giornalisti.

6. I CRITERI UTILIZZATI.

Costanti nel tempo sono i criteri enunciati per la liquidazione del danno che, salvo in una sola occasione, è sempre non patrimoniale e cioè la personalità ed il prestigio del danneggiato, la gravità delle offese e la diffusione, più o meno ampia, delle dichiarazioni lesive, il risalto dell'articolo.

Talvolta la disponibilità del convenuto a ritrattare è stata considerata una causa di mitigazione del danno (17 giugno 1999, Salvatore c. Zinnanni), come pure la pubblicazione di precisazioni successive (21 settembre 2000, Miller c. l'Espresso).

Solo raramente si fa riferimento a dati precisi circa la diffusione dell'addebito: così nella sentenza in 29 gennaio 1997 Minoli c. Ferrara si richiamano i dati Auditel sugli ascolti della trasmissione e in quella 8 novembre 2000 Antinori c. Avvenire si richiama la tiratura media.

7. LA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA.

La pubblicazione della sentenza è stata disposta in 34 casi. Va ricordato che essa va disposta su istanza di parte e pertanto il dato non evidenzia gli eventuali casi di rigetto del rimedio richiesto.

8. LA RIPARAZIONE PECUNIARIA.

Nella precedente rilevazione era emerso che ancorché i giudici si fossero in genere allineati agli orientamenti della Suprema Corte (secondo cui la riparazione pecuniaria ex art. 12 legge 8 febbraio 1948, n. 47 può essere concessa anche dal giudice civile), gli importi concessi erano assai modesti, i genere intorno ai 5 milioni. Tale orientamento risulta confermato anche nel periodo 1997-2000, ancorché risultino nove casi nei quali la istanza è stata rigettata. Si distinguono le sentenze 26 settembre 1997 (Pacini c. Libera Informazione), 8 luglio 1999 (La Rana c. Messaggero) e 13 novembre 2000 (Filocamo c. ANSA), 50 milioni; 26 giugno 1997 (Licata c. Arlacchi), 13 novembre 1997 (Il Manifesto c. Repubblica), 18 marzo 1999 (Matassa c. RTI), 31.8.1999 (Tricoli c. RTI), 8 ottobre 1999 (Previti c. Mediatel), tutte con 20 milioni. Nel complessivo si arriva ad un totale di 463 milioni, quasi otto volte la somma totale liquidata nel periodo 1994/1997 (60 milioni).

9. LA DURATA DEI PROCEDIMENTI.

Premesso che la durata dei procedimenti può dipendere da una serie di fattori casuali, come ad esempio il numero delle parti convenute ed i possibili eventi interruttivi che possono colpirle, si constata che con l'introduzione del giudice unico, competente a decidere le cause per lesione della reputazione, tra radicamento della causa e sentenza corrono mediamente tre anni, all'incirca la medesima delle precedente rilevazione.

In altri termini la soppressione dell'udienza collegiale non ha portato significative abbreviazioni dei tempi — mediamente equivalenti per tutti i tipi di attori — in quanto, come è di esperienza comune, il giudice unico tende a differire nel tempo l'udienza di precisazione delle conclusioni al fine di programmare il numero massimo di sentenze da emettere in un certo periodo di tempo.

ALLEGATO I. QUADRO RIASSUNTIVO DELLE VICENDE, DEI MOTIVI DELLE DECISIONI E DEI CRITERI LIQUIDATIVI (a cura di Laura Martis).

1. Sent. 20 gennaio 1997, Sogno Rata del Vellino c. Violante, Zavoli, Rai.

FATTO. — Nel corso della trasmissione messa in onda in prima serata il 17 gennaio 1990 sulla seconda rete televisiva della Rai, condotta dallo Zavoli e alla quale era intervenuto il deputato Violante, il giornalista, nel riferire solo parzialmente alcuni brani della motivazione della sentenza istruttoria del G.I. di Roma in data 12 settembre 1979 che aveva prosciolto con formula piena l'attore dal reato di cospirazione politica mediante associazione, avrebbe falsamente indotto nel pubblico il sospetto che il segreto di Stato opposto nel corso del processo in relazione alle enucleazioni presenti in alcuni documenti trasmessi dal Sid avesse impedito al giudice istruttore di verificare nel merito l'infondatezza dell'ipotesi accusatoria.

L'attore, inoltre, assumeva che la dichiarazione dell'on. Violante nella medesima trasmissione fosse inveritiera e lesiva dell'onore.

L'on. Violante, costituitosi, eccepiva in via pregiudiziale l'applicabilità dell'art. 68 della Costituzione, comma 1 e nel merito l'infondatezza della domanda, chiedendo a sua volta la condanna dell'attore al risarcimento dei danni subiti in conseguenza delle dichiarazioni diffamatorie rese dal Sogno in merito all'operato del deputato al tempo del ripetuto processo e pubblicate sulla Gazzetta di Parma del 19 gennaio 1990 e sul quotidiano « Il Giornale » del 2 novembre 1990.

Con separata ordinanza viene accolta l'eccezione pregiudiziale e disposta la remissione degli atti relativi alla domanda proposta dall'attore nei confronti dell'on. Violante alla Camera dei Deputati.

MOTIVAZIONE. — La domanda proposta nei confronti dei convenuti Zavoli e Rai è rigettata in quanto l'omessa citazione di alcune parti della sentenza non ha falsato la ricostruzione della vicenda processuale e l'interpretazione della stessa sentenza compiuta dallo Zavoli, supportata dalle argomentazioni svolte dal G.I., va ricondotta nell'ambito del legittimo esercizio del diritto di critica e nello spirito della trasmissione.

La domanda riconvenzionale proposta dall'on. Violante è accolta poiché, in assenza di qualsivoglia contestazione, smentita o attività difensiva dell'attore, può ritenersi provato il fatto storico. Le affermazioni del Sogno risultano infatti prive di obiettivi riferimenti alla realtà dei fatti e i suoi giudizi trasmodano dai limiti della continenza imposta al diritto di critica, concretando in tal modo il reato di diffamazione aggravata ex art. 595 comma 3 cod. pen.

Per ultimo il Collegio ha disposto *ex art.* 120 cod. pen. civ. la pubblicazione della sentenza.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Personalità e prestigio del danneggiato; 2) gravità delle offese (fatto determinato); 3) larga diffusione delle dichiarazioni lesive dell'onore in relazione al mezzo utilizzato (periodico a diffusione nazionale).

2. *Sent. 29 gennaio 1997, Calò c. Gambino, Edizioni Associate s.r.l., Fracassi, Libera Informazione Editrice S.p.A.*

FATTO. — Nel libro intitolato « Carriera di un Presidente: biografia non autorizzata di Francesco Cossiga », edito dalla Edizioni Associate s.r.l. e di cui era autore Gambino, veniva riportato parzialmente il testo di un articolo comparso sul settimanale « Tempo » del 25 aprile 1976, a firma V. Sparagna, relativo all'esistenza di un « SID parallelo », nonché un'intervista al Prof. S. Volo che ammetteva l'esistenza di gruppi organizzati di resistenza clandestina anticomunista allertati alla vigilia delle elezioni politiche. Venivano, infine, riferiti altri brani del medesimo articolo ove l'attore era definito « ex agopunturista » ed « iscritto sul libro paga del ministro degli interni Francesco Cossiga ».

Il medesimo passo del libro veniva pubblicato dallo stesso Gambino in un articolo pubblicato dal periodico « Avvenimenti ». Il Calò formulava dunque analoga domanda risarcitoria anche nei confronti di Fracassi Claudio e della LIE S.p.A. (direttore e editrice del periodico).

MOTIVAZIONE. — Il fatto che l'autore del libro si sia limitato trascrivere fedelmente il pensiero altrui, non lo esonera dalla responsabilità d'aver divulgato notizie o commenti obiettivamente lesivi della reputazione di terzi, in quanto privi del requisito della verità.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Qualità della persona offesa (che aveva svolto attività politica); 2) gravità delle offese (fatto determinato); 3) modesta diffusione delle dichiarazioni lesive dell'onore (ristretta pubblicità del libro e scarso rilievo nel contesto del libro).

3. *Sent. 29 gennaio 1997, Minoli c. G. Ferrara.*

FATTO. — Nel corso della trasmissione televisiva Mixer, andata in onda su Rai 2 il 21 febbraio 1994, il giornalista Minoli aveva intervistato il leader del movimento politico di Forza Italia Silvio Berlusconi. Tale intervista diveniva oggetto della trasmissione televisiva Radio Londra, trasmessa su Italia uno il successivo 22 febbraio 1994 e condotta dal Ferrara, il quale attaccava personalmente ed in modo violentissimo Minoli, attribuendogli presunti comportamenti faziosi nello svolgimento della professione.

MOTIVAZIONE. — Le espressioni usate dal Ferrara trascendono i limiti della critica giornalistica e sconfinano nella diffamazione. Trattasi, infatti, di espressioni del tutto gratuite che travalicano, commentandole in modo tendenzioso, le notizie riferite, esorbitano dai limiti della correttezza espositiva, si traducono in un attacco personale privo di rilevanza sociale.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Gravità delle affermazioni che minano la credibilità del giornalista; 2) estensione della diffamazione (da valutarsi in relazione alla durata della trasmissione, ai dati ascolto Auditel, all'incisività del mezzo televisivo e alla notorietà dei personaggi).

4. *Sent. 30 gennaio 1997, Morace c. Anselmi, Il Messaggero.*

FATTO. — Sul quotidiano Il Messaggero del 14 maggio 1994 veniva pubblicato, alla pagina 9, un articolo dal titolo « Sette calciatrici lesbiche. La società scioglie

la squadra », nell'ambito del quale — in posizione centrale — era stata posta la foto della Morace con la maglia della nazionale di calcio. Tale riproduzione fotografica avveniva in assenza di qualsivoglia elemento giustificativo, considerato che nel medesimo articolo non era riportata alcuna intervista della Morace.

MOTIVAZIONE. — L'inserimento della foto della Morace, senza alcun motivo, nel contesto di un articolo inerente un fatto morboso e scandaloso o quantomeno non usuale, può indurre in maliziose deduzioni di certo offensive per la pubblica immagine, l'identità personale e la reputazione della Morace.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Risalto tipografico della foto; 2) contesto giornalistico nel quale è stata inserita; 3) notoria diffusione del quotidiano.

5. *Sent. 7 febbraio 1997, Geraci c. D'Avanzo, Scalfari, La Repubblica.*

FATTO. — Sul quotidiano *La Repubblica* del 26 maggio, 20 luglio e 20 novembre 1992, il Geraci veniva definito « nemico dei giudici Falcone e Borsellino », « il giuda che ha tradito Falcone », nonché « simbolo della Sicilia dell'ambiguità » e « anima nera ».

MOTIVAZIONE. — Le prime espressioni superano il limite della verità della notizia, mentre le ultime due travalicano quello della civiltà della forma espressiva.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Ampia diffusione della testata giornalistica; 2) reiterazione della condotta; 3) tenore dell'offesa in relazione alla professione dell'attore (magistrato).

6. *Sent. 12 febbraio 1997, Rendo c. Pizzuti.*

FATTO. — In un articolo pubblicato il 28 agosto 1992 sul supplemento *Il Venerdì* del quotidiano *La Repubblica*, veniva riportata un'intervista al generale della Guardia di Finanza in pensione Pizzuti nel corso della quale, nel descrivere « i quattro cavalieri di Catania », definiva il cav. Rendo « persona collusa con la mafia ».

MOTIVAZIONE. — Parziale non corrispondenza dei fatti narrati alla verità.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Gravità dell'addebito; 2) minore diffusione del supplemento rispetto al quotidiano; 3) verità parziale delle notizie; 4) la notizia non è limitata all'attore; 5) personalità delle parti.

7. *Sent. 13 febbraio 1997, Napoli c. Padovani, Sogedit.*

FATTO. — Sul quotidiano *Il Giorno* del 22 gennaio 1994 veniva pubblicato un articolo dal titolo « Cade la prima Repubblica, tremano in venticinque », nel quale il Napoli, all'epoca parlamentare, veniva definito come « imputato di concussione e di corruzione, oltre che di ricettazione ».

MOTIVAZIONE. — L'articolo è diffamatorio in quanto viola il limite della verità della notizia.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Gravità dell'addebito considerate le qualità della persona offesa (parlamentare) e del periodo in cui è stata pubblicata la notizia (immediatezza delle elezioni politiche).

8. *Sent. 21 febbraio 1997, Vitalone c. Martinelli, Anselmi, Il Messaggero.*

FATTO. — Sul quotidiano *Il Messaggero* del 7 febbraio 1995 veniva pubblicato un articolo intitolato « Una pentita riapre il giallo di Capri », nel quale il Vitalone viene collegato alla morte di Nada Grohovac, moglie del dirigente della Confindustria Aldo Basile.

MOTIVAZIONE. — L'articolo è diffamatorio in quanto ingenera nel lettore la falsa convinzione che l'autorità giudiziaria avrebbe promosso indagini a carico del Vitalone.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL DANNO. — 1) La mancata attribuzione di fatti determinati limita l'effetto lesivo della pubblicazione.

9. *Sent. 25 febbraio 1997, La Galla c. Borriello, Brachetti, Scalfari, La Repubblica.*

FATTO. — In un articolo pubblicato sul quotidiano La Repubblica del 4 novembre 1988 ed intitolato « C'è bagarre intorno all'Api », veniva riportata la seguente frase: « le impugnative di bilancio, peraltro non espresse in assemblea, sono attivate da un gruppo insignificante di azioni rappresentate da un ex direttore commerciale che manifesta il livore e la meschinità di chi soffre per non fare più parte della nostra azienda. Con sole cento azioni su di un milione e mezzo lancia accuse di falso e per di più contraddittorie da un bilancio all'altro di questi ultimi due anni ».

MOTIVAZIONE. — L'articolo è diffamatorio in quanto non rispetta il limite della continenza.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Gravità degli addebiti; 2) qualità professionali e personali della persona offesa.

10. *Sent. 26 febbraio 1997, Geraci c. L'Espresso, Rinaldi, Pirella.*

FATTO. — Alla p. 117 del settimanale L'Espresso, pubblicato il 9 agosto 1992, veniva pubblicato un articolo dal titolo « Con che faccia », nel quale si definiva « addirittura imbarazzante la faccia di Vincenzo Geraci, il magistrato bollato come Giuda da Paolo Borsellino ».

MOTIVAZIONE. — La satira è stata asservita ad un fine meramente denigratorio.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Gravità del fatto; 2) diffusione del settimanale; 3) collocazione dell'articolo e uso del carattere di stampa ridotto rispetto a quello tradizionale.

11. *Sent. 26 febbraio 1997, Viezzer c. La Ferla, Zanetti, L'Espresso. (Solo liquidazione del danno dopo sentenza penale).*

FATTO. — Nell'articolo apparso sul settimanale L'Espresso del 19 ottobre 1980 dal titolo « C'è testimone e testimone », veniva raccontato che il Viezzer « avrebbe consegnato nell'ottobre 1974 a Michele Sindona, colpito da mandato di cattura, un passaporto falso per fuggire negli Stati Uniti » e « di aver consegnato nel febbraio 1979 al giornalista Mino Pecorelli il fascicolo dell'archivio segreto del Sid che riguardava eminenti uomini politici coinvolti nel crack Sindona ».

MOTIVAZIONE. — I fatti narrati non corrispondono a verità.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Il danno da lucro cessante; 2) il tempo trascorso dal fatto.

12. *Sent. 10 marzo 1997, Arlacchi c. Belluscio. (Solo liquidazione del danno dopo sentenza penale).*

FATTO. — In data 8 maggio 1996 il Belluscio rilasciava all'ANSA dichiarazioni in merito alle dimissioni dell'attore dalla Commissione parlamentare antimafia, attribuendo le stesse a compensi richiesti dall'Arlacchi in seguito a consulenze professionali e negati dalla Commissione stessa.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Estensione della diffamazione (resa all'ANSA); 2) posizione sociale e professionale dell'attore.

13. *Sent. 19 marzo 1997, Palazzini c. Lugli, Scalfari, La Repubblica.*

FATTO. — Sul quotidiano *La Repubblica* veniva pubblicato in data 17 agosto 1994 un articolo dal titolo «E dietro quel portone la tragedia del nano», in cui nel ricostruire gli eventi relativi all'omicidio di Domenico Semeraro (per il quale era stata accusata anche l'istante), si affermava che «L'epilogo, almeno dal punto di vista giudiziario, è arrivato il 6 novembre del 1992 con la sentenza della Corte d'Appello: 9 anni e 9 mesi per M. Palazzina che, in primo grado, era stata condannata ad un solo anno di reclusione», mentre in realtà la pronuncia della Corte era stata successivamente annullata il 5 aprile 1993 dalla Corte di Cassazione e l'esponente poi definitivamente assolta in sede di rinvio.

MOTIVAZIONE. — L'aver taciuto la circostanza del successivo annullamento della sentenza da parte della Corte di Cassazione e dell'assoluzione ottenuta dalla Palazzini in sede di rinvio, stravolge integralmente la corrispondenza a verità della notizia.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL DANNO. — 1) Diffusione del quotidiano; 2) particolare collocazione tipografica dell'articolo; 3) qualità personali della parte offesa.

14. *Sent. 3 aprile 1997. Mancino c. Sarzanini, Martinelli, Anselmi, Il Messaggero.*

FATTO. — Sul quotidiano *Il Messaggero* venivano pubblicati quattro articoli, rispettivamente in data 7 gennaio 1994, 21 gennaio 1994, 6 febbraio 1994 e 25 ottobre 1994, nei quali all'on. Mancino veniva addebitato il fatto d'aver percepito uno stipendio di cento milioni mensili in nero quale ministro degli interni, nonché altre circostanze legate alle proprie funzioni istituzionali.

MOTIVAZIONE. — Gli articoli pubblicati il 7-21 gennaio 1994 e il 25 ottobre 1994 non trovano alcun fondamento nella realtà dei fatti. I giornalisti hanno negligenza travisato la verità; hanno omesso un doveroso controllo della veridicità delle proprie asserzioni; hanno perseverato nella divulgazione delle notizie inventate.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Mancanza del requisito della verità; 2) portata disonorevole dei fatti attribuiti; 3) larga diffusione del quotidiano; 4) particolare posizione istituzionale della parte offesa.

15. *Sent. 3 aprile 1997, Giocchini c. Morelli, Mottola, Perino, Pandinelli, Venturini, Foa.*

FATTO. — Sui quotidiani *Il Tempo*, *Il Messaggero* e *Paese Sera* del 24 settembre 1993 venivano pubblicati articoli contenenti le accuse rivolte all'istante, nel corso di una conferenza stampa, dal Morelli, suo concorrente ed avversario negli organismi rappresentativi della Confcommercio. In particolare, l'istante veniva accusato d'essersi intascato la somma di lire ventimilioni quale compenso di appena cinque mesi di funzione di amministratore delegato della società, in virtù di una deliberazione dei membri del consiglio di amministrazione della Promunione s.r.l., gli stessi del consiglio direttivo della Confcommercio.

MOTIVAZIONE. — Nei suddetti articoli non si ravvisa un contenuto diffamatorio in quanto si riportano con sostanziale aderenza al vero le dichiarazioni del Morelli, rendendo palese a mezzo di virgolettatura delle frasi dell'accusatore, che le riportate affermazioni erano tutte da verificare.

Sussiste invece diffamazione nelle dichiarazioni del Morelli in quanto, pur essendo al corrente, ha scientemente omesso di specificare che la deliberazione non aveva avuto esecuzione e ancor più che il Gioacchini, insieme a lui stesso, non avevano profittato della gestione della Promunione s.r.l.

CRITERI DI VALUTAZIONE. — 1) Diffusione dei quotidiani, 2) la risonanza della notizia negli ambienti interessati.

16. *Sent. 9 aprile 1997, Orlando c. Vitalone.*

FATTO. — Sul quotidiano *Il Corriere della Sera* del 10 aprile 1993, veniva riportata un'intervista dell'allora ministro del commercio estero nella quale l'Orlando era stato accusato di intrattenere « inquietanti rapporti con la mafia », d'aver ottenuto voti nei quartieri mafiosi, nonché d'aver avuto contatti con « un mafioso di grande spicco, qual è il boss Lo Cascio ».

MOTIVAZIONE. — Le affermazioni contenute nell'articolo sono lesive dell'onore e della reputazione dell'istante in quanto prive del requisito della verità e tese a risolversi in un mero attacco personale diretto a screditare l'Orlando. Risulta infatti evidente la finalità di prospettare al lettore l'immagine di un uomo politico sostanzialmente vicino ad ambienti mafiosi e da questi sostenuto.

CRITERI DI VALUTAZIONE. — 1) Diffusione del quotidiano; 2) limitata visibilità dell'articolo (pubblicato nelle pagine interne e nella forma dell'intervista); 3) la notorietà dei personaggi coinvolti (il Vitalone ricopriva cariche istituzionali e l'Orlando era personaggio di spicco della vita pubblica italiana).

17. *Sent. 9 aprile 1997, Di Miceli c. Scalfari, Bozzoli, La Repubblica.*

FATTO. — Sul quotidiano *La Repubblica* dell'11, 12, 13 e 14 dicembre 1994 venivano pubblicati vari articoli che definivano il Miceli come « commercialista invischiato in un'inchiesta su mafia, affari e massoneria », come « uomo del mistero, tra mafia e legge », come « misterioso palermitano, indagato di associazione mafiosa », come « misterioso palermitano, indagato di associazione mafiosa », come « amico e conoscente dei giudici [...] ».

MOTIVAZIONE. — Gli articoli sono da ritenere diffamatori in quanto il giornalista — oltretutto per sua stessa ammissione — ha divulgato mere « voci » circolanti nell'ambiente giudiziario palermitano, senza compiere alcuna ulteriore indagine al riguardo e senza quindi effettuare il necessario controllo sulla accuratezza delle proprie fonti.

CRITERI DI VALUTAZIONE. — 1) Ampio spettro di diffusione del quotidiano; 2) notorietà ed autorevolezza dell'articlista; 3) particolare collocazione e risalto tipografico dei pezzi pubblicati; 4) reiterazione dell'illecito (gli articoli sono comparsi in più giorni); 5) le qualità personali del Di Miceli (rinomato commercialista palermitano).

18. *Sent. 15 aprile 1997, Vitalone W. c. Letta. (Solo liquidazione del danno dopo sentenza penale).*

FATTO. — Sul quotidiano *Il Tempo* del 30 giugno 1983 veniva pubblicato un articolo che forniva un quadro processuale dell'avv. Vitalone decisamente peggiorativo rispetto alla realtà. In particolare gli si attribuiva la partecipazione, insieme ad un suo cliente, ad attività finalizzate alla calunnia nei confronti di un magistrato.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Limitata diffusione del giornale; 2) risalto tipografico della notizia (corredata da una fotografia dell'attore); 3) scarsa notorietà dell'attore; 4) marginale valenza lesiva delle notizie.

19. *Sent. 17 aprile 1997, Lo Bello c. Renga, Emiliani. (Solo liquidazione del danno dopo sentenza penale).*

FATTO. — In data 23 maggio 1986 veniva pubblicato un articolo sul quotidiano « *Il Messaggero* » che indicava l'attore tra gli arbitri corrotti e coinvolti nel Totonero.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Diffusione del quotidiano; 2) posizione sociale dell'attore; 3) rilievo tipografico dell'articolo.

20. *Sent. 18 aprile 1997, Di Pisa c. Scalfari, D'Avanzo, La Repubblica.*

FATTO. — Nel supplemento « Il Venerdì » del quotidiano La Repubblica del 6 ottobre 1989 veniva pubblicato un articolo intitolato « Alberto di Pisa. Il piccolo uomo nel vicolo cieco ». Il giornalista, nel riportare il giudizio che si sarebbe formato un consigliere del CSM in seguito all'audizione dell'istante dinanzi allo stesso organo, definiva il De Pisa come un « magistrato non più rispettabile », come « un toro cieco ferito a morte con l'unico scopo di distruggere ed uccidere ancora e il più possibile prima di morire », nonché come « ragno nella bottiglia che ha mangiato i vivi ».

MOTIVAZIONE. — L'articolo integra gli estremi del reato di diffamazione a mezzo stampa in quanto, per i termini usati, con riferimento ad animali ed in forma chiaramente tale da destare nel lettore un senso di fastidio e anche di ripugnanza, è teso alla denigrazione fisica e morale dell'istante.

CRITERI DI VALUTAZIONE. — 1) Qualità personali e professionali dell'istante; 2) diffusione e autorevolezza del quotidiano.

21. *Sent. 19 aprile 1997, Niro c. Cusenza, Feltri, Società Europea di Edizioni s.p.a.*

FATTO. — Sul quotidiano Il Giornale del 8 marzo 1997 veniva pubblicato un articolo dal titolo « Giustizia da processare », con occhiello: « Abusi, truffe, collusioni con mafia e camorra = radiografia delle mele marce in magistratura » e sottotitolo del seguente tenore: « Cinque arrestati e centosessanta inquisiti tra le toghe d'Italia ». Nell'ambito di tale articolo veniva poi riportata una mappa, regione per regione « dei casi più eclatanti sui quali le Procure di mezza Italia e il Consiglio Superiore della Magistratura si sono trovati ad indagare », nella quale figurava anche il magistrato Niro.

MOTIVAZIONE. — L'articolo integra gli estremi del reato di diffamazione a mezzo stampa per mancata osservanza del canone della verità storica.

CRITERI DI VALUTAZIONE. — 1) Qualità della persona offesa (magistrato); 2) gravità dell'offesa (in nome del Niro figura solo nella mappa senza alcun commento); 3) diffusione nazionale del quotidiano.

22. *Sent. 22 aprile 1997, Di Donato c. Rai Radiotelevisione italiana S.p.a.*

FATTO. — Il fatto è molto simile a quello precedente, solo che le notizie sul conto del Di Donato erano state divulgate nell'ambito di alcuni telegiornali e giornali radio nazionali andati in onda nei giorni 18 e 19 maggio 1992.

MOTIVAZIONE. — La motivazione è sostanzialmente identica a quella precedente, in quanto anche in questo caso viene riconosciuta la carenza dell'indispensabile requisito della verità delle notizie divulgate.

CRITERI DI VALUTAZIONE. — I criteri di valutazione adottati sono gli stessi della sentenza precedente.

23. *Sent. 15 maggio 1997, Lombardo c. Torrealta, Curzi, Rai Radiotelevisione S.p.A.*

FATTO. — Nel corso di un servizio giornalistico trasmesso dalla Rai nell'edizione delle ore 19.00 del notiziario TG3 del 3 ottobre 1992, il Lombardo veniva presentato quale persona collusa con l'organizzazione mafiosa Cosa Nostra. In partico-

lare il Lombardo, all'epoca assessore regionale alla cultura, avrebbe indetto una gara d'appalto per la valorizzazione dei Templi di Selinunte al fine di poterla poi « pilotare » in favore di Cosa Nostra.

MOTIVAZIONE. — Il servizio giornalistico in oggetto difetta del requisito della verità dei fatti divulgati, in quanto non è sufficiente a scriminare la condotta del giornalista né l'uso di presunte attendibili fonti informative — non esistendo fonti informative privilegiate — né l'utilizzo di fonti di informazioni illecite che abbiano divulgato notizie coperte da segreto o abbiano violato specifici doveri di riservatezza.

CRITERI DI VALUTAZIONE. — 1) Condizioni sociali e professione della persona offesa (avvocato e assessore regionale alla cultura); 2) l'ampiezza della risonanza avuta dalla notizia (trasmessa da un notiziario televisivo della rete pubblica nell'orario di maggior ascolto).

24. *Sent. 15 maggio 1997, Pompò c. Fava, Macatajo, Longhi, Rai, Zatterin, Di Schiena. (Solo liquidazione del danno dopo sentenza penale).*

FATTO. — Nel corso dei telegiornali trasmessi dalle tre reti Rai in data 11 giugno 1985 l'attore veniva additato al pubblico dei telespettatori come facente parte di un'organizzazione criminosa che operava in tutta Italia ed aveva collegamenti con la mafia, la camorra ed il terrorismo nero.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) gravità degli addebiti

25. *Sent. 26 maggio 1997, Di Donato c. Fucillo, Marino, Melati, Ragone, Piervincenzi, Scalfari, Gambale, Editoriale La Repubblica.*

FATTO. — Sul quotidiano La Repubblica del 19, 20, 21 e 30 maggio 1992, e precisamente nell'inserito cronaca di Napoli, venivano pubblicati cinque diversi articoli, contenenti oltretutto un volantino redatto dall'on. Gambale dal titolo « Il lupo perde il pelo ma non il vizio », che imputavano al Di Donato un coinvolgimento personale nella vicende giudiziarie relative alla privatizzazione del servizio di distribuzione dell'acqua nella città di Napoli, nonché in quelle concernenti le illecite richieste di denaro in cambio di promesse di posti di lavoro.

MOTIVAZIONE. — Fatto salvo per l'articolo del Ragone, per il quale non si ravvisa alcun pregiudizio all'onore e reputazione e dell'istante e la disposta separazione del giudizio nei confronti dell'on. Gambale, gli altri articoli risultano diffamatori in quanto del tutto carenti dell'indispensabile requisito della verità della notizia.

CRITERI DI VALUTAZIONE. — 1) Gravità dei fatti diffamatori accertati; 2) ambito di diffusione del quotidiano; 3) condizioni soggettive dell'attore (all'epoca dei fatti parlamentare e vicesegretario nazionale del PSI).

26. *Sent. 9 giugno 1997, De Rose c. Soc. Edit. Quot. Veneti S.p.A., Oliva, Mazarzo. (Solo liquidazione del danno dopo sentenza penale).*

FATTO. — In data 4 giugno 1987 veniva pubblicato sul quotidiano Il mattino di Padova un articolo che indicava l'attore (esponente del PSDI, candidato alle elezioni politiche) tra coloro più pesantemente chiacchierati nelle segreterie di partito.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Notorietà della persona offesa; 2) gravità degli addebiti; 2) diffusione del quotidiano nel luogo ove era candidato l'attore.

27. *Sent. 10 giugno 1997, La Marca c. Ghirelli. (Solo liquidazione del danno dopo sentenza penale).*

FATTO. — Sul quotidiano L'Avanti del 27 settembre 1989 veniva pubblicato un articolo diffamatorio sull'attore.

MOTIVAZIONE. — 1) Personalità pubblica dell'attore; 2) gravità degli addebiti.

28. *Sent. 24 giugno 1997, Albertario c. Piervincenzi, Scalfari, La Repubblica.*

FATTO. — Su *La Repubblica* e sul *Venerdì* — inserto settimanale della medesima testata — venivano pubblicati quattro articoli, rispettivamente in data 31 luglio 1992, 28 febbraio-1° marzo 1993 e 3 marzo 1993, intitolati: « I vip con l'auto blindata », « Gli angeli custodi? Ostaggio dell'onorevole » e « Le scandalose scorte », nei quali all'Albertario veniva sostanzialmente addebitato un vero e proprio abuso « della protezione della scorta armata ottenuta quando era assistente dell'ex ministro della Giustizia Giuliano Vassalli e sfruttata anche in seguito alla dismissione dall'incarico ».

MOTIVAZIONE. — Gli articoli sono diffamatori in quanto privi del requisito della verità storica dei fatti narrati. Inoltre, per costante giurisprudenza, anche le espressioni dubitative, insinuanti, allusive e ambigue possono essere idonee ad integrare il reato di diffamazione.

CRITERI DI VALUTAZIONE. — 1) Reiterazione della diffamazione; 2) gravità della stessa in relazione alle qualità personali e professionali dell'offeso (noto giornalista).

29. *Sent. 25 giugno 1997, Rauti c. Manisco, Fossati, Helmich, Il Messaggero.*

FATTO. — Sul quotidiano *Il Messaggero* del 29 gennaio 1976 veniva pubblicato un articolo « I chiarimenti: bluff di Rumor - Dollari anche a Miceli e Rauti », nell'ambito del quale si sosteneva che il Rauti, dirigente del MSI e fondatore del gruppo « Ordine Nuovo », avrebbe percepito nel 1970 la somma di ottocentomila dollari su iniziativa dell'ambasciatore degli Stati Uniti d'America in Italia, Graham M. Martin.

MOTIVAZIONE. — L'articolo è diffamatorio in quanto carente del requisito della verità dei fatti narrati, visto che nessuna prova era stata raggiunta in merito agli stessi.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL DANNO. — 1) Ampia diffusione del quotidiano; 2) collocazione non primaria della notizia nell'ambito del quotidiano.

30. *Sent. 26 giugno 1997, Licata c. Arlacchi.*

FATTO. — Nel testo della prima edizione del libro « Gli uomini del disonore », pubblicato ed edito da Arnoldo Mondadori S.p.A. nel 1992, l'autore — nel riferire le rivelazioni del « pentito » Antonino Calderone — addebitava all'ufficiale dei Carabinieri Licata contiguità con ambienti mafiosi e comportamenti collusivi, riferendo in particolare che aveva ostacolato l'arresto di noti esponenti mafiosi.

MOTIVAZIONE. — La narrazione degli episodi contenuta nel libro risulta diffamatoria in quanto le modalità con le quali è stata effettuata finiscono oggettivamente per ingenerare nel lettore la sensazione di una condotta dell'attore complessivamente rispondente a finalità e scelte non coerenti con la funzione svolta dall'ufficiale. La dichiarazione diffamatoria è infatti tale da chiunque provenga e non può, quindi, essere oggetto di riproduzione se non previo riscontro della verità della stessa.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL DANNO. — 1) Rilevante diffusione del libro, oggetto di più edizioni; 2) autorevolezza dell'autore (massimo esperto di fenomeni mafiosi); 3) qualità personali e professionali dell'attore (ufficiale dei carabinieri); 4) gravità degli addebiti; 5) l'attitudine del testo a costituire fonte di successivi richiami; 6)

sostanziale marginalità dei riferimenti all'attore che non destano particolare attenzione nel lettore; 7) riduzione della potenzialità pregiudizievole per i chiarimenti contenuti nel testo.

31. *Sent. 30 giugno 1997, Lo Curto c. Vigorelli. Rai - Radiotelevisione S.p.A.*

FATTO. — Nel corso della trasmissione televisiva « Detto tra noi », condotta dal Vigorelli ed andata in onda il 25 marzo 1994 sulla seconda rete della Rai, nell'effettuare la ricostruzione della vicenda giudiziaria di tale Giuseppe Cizio — sottoposto ad azione penale per corruzione in Caltanissetta nel 1984 — al Lo Curto veniva attribuito il disegno « del tutto demenziale » di « dover dimostrare per forza » e con intento persecutorio verso il Cizio un collegamento del comportamento di quest'ultimo rispetto all'omicidio del dott. Ciaccio Montalto; il fatto di avere fatto andare « a monte l'inchiesta per l'omicidio del Montalto », nonché di aver permesso che il processo ai mandanti del medesimo finisse a « tarallucci e vino », così come la connessa « inchiesta sulla corruzione ».

MOTIVAZIONE. — Il carattere diffamatorio delle affermazioni deriva dal carattere inveritiero e dalla mancata correttezza formale delle stesse.

CRITERI DI VALUTAZIONE. — 1) Intensità e diffusione delle notizie offensive; 2) carattere penetrante delle stesse rispetto alle qualità personali e professionali dell'offeso (magistrato).

32. *Sent. 3 luglio 1997, Pignatelli c. Scalfari, Cecchetti, La Repubblica.*

FATTO. — Sul quotidiano La Repubblica del 26 giugno 1985 veniva pubblicato un articolo nel quale si insinuava che il tenente-colonnello dei Carabinieri Pignatelli avesse tentato di depistare le indagini sulla strage di Peteano onde mascherare le vere responsabilità, il tutto mettendo in evidenza che il medesimo era già stato coinvolto in precedenza in un'inchiesta su deviazioni.

MOTIVAZIONE. — L'articolo risulta diffamatorio in quanto privo del requisito della verità delle notizie divulgate.

CRITERI DI VALUTAZIONE. — 1) Ambito di diffusione del quotidiano; 2) condizioni soggettive dell'attore (tenente-colonnello dei Carabinieri).

33. *Sent. 4 luglio 1997, Dotti c. Carapezza, D'Alessandro, Montanelli, Società Europea di Edizioni, L'Espresso, Arosio, Grimaldi.*

FATTO. — Sul quotidiano Il Giornale del 30 giugno 1993 veniva pubblicato un articolo contenente un'intervista del Carapezza sulla vicenda giudiziaria relativa al contestato riconoscimento dello stesso quale figlio adottivo dello scomparso pittore Renato Guttuso. Il Carapezza affermava, in particolare, che il Dotti cercò di ricattarlo, dicendogli che avrebbe rinunciato all'azione civile (di impugnativa del decreto di adozione dello stesso Carapezza da parte del Guttuso) in cambio di alcune proprietà dell'attore e che la controversia in questione era scaturita dall'esclusione del Dotti dall'asse ereditario del Guttuso.

Si costituiva in giudizio il Carapezza spiegando a sua volta domanda riconvenzionale nei confronti del Dotti per le dichiarazioni dal medesimo rilasciate, pubblicate sul settimanale L'Espresso dell'11 luglio 1993 nel contesto dell'articolo « Operazione quadri puliti ».

MOTIVAZIONE. — La domanda del Dotti merita accoglimento in quanto nessuna prova è stata raggiunta in merito ai fatti narrati e le dichiarazioni del Carapezza hanno superato di gran lunga il limite della forma civile per l'espressione lecita del diritto di critica. Viene respinta invece la domanda riconvenzionale in quanto

le dichiarazioni del Dotti rientrano nella libera e lecita manifestazione del pensiero critico rispetto ad eventi pubblicamente dibattuti.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL DANNO. — 1) Gravità degli addebiti; 2) diffusione nazionale del quotidiano; 3) modalità di pubblicazione dell'intervista; 4) notorietà della vicenda (eredità Guttuso); 5) negative ripercussioni sul piano professionale dell'attore (banchiere internazionale).

34. *Sent. 7 luglio 1997, Pionati c. Viola, Scalfari, La Repubblica, Editrice Capitolina.*

FATTO. — Sui numeri del quotidiano La Repubblica del 30 aprile 1992, 2 febbraio e 26 agosto 1993 venivano pubblicati tre articoli contenenti apprezzamenti sul giornalista Rai Pionati, soprattutto in merito alla presunta carriera fatta dallo stesso « esclusivamente in virtù della propria origine, quale emanazione della segreteria DC », ed in particolare dell'entourage dell'on. De Mita.

MOTIVAZIONE. — La domanda merita accoglimento in quanto il Pionati è stato accusato gratuitamente di incapacità e servilismo nei confronti di personaggi politici, con espressioni sicuramente denigratorie e dunque lesive della dignità professionale di un giornalista.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL DANNO. — 1) Collocazione non primaria della notizia nel corpo dell'inchiesta pubblicata; 2) la reiterazione degli articoli, tutti dello stesso tenore.

35. *Sent. 23 luglio 1997, Vittorio Emanuele di Savoia c. Scalfari, La Repubblica.*

FATTO. — In un articolo pubblicato sul quotidiano La Repubblica in data 21 luglio 1995, recante il titolo « Presi i genitori austriaci in fuga con la figlia malata » (che trattava la vicenda della minore Olivia Philar, colpita da cancro al fegato e curata dal discusso medico alternativo Ryke Geerd Hamer, genitore di Dirk Hamer, deceduto nel noto incidente dell'isola Cavallo), veniva riportata la seguente frase: « Ryke Geer Hamer padre del ragazzo ucciso nell'incidente del 1978 dal Principe Vittorio Emanuele di Savoia ».

MOTIVAZIONE. — I termini e le espressioni adoperate nell'articolo non sono conformi ai canoni di verità ed esattezza che devono informare l'attività giornalistica e risultano pertanto diffamatorie.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL DANNO. — 1) Diffusione del quotidiano La Repubblica; 2) collocazione e rilevanza del pezzo; 3) qualità personali dell'offeso.

36. *Sent. 18 settembre 1997, Valle c. Di Caro, Rinaldi, L'Espresso.*

FATTO. — Il giorno 1 luglio 1993 veniva pubblicato sul settimanale l'Espresso un articolo dal titolo « Ah, se avessero solo rubato » nell'ambito del quale, riferendo della c.d. « architettura di tangentopoli », si individuavano 10 opere da abbattere, tra le quali era ricompresa anche la stazione ferroviaria di Fiumicino, attribuita all'architetto Valle.

MOTIVAZIONE. — Nel caso di specie non ricorrono i presupposti di un corretto esercizio del diritto di cronaca a causa della rilevata mancata aderenza alla realtà dei fatti.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL DANNO. — 1) Diffusione del giornale; 2) visibilità della notizia; 3) notorietà dell'offeso (professionista).

37. *Sent. 18 settembre 1997, De Jorio F. e F. c. Scalfari, Cervasio, La Repubblica.*

FATTO. — Sul quotidiano *La Repubblica* del 28 e 29 agosto 1991 venivano pubblicati due articoli in merito alla vicenda dei NASC (Nuclei di Sicurezza Civile), nei quali la funzionaria del Ministero degli Interni, con la carica di viceprefetto, Luciana Villa, « una specie di capocontabile che sarebbe finita — non si capisce bene come mai — a lavorare nella lotta alla mafia insieme all'Alto Commissario Sica », era accusata di aver intrattenuto rapporti con persone ed ambienti delinquenziali e di aver commesso numerose irregolarità.

MOTIVAZIONE. — Le notizie riportate negli articoli in questione non corrispondono esattamente alla verità dei fatti e i toni ed i modi espressivi usati sono volti a gettare discredito sulla dirigente, sminuendone l'immagine in maniera del tutto gratuita.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL DANNO. — 1) Diffusione del quotidiano; 2) visibilità della notizia; 3) carica pubblica rivestita dalla persona offesa.

38. *Sent. 23 settembre 1997, Salomone e Bonfigli c. S.p.a. l'Arca, Roncone, Mennella, Bocca, Veltroni.*

FATTO. — Sul quotidiano *l'Unità* del 3 luglio 1995 veniva pubblicato un articolo da titolo « Amici e nemici è scontro », contenente un'intervista al giornalista Bocca, nel quale l'accusa rivolta agli attori « magistrati di Brescia » era quella di aver condotto indagini in modo fazioso, con motivazioni estranee ai propri compiti istituzionali, riuscendo in tal modo nel loro scopo « di delegittimare e distruggere i bravi giudici di mani pulite » realizzando uno « sporco giochino ».

MOTIVAZIONE. — Fatta eccezione per Veltroni, direttore politico della pubblicazione, per il quale non è stato dimostrato alcun comportamento specifico e consapevole sul quale poter fondare la sua responsabilità, la domanda merita accoglimento. Infatti, l'accusa mossa agli attori non è una « notizia » la cui verità possa essere riscontrata — e provata — (insieme all'utilità sociale), ai fini dell'invocato diritto di cronaca e pertanto non può essere giustificata nemmeno in base al cosiddetto diritto di critica.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL DANNO. — 1) Gravità delle offese; 2) quotidiano di larga diffusione.

39. *Sent. 26 settembre 1997, Pacini Battaglia c. Fracassi C., Fracassi F., Gambino, Libera Informazione Editrice S.p.A.*

FATTO. — Sul settimanale *Avvenimenti* n. 26 del 7 luglio 1993 venivano pubblicati due articoli intitolati, il primo: « Nel mare di Ustica l'uomo ad un passo da Dio » ed il secondo: « I servizi molto segreti dei padrini di tangentopoli », nei quali l'attore era stato presentato agli occhi della pubblica opinione come personaggio chiave di alcune delle più oscure — e finanche delittuose — vicende della storia italiana degli ultimi anni, con un ruolo di primo piano nell'asserito depistaggio delle indagini sulla tragedia di Ustica, se non addirittura nelle oscure vicende che furono causa di quella tragedia ancora irrisolta ».

MOTIVAZIONE. — L'accusa disonorevole che viene mossa all'attore è troppo indeterminata da poter costituire « notizia » la cui verità possa essere riscontrata — e provata — (insieme alla sua utilità sociale), ai fini dell'invocato diritto di cronaca o di critica.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL DANNO. — 1) Diffusione del giornale; 2) qualità del destinatario; 3) successiva pubblicazione di dichiarazioni di rettifica provenienti da terzi; 4) contesto in cui sono inserite le notizie diffamatorie.

40. *Sent. 7 ottobre 1997, Spegni c. Diaconale, L'Opinione.*

FATTO. — Sul periodico *L'Opinione* del 6 gennaio 1993 veniva pubblicato un articolo dal titolo « TG2: è morto il re, viva chi? » nel quale — facendo riferimento alle vicende interne alla redazione del TG2 seguite alla crisi dell'egemonia politica del segretario del PSI Bettino Craxi — il giornalista Spegni era stato definito un opportunist, pronto ad allearsi con gli « sciacalli » pur di « continuare ad arraffare ».

MOTIVAZIONE. — L'articolo è diffamatorio in quanto non è stato osservato il limite imposto dalla verità del fatto narrato, né il limite della continenza formale.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL DANNO. — 1) Gravità delle espressioni offensive; 2) collocazione editoriale dell'articolo; 3) modesta diffusione del settimanale (in quanto organo di un partito politico).

41. *Sent. 9 ottobre 1997, De Luca c. Parlato.*

FATTO. — Sul quotidiano *Il Tempo* del mese di aprile 1995, veniva pubblicato un articolo nel quale erano riportate le dichiarazioni dell'avv. Sergio in merito ad una crociera organizzata dalla Rai, in occasione dell'anteprima mondiale del film « Cristoforo Colombo », evidenziando esclusivamente i costi di tale iniziativa e senza alcuna menzione dei vantaggi promozionali derivati dalla stessa all'azienda. Si accusava pertanto il De Luca, incaricato di provvedere alla gestione ed al risanamento di un'azienda a partecipazione pubblica (all'epoca rivestiva infatti la carica di commissario straordinario della Flotta Lauro), di aver perseguito interessi estranei a quelli dell'azienda dal medesimo gestiti.

MOTIVAZIONE. — Anche la c.d. « verità incompleta » dev'essere equiparata alla notizia falsa, per cui le affermazioni contenute nell'articolo in questione risultano oggettivamente lesive dell'onore e della reputazione dell'attore.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL DANNO. — 1) Limitata diffusione del giornale; 2) esiguo risalto della notizia (pubblicata nelle pagine interne); 3) scarsa notorietà della persona offesa; 4) marginale valenza lesiva del contenuto delle notizie.

42. *Sent. 7 novembre 1997, Lombardo c. Fracassi, Gulisano, Libera Informazione Editrice S.p.A.*

FATTO. — Nell'ambito dell'inserto n. 40 del settimanale *Avvenimenti* del 14 ottobre 1992, intitolato « Mani Sporche » e sottotitolato « Il chi è del potere corrotto regione per regione, la mappa di tangentopoli », veniva inserito anche il nome del Lombardo (all'epoca assessore regionale) tra gli accusati di corruzione, concussione e abuso d'ufficio.

MOTIVAZIONE. — L'inserto ha un contenuto diffamatorio in quanto privo del requisito della verità e narrato in modo tale da ingenerare nel lettore il convincimento che il Lombardo sia un uomo politico corrotto.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL DANNO. — 1) Gravità degli addebiti; 2) ampiezza della tiratura del settimanale; 3) professione e condizioni sociali dell'offeso (avvocato e all'epoca assessore regionale).

43. *Sent. 7 novembre 1997, Thai Airways International p.c.l. c. Calabrese.*

FATTO. — Sul quotidiano *Il Messaggero* del 27 agosto 1996 veniva pubblicato un articolo recante il titolo « Handicappati, nuova preda dei pedofili » e occhiello « L'infanzia negata. Oggi si apre a Stoccolma il congresso contro lo sfruttamento

sessuale dei minorenni », in cui le linee aeree thailandesi venivano accusate di gestire insieme ad altri soci un albergo per pedofili.

MOTIVAZIONE. — Le affermazioni contenute nell'articolo risultano gravemente diffamatorie in quanto carenti del requisito della verità.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL DANNO. — 1) Ampio spettro di diffusione del quotidiano; 2) collocazione dell'articolo (impaginato su otto colonne, con gran risalto, nelle pagine centrali); 3) attività commerciale svolta dall'offeso.

44. *Sent. 11 novembre 1997, Grassi c. Simint S.p.A., Governo. (Solo liquidazione del danno dopo sentenza penale).*

FATTO. — In data 27 gennaio 1988 la Governo (dipendente e portavoce ufficiale della Simint) indirizzava all'ANSA un comunicato stampa che informava dell'avvenuta rimozione dell'attore dalla carica di Presidente della stessa società a seguito del compimento di gravi irregolarità.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Gravità degli addebiti, 2) qualità personali e professionali della persona offesa.

45. *Sent. 13 novembre 1997, Il Manifesto c. Bocca, La Repubblica.*

FATTO. — Sul supplemento Il Venerdì del quotidiano La Repubblica del 23 giugno 1995, veniva pubblicato un articolo intitolato « L'odore dei soldi », nell'ambito del quale si riferiva di presunti finanziamenti erogati al partito politico Rifondazione comunista, ed in particolare di presunti sussidi versati dal segretario politico di Agnelli a favore del Manifesto.

MOTIVAZIONE. — La notizia è diffamatoria in quanto il giornalista non ha rispettato il limite oggettivo della verità oggettiva della notizia, pregiudicando così la reputazione de Il Manifesto collocato tradizionalmente su posizioni opposte a quelle del presunto finanziatore e quindi esposta alle inevitabili critiche ed al discredito degli ignari soci e dei lettori.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL DANNO. — 1) Gravità delle espressioni offensive; 2) diffusione del settimanale (oltre 800.000 copie vendute); 3) interesse destato nel pubblico in considerazione del tema trattato (finanziamento ai partiti e agli organi di stampa) e della notorietà dell'autore.

46. *Sent. 26 gennaio 1998, Cap Gemini Geda S.p.a. c. Giustolisi, L'Espresso, Valentini.*

FATTO. — Sul settimanale L'Espresso del 3 dicembre 1989 veniva pubblicato un articolo dal titolo « Un tesoro nel tunnel » nel quale si affermava che il fattore determinante dell'attribuzione di appalto del « sistema informatico aziendale » alla Cap Gemini Geda S.p.A. era stato l'esborso di « tangenti » da parte della medesima all'Ente Ferrovie, considerato che tale ditta non sarebbe stato in grado di offrire garanzie di esatta esecuzione dell'appalto stesso.

MOTIVAZIONE. — L'articolo è diffamatorio in quanto carente del requisito della verità delle notizie riportate.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Rilevanza e tenore della notizia; 2) particolare momento politico-sociale in cui è stato pubblicato l'articolo, 3) conseguenze pregiudizievoli per la ditta offesa; 4) diffusione nazionale del settimanale.

47. *Sent. 5 febbraio 1998, Sodano c. Scalfari, Rondi, La Repubblica, De Gregorio.*

FATTO. — Nel supplemento economico Affari e Finanza e nelle pagine interne del quotidiano La Repubblica venivano pubblicati in data 8 maggio 1995 e 7 giugno

1995 alcuni articoli che qualificavano il Sodano « personaggio appartenente alla c.d. prima repubblica », inserito in un sistema di « privilegi duri a morire », coinvolto nella « giungla degli appalti » relativi alle produzioni Rai (sui quali si diceva che fossero in corso indagini da parte della magistratura, della Corte dei Conti e della Guardia di Finanza), persona cui erano state affidate « le chiavi della cassaforte dell'azienda cosa che equivaleva ad « affidare il tesoro alla Banda Bassotti ».

MOTIVAZIONE. — Gli articoli risultano diffamatori in quanto carenti del requisito della verità.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Ampio spettro di diffusione della testata; 2) numero di articoli pubblicati (due in date diverse); 3) particolare collocazione degli stessi; 4) rilevanza anche grafica delle due pubblicazioni; 5) qualità personali della persona offesa (che ha ricoperto varie cariche all'interno della Rai e di sue consociate; è stato eletto in Parlamento; ha svolto intensa attività di pubblicista).

48. *Sent. 3 aprile 1998, Piroso c. Dell'Arti, Scalfari La Repubblica.*

FATTO. — Sull'inserto settimanale *Il Venerdì di Repubblica* del 24 gennaio 1992 veniva pubblicato un articolo intitolato « Il giornalista che vende le Saab », nell'ambito del quale venivano riportati con termini ed espressioni volgari una lunga lista di comportamenti altamente riprovevoli, tanto sul piano umano quanto sul piano professionale, che avrebbe tenuto il Piroso.

MOTIVAZIONE. — L'articolo è gravemente diffamatorio in quanto carente del requisito della verità dei fatti narrati.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL DANNO. — 1) Diffusione della testata; 2) professione esercitata dalla persona offesa (giornalista).

49. *Sent. 4 aprile 1998, UNI, CEI, SIAL, SINCERT c. Ordine nazionale dei Chimici, Rampino.*

FATTO. — Nel periodo in cui veniva sottoposto all'esame del Parlamento un disegno di legge recante « Norme sul sistema di certificazione », l'Ordine Nazionale dei Chimici aveva inviato alla X Commissione permanente della Camere dei Deputati una nota datata 28 giugno 1993 contenente un attacco agli organismi normatori e di accreditamento definendoli un « sistema condizionato, non trasparente e di dubbia legittimità un sistema di tangenti e di corruzione affidato a persone che non hanno nessun titolo per esercitarle ».

MOTIVAZIONE. — La suddetta nota è diffamatoria in quanto le espressioni usate esorbitano i limiti della continenza, intesa non solo sotto l'aspetto formale della correttezza espositiva, ma anche sotto il profilo sostanziale, consistente nel non andare al di là di quanto è strettamente necessario per l'appagamento del pubblico interesse. Inoltre difetta del tutto il requisito della verità dei fatti.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL DANNO. — 1) Gravità delle affermazioni; 2) ristretta diffusione della diffamazione.

50. *Sent. 15 aprile 1998, Di Donato c. Gambale.*

FATTO. — Sul quotidiano *La Repubblica* del 19, 20, 21 e 30 maggio 1992, e precisamente nell'inserto cronaca di Napoli, venivano pubblicati cinque diversi articoli, contenenti un volantino redatto dall'on. Gambale dal titolo « Il lupo perde il pelo ma non il vizio » nel quale si imputava al Di Donato un coinvolgimento personale nella vicende giudiziarie relative alla privatizzazione del servizio di distribuzione dell'acqua nella città di Napoli, nonché in quelle concernenti le illecite richieste di denaro in cambio di promesse di posti di lavoro.

MOTIVAZIONE. — Il contenuto del volantino risulta diffamatorio in quanto del tutto carente dell'indispensabile requisito della verità della notizia.

CRITERI DI VALUTAZIONE. — 1) Gravità dei fatti diffamatori accertati; 2) condizioni soggettive dell'attore (all'epoca dei fatti parlamentare e vicesegretario nazionale del PSI); 3) diffusione relativamente modesta del volantino (che pur distribuito a Montecitorio non sembra aver avuto una vasta eco nell'opinione pubblica).

51. *Sent. 21 aprile 1998, Lodigiani c. Pendinelli, Sarzanini.*

FATTO. — Sul quotidiano *Il Messaggero* del 26 novembre 1992 veniva pubblicato un articolo dal titolo « Inquisito per concorso in corruzione nella vicenda dei palazzi d'oro — Vincenzo Lodigiani sotto inchiesta anche a Roma », nel quale si riferiva che il Lodigiano era « indagato per corruzione » in quanto « sospettato di avere versato tangenti per vendere a numerosi enti pubblici almeno una decina di palazzi ».

MOTIVAZIONE. — L'articolo è diffamatorio in quanto carente del requisito della verità.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL DANNO. — 1) Gravità degli addebiti; 2) grande diffusione del quotidiano, 3) attività professionale dell'offeso (noto costruttore).

52. *Sent. 1 giugno 1998, Damiani c. Pendinelli, Società Editrice Il Messaggero. (Solo liquidazione del danno dopo sentenza penale).*

FATTO. — In data 24 maggio 1988 veniva pubblicato sul quotidiano *Il Messaggero* un articolo che attribuiva all'attore (direttore dell'Hilton) un coinvolgimento nell'inchiesta per favoreggiamento della prostituzione.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Diffusione del quotidiano; 2) rilievo tipografico della notizia; 3) specifica attività professionale dell'attore.

53. *Sent. 20 giugno 1998, Bevilacqua c. Pasquali Carlizzi, Centro Editoriale Padre Gabriele s.r.l., Battistelli.*

FATTO. — Sul periodico *L'altra Repubblica* del 9, 4, 11, 12, 18 e 25, marzo 1995 venivano pubblicati diversi articoli che, dapprima mediante insinuazioni e poi espressamente, accusavano il Bevilacqua d'essere il « mostro di Firenze ».

MOTIVAZIONE. — Gli articoli risultano gravemente diffamatori in quanto privi del requisito della verità e frutto di una ricostruzione del tutto abnorme e fantasiosa dei fatti.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL DANNO. — 1) Ripugnanza dell'addebito; 2) diffusione della notizia, 3) qualità di persona pubblica della persona offesa (noto scrittore); 4) grave turbamento psicologico dell'offeso.

54. *Sent. 22 giugno 1998, Contrada c. Clemi Cinematografica s.r.l., Ferrara, Balducci.*

FATTO. — Nel film « Giovanni Falcone », presentato in anteprima alla stampa nell'ottobre del 1993, tra i vari personaggi — politici, magistrati, inquirenti ed indagati — solo uno, presente dietro ai diversi delitti di mafia narrati nel film, non veniva indicato nominativamente ma come « u dottore », pur venendo identificato immediatamente dai giornalisti nella persona del Contrada, grazie alla didascalia presente nei titoli di coda: « il numero tre dei servizi segreti (Sisde) già capo della squadra mobile di Palermo, è arrestato per concorso in associazione mafiosa ».

MOTIVAZIONE. — La rappresentazione cinematografica è diffamatoria in quanto divulga l'attribuzione di fatti determinati al Contrada in mancanza di prova della verità storica degli stessi. E anche i modi usati nella rappresentazione appaiono idonei ad integrare una lesione dell'onore e del decoro.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL DANNO. — 1) Gravità dei fatti diffamatori; 2) capacità di diffusione dell'opera cinematografica (preceduta ed accompagnata da recensioni e commenti giornalistici).

55. *Sent. 22 giugno 1998, Pomodoro c. Chizzonti, Pollichieni, S.p.A. Editrice Siciliana, Chelo, L'Unità, Pantalone, La Repubblica, s.r.l. Editrice Eshedra, S.p.A. Edi.me.*

FATTO. — Sui quotidiani La Gazzetta del Sud del 14 e 15 agosto 1992, La Nazione del 15 agosto 1992, su L'Unità del 17 agosto 1992 e sul Giornale d'Italia del 18 agosto 1992, venivano pubblicati degli articoli in merito alla vicenda di alcuni ufficiali giudiziari di Palmi sospesi dal servizio in quanto arrestati nell'ambito di un'inchiesta su un traffico di auto acquistate in aste truccate. Si riferiva inoltre di un interessamento della Pomodoro (all'epoca capo di gabinetto del Ministero di Grazia e Giustizia) al fine della riammissione in servizio dell'ufficiale giudiziario Labate, riportando il testo di un fax il cui significato era stato modificato mediante l'inserzione di un inciso inesistente nel testo originale.

Articoli di analogo contenuto venivano pubblicati anche sui quotidiani La Repubblica del 17 agosto 1992 e sul Mattino del 15 agosto 1992, riportando tuttavia il testo del suddetto fax correttamente.

MOTIVAZIONE. — La diffamatorietà dei primi articoli di cui si è detto deriva dal fatto che si è ascritta espressamente la responsabilità dei suddetti fatti specifici alla Pomodoro — anche mediante la contraffazione di un fax — senza aver provato alcunché in merito alla veridicità degli stessi.

Gli articoli pubblicati su La Repubblica e sul Mattino non risultano invece diffamatori, e pertanto la domanda è respinta, in quanto non si è ascritta specificamente alcuna responsabilità alla Pomodoro e il testo del fax è stato riportato correttamente.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL DANNO. — 1) Diffusione dei quotidiani; 2) visibilità degli articoli; 3) gravità degli addebiti; 4) carica pubblica rivestita dalla persona offesa.

56. *Sent. 11 luglio 1998, Martinelli c. Rai S.p.A., Boschini.*

FATTO. — Nel corso del Telegiornale Regionale dell'Emilia Romagna, trasmesso su Rai 3, venivano mandati in onda due servizi giornalistici in merito al decesso del detenuto presso il carcere di Modena Carlo Baldi, avvenuto per presunti ritardi e negligenze del magistrato di sorveglianza.

MOTIVAZIONE. — I servizi risultano diffamatori in quanto non è stato rispettato il requisito della verità della notizia.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Ampio spettro di diffusione del mezzo televisivo adoperato (telegiornale irradiato su tutto il territorio della Regione); 2) clamore provocato dalla trasmissione; 3) posizione di notevole rilievo dell'istante (magistrato).

57. *Sent. 15 luglio 1998, De Curtis c. Editrice Il Messaggero S.p.A., Anselmi.*

FATTO. — Sul quotidiano il Messaggero del 26 e 27 agosto 1995 veniva riportata la vicenda, meglio nota come « lo scandalo delle case d'oro », riguardante la loca-

zione a personaggi della politica e dello spettacolo di appartamenti di proprietà di enti pubblici (nel caso l'INPS) a canoni irrisori.

MOTIVAZIONE. — L'articolo è diffamatorio in quanto carente del requisito della verità della notizia.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Notorietà dell'istante (specificamente indicata come la figlia del grande attore Totò); 2) diffusione del quotidiano a livello nazionale; 3) rilievo tipografico della notizia.

58. *Sent. 4 agosto 1998, Fiordalisi c. Pantaleone, Scalfari, Editoriale La Repubblica S.p.A.*

FATTO. — Sul quotidiano La Repubblica del 21 giugno 1992 veniva pubblicato un articolo dal titolo «Chiese un prestito ad un inquisito? Processo al giudice» nel quale veniva data la notizia dell'esistenza di un'accusa di concussione a carico del sostituto procuratore presso il Tribunale di Paola dott. Fiordalisi e del rinvio dell'udienza preliminare davanti al giudice per le indagini preliminari di Messina.

MOTIVAZIONE. — Si ritiene sussistente la violazione dell'onore e della reputazione dell'istante, in quanto la pubblicazione integrale di parte della relazione ispettiva del Ministero di Grazia e Giustizia, integrante una condotta violativa dell'art. 684 cod. pen., poteva ingenerare un falso convincimento nel giudice e la certezza della notizia nell'opinione pubblica.

59. *Sent. 8 ottobre 1998, Bonito c. Taverna, Anselmi, Società Editrice Il Messaggero S.p.A.*

FATTO. — Sul numero del 27 novembre 1994 de Il Messaggero veniva pubblicato un articolo dal titolo «questi flirt sono tutto uno spot», corredato di una fotografia dell'istante, nel quale venivano attribuiti alla Bonito pubblici e sconvenienti comportamenti. In particolare, le si attribuiva un tentativo di seduzione «con gli occhioni da fatalona» di tal Giulio Caione, «organizzatore di notti della Movida», per il qual «fustone si era presa una cotta incredibile».

MOTIVAZIONE. — Il tono complessivo dell'articolo e le espressioni utilizzate dipingono la Bonito come una donna leggera con comportamenti sconvenienti, quali il tentativo di seduzione pubblica non ricambiata di giovani fusti.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Diffusione del giornale; 2) notorietà della persona offesa (giornalista).

60. *Sent. 3 novembre 1998, Testa, Azzolini, Muntoni c. Sorti, Caprettini, Fallimento della Editoriale S.p.A.*

FATTO. — Sul periodico L'Italia settimanale del 29 settembre 1995 veniva pubblicato un articolo dal titolo «L'archivio del boss? Ce l'ha il sindacato — la finanza trova le carte segrete di Enrico Nicoletti, tesoriere della banda della Magliana. Sorpresa: il terreno su cui è custodito è di una società della CISL. Che l'aveva comprato dal boss, e poi glielo aveva affittato. Ma per i giudici è tutto ok». In tale articolo si accusavano sostanzialmente i magistrati della IX sezione del Tribunale di Roma di essere conniventi con colui che, secondo l'etichetta affidatagli dalla stampa, era il «tesoriere della Banda della Magliana».

MOTIVAZIONE. — Nella redazione dell'articolo non sono stati rispettati i precisi doveri del giornalista intrinseci al diritto di cronaca, rappresentati dalla verità del fatto narrato e cioè dalla sostanziale corrispondenza tra i fatti come sono accaduti ed i fatti come sono narrati. Cosa che non può quindi prescindere dalla correttezza e completezza dell'informazione stessa.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Delicatezza del ruolo rivestito dagli attori (magistrati), colpiti oltre che nella loro personale dignità, nelle loro specifiche e delicate funzioni professionali con evidente ripercussione nell'ambiente sociale e di lavoro.

61. *Sent. 11 novembre 1998, Albiani c. Liguori, Iannuzzi. (Solo liquidazione del danno dopo sentenza penale).*

FATTO. — Sul settimanale *Il Sabato* veniva pubblicato un articolo, in data 28 luglio 1990, che accusava l'attore ed i suoi colleghi (giudici della Corte d'Assise di Bologna) di essersi pronunciato in merito alla « strage di Bologna » ignorando il dibattimento e copiando la requisitoria del P.M. Mancuso, accusato a sua volta d'aver strumentalizzato politicamente il processo.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Gravità dell'addebito; 2) non eccessivo rilievo tipografico dell'articolo.

62. *Sent. 10 dicembre 1998, Sterkoviec c. Società Editrice Il Messaggero S.p.A., Anselmi.*

FATTO. — Sul quotidiano *Il Messaggero* del 16 ottobre 1995 veniva pubblicato un articolo dal titolo « Arrestati cinque polacchi: rubavano in un appartamento », nel quale si narra che i ladri avevano potuto realizzare un bottino di alcune decine di milioni grazie allo Sterkoviec il quale, lavorando come domestico presso quell'abitazione, aveva fatto da basista.

MOTIVAZIONE. — L'articolo è diffamatorio in quanto carente dell'indispensabile requisito della verità delle notizie riportate.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Diffusione del giornale; 2) visibilità della notizia; 3) qualità della persona offesa.

63. *Sent. 18 dicembre 1998, Artico, Arktos s.r.l. c. Società Editrice Il Messaggero S.p.A., Anselmi, Società Editrice L'Unità S.p.A. Mennella.*

FATTO. — Sui quotidiani *L'Unità* del 16 luglio 1994 ed *Il Messaggero* del 17 luglio 1994 il Sig. Artico, presidente del Consiglio di Amministrazione della società Arktos, produttrice e titolare del marchio con il quale viene prodotto e commercializzato il dentifricio *Perlax*, faceva pubblicare alcune notizie pubblicitarie contenenti proprie valutazioni su problematiche della vita civile e politica italiana. Il giorno successivo entrambi i suddetti quotidiani pubblicavano la notizia che il Sig. Artico era stato arrestato nel 1976 nell'ambito delle indagini per cui era finito in carcere il finanziere Franco Ambrosio, del quale sarebbe stato il commercialista.

MOTIVAZIONE. — La domanda dev'essere accolta nei confronti del convenuto *Il Messaggero* in quanto ha riportato la notizia in merito all'arresto del Sig. Artico in modo incompleto, omettendo di specificare che lo stesso era stato assolto con formula piena perché il fatto non sussiste.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Efficacia lesiva dell'addebito; 2) diffusione della testata; 3) modesta rilevanza grafica della notizia.

64. *Sent. 19 dicembre 1998, Casilli c. Venturi, Calabrese, Società Editrice Il Messaggero S.p.A.*

FATTO. — Sul quotidiano *Il Messaggero* del 14 giugno 1996 veniva pubblicato un articolo che narrava la vicenda di un bambino bocciato in prima elementare a causa delle numerose assenze nel corso dell'anno, nonostante il direttore didattico fosse a conoscenza della grave malattia da cui lo stesso era affetto. La giornalista,

rivolgendosi al Ministro della Pubblica Istruzione, chiedeva dunque la rimozione dall'incarico del direttore didattico.

MOTIVAZIONE. — L'articolo è gravemente diffamatorio in quanto del tutto carente del requisito della verità della notizia.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Gravità degli addebiti; 2) diffusione del quotidiano; 3) rilevanza tipografica dell'articolo; 4) elevato grado di negligenza della giornalista.

65. *Sent. 22 dicembre 1998, Stabile c. Il Messaggero, Vilardo, Anselmi, Martinnelli.*

FATTO. — Sul quotidiano *Il Messaggero* del 7 dicembre 1994, veniva pubblicato un articolo dal titolo « Polemiche in Pretura » ed il sottotitolo « Dopo la lettera di richiamo per i ritardi, emergono alcuni episodi su cui si indaga », nell'ambito del quale si dava atto di una lettera di richiamo inviata dal Procuratore Capo presso la Pretura di Roma ai suoi sostituti e si indicava il dott. Stabile quale caso emblematico del malcostume di tali sostituti.

L'istante inviava a *Il Messaggero* una lettera di rettifica, effettivamente pubblicata in data 9 gennaio 1995, ma seguita da una risposta del giornalista che ribadiva quanto affermato nel suddetto articolo del 7 dicembre 1994.

MOTIVAZIONE. — I fatti narrati non corrispondono a verità.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL DANNO. — 1) Tenore dell'offesa in relazione alla professione dell'istante (magistrato); 2) ampia diffusione della testa giornalistica; 3) reiterazione della condotta.

66. *Sent. 1 febbraio 1999, Piergentili c. Merlonghi, Costanzo, RTI S.p.A., Fascino PGT s.r.l.*

FATTO. — Nel corso del « Maurizio Costanzo Show », trasmesso da Canale 5 il 25 aprile 1995 ed il giorno successivo (in replica), la Sig.ra Merlonghi rivolgeva gravissime offese all'istante - portiere dello stabile di cui lei stessa era condomina — asserendo che lo stesso avrebbe pronunciato nei suoi confronti parolacce irripetibili, le avrebbe fatto trovare bigliettini pesanti ed hard nella cassetta postale e le avrebbe fatto telefonate scurrili nel corso della notte.

MOTIVAZIONE. — La diffamatorietà delle affermazioni della Merlonghi deriva dall'assoluta irrilevanza pubblica della vicenda e dei personaggi nella stessa coinvolti.

La domanda non può invece essere accolta nei confronti conduttore della trasmissione in quanto lo stesso si è dissociato da simili affermazioni.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL DANNO. — 1) Ristretta cerchia di persone da cui è stata avvertita la diffamazione; 2) mezzo usato per la diffamazione (la televisione) che è potenzialmente in grado di raggiungere una serie illimitata di persone.

67. *Sent. 5 febbraio 1999, Azzaro c. Editrice Romana S.p.A., Lambertini Padovani, Cantelles De Giovanni.*

FATTO. — Su un trafiletto in prima pagina e su un articolo di cronaca pubblicati sul quotidiano *Il Tempo* del 22 novembre 1992, veniva riportata la vicenda che aveva visto coinvolto il principe Chigi, arrestato nell'ambito di un'inchiesta condotta dalla Procura di Roma sui fondi stanziati dal Comune di Roma per l'assistenza agli stranieri ospitati nel suo residence di Castelfusano.

Tali articoli, nel riferire del procedimento aperto nei confronti dell'istante, all'epoca assessore al Comune di Roma, formulavano ed anticipavano sentenze di condanna nei suoi confronti.

MOTIVAZIONE. — Nella fattispecie non è operante l'esimente della verità oggettiva o putativa dei fatti narrati in quanto pur dandosi notizia dell'esistenza di indagini giudiziarie, l'impostazione del servizio è tale da accreditare un giudizio di definitiva colpevolezza dell'istante.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL DANNO. — 1) Gravità dell'addebito (reato contro la P.A.); 2) posizione sociale del danneggiato (all'epoca assessore comunale di Roma); diffusione della testata giornalistica; rilievo editoriale dell'articolo (titolo in prima pagina e ampio risalto in cronaca).

68. *Sent. 8 marzo 1999, Sansone c. Editoriale l'Espresso S.p.A., Rinaldi, Luc-ca.*

FATTO. — Sul settimanale l'Espresso del 19 dicembre 1996 veniva pubblicato un articolo dal titolo: « Cassazione femminista », nel quale veniva richiamata una sentenza della Cassazione (n. 69 del 1996) che si sarebbe allontanata dal sentire comune in quanto avrebbe definito come « semplice abuso dei mezzi di correzione le frustate e le altre vessazioni inflitte ai bambini ospiti della Casa Famiglia FIDAT ». Tale provvedimento veniva inoltre qualificato come provvedimento « limite » che « guarda caso » « è stato formulato da Luigi Sansone, lo stesso che condannò Enzo Tortora in primo grado e fu smentito in appello ».

MOTIVAZIONE. — Il diritto di critica giudiziaria, che si esercita nei confronti di decisioni ed atti giudiziari dei giudici è compreso nel più ampio diritto costituzionale di manifestazione del pensiero, pertanto l'aver definito la sentenza non corrispondente al sentire comune non lede la reputazione dell'organo giudicante.

Il contenuto dell'articolo è invece illecito laddove formula critiche dirette, sotto il profilo personale, al Presidente del Collegio giudicante in quanto è evidente che l'unico scopo in tal modo perseguito è quello di screditarne la figura.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL DANNO. — 1) Gravità del fatto; 2) posizione sociale della persona offesa; 3) qualità della testata, solo in parte compensata dal fatto che la frase lesiva è inserita in un articolo di due pagine che tratta molteplici situazioni solo in parte riferibili anche all'istante.

69. *Sent. 18 marzo 1999, Cucchiari c. Società Editrice Il Messaggero S.p.A., Anselmi, Martinelli.*

FATTO. — Sul quotidiano Il Messaggero del 7 dicembre 1994 e del 9 gennaio 1995 venivano pubblicati due articoli nei quali si riferiva della inefficienza dei giudici della Pretura e si riportava quale caso emblematico quello del dott. Cucchiari. Costui, infatti, avrebbe archiviato un'inchiesta affidatagli avente ad oggetto la denuncia di un medico da parte di un cittadino. Inchiesta che avrebbe tuttavia riaperto in seguito all'intervento del Procuratore Di Mauro, pervenendo così ad una richiesta di rinvio a giudizio per il medico con l'accusa di omicidio colposo.

MOTIVAZIONE. — I fatti pubblicati non corrispondono al vero.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL DANNO. — 1) Posizione del danneggiato (sostituto procuratore e stimato magistrato negli uffici giudiziari di Roma); 2) elevata diffusione del quotidiano.

70. *Sent. 23 marzo 1999, SISPI S.p.A. c. Società Editrice Il Messaggero S.p.A., Anselmi, Martinelli.*

FATTO. — Sul quotidiano Il Messaggero venivano pubblicati in data 21 e 24 gennaio 1996 alcuni articoli che attribuivano alla classe dirigente della società istante una serie di comportamenti deontologicamente scorretti ed anche penalmente rile-

vanti, dall'utilizzazione delle disponibilità economiche della società per fini personali dei dirigenti e funzionari al falso in bilancio, al finanziamento illecito ai partiti politici, a collusioni di interessi con ambienti criminali.

MOTIVAZIONE. — Le notizie divulgate difettano del fondamentale requisito della verità.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL DANNO. — 1) Gravità del fatto attribuito; 2) qualità della testata giornalistica; 3) numero degli articoli.

71. *Sent. 12 aprile 1999, Misurale c. Società Editrice Il Messaggero S.p.A., Anselmi, Martinelli.*

FATTO. — Sul quotidiano *Il Messaggero* del 10 febbraio 1995, 14 febbraio 1995 e 2 marzo 1995, venivano pubblicati tre articoli relativi all'omicidio della contessa Alberica Filo della Torre — noto come « delitto dell'Olgiate » — nei quali si addebitava all'istante notevoli irregolarità nello svolgimento dell'attività professionale correlata alla nobildonna.

MOTIVAZIONE. — La diffamatorietà degli articoli deriva dal mancato rispetto della correttezza formale dell'esposizione, non avendo il giornalista adottato una forma civile nel rispetto non solo della verità ma anche del valore della persona, eccedendo dallo scopo informativo da conseguire.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL DANNO. — 1) Modesta gravità del fatto; 2) qualità della testata per mezzo della quale le notizie sono state divulgate.

72. *Sent. 13 maggio 1999, Chiesa c. Craxi.*

FATTO. — In data 18 novembre 1993 il Craxi, nel divulgare alcune dichiarazioni ai mezzi di comunicazione nazionali in occasione della polemica politica che all'epoca lo contrapponeva al sen. PDS Ugo Pecchioli circa l'esistenza di una organizzazione comunemente denominata « Gladio Rossa, si rivolgeva all'istante con le seguenti espressioni: « pretendere da lui (Chiesa) che indaghi sul caso Pecchioli a Mosca mi sembrerebbe eccessivo. Da una nota classificata segretissima risulta che per incarico dei servizi sovietici riceveva uno stipendio mensile ed uno stipendio straordinario dalla Mezza Luna Rossa e dalla Croce Rossa Sovietica, gli venivano pagati alberghi, appartamenti, viaggi, segretaria, assistenza sanitaria e i soggiorni in stabilimenti di cura, il tutto per lui e per i suoi familiari ».

MOTIVAZIONE. — L'articolo è diffamatorio in quanto nessuno dei gravi addebiti rivolti all'istante è stato in alcun modo provato.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL DANNO. — 1) Ampia diffusione delle notizie; 2) notorietà ed autorevolezza del dichiarante; 3) qualità personali della persona offesa (noto giornalista).

73. *Sent. 17 giugno 1999, Giugni c. Società Editrice Il Messaggero S.p.A., Anselmi, Pera.*

FATTO. — Sul quotidiano *Il Messaggero* del 12 aprile 1994, nell'ambito di un articolo intitolato « Paletti a destra, paletti a sinistra », Giugni era stato definito « ministro chiacchierato », « ministro alla maniera antica », « rappresentante del vecchio sistema politico » che, per la sua politica, si era attirato l'accusa di interesse privato in atti d'ufficio.

MOTIVAZIONE. — L'articolo è diffamatorio in quanto carente del requisito della verità dei fatti narrati, nonché della continenza delle espressioni adoperate.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Diffusione del quotidiano; 2) fama ed autorevolezza dell'articlista; 3) particolare collocazione e risalto tipografico del pezzo; 4) qualità personali dell'offeso (professore universitario, parlamentare e ministro).

74. *Sent. 17 giugno 1999, Salvatori c. Zinanni. (Solo liquidazione del danno dopo sentenza penale).*

FATTO. — Nel libro « Pietro Eremita », pubblicato nell'anno 1988, l'attore veniva accusato d'essere un « boicottatore di lotterie ».

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Carattere meramente locale della vicenda; 2) ristretto ambito di diffusione della pubblicazione; la non agevole ed immediata percezione dei termini offensivi contestati; 3) disponibilità dello Zinanni a presentare le proprie scuse all'attore e a rettificare il proprio pensiero.

75. *Sent. 8 giugno 1999, Pannella c. Rai, Biagi.*

FATTO. — Nel corso della trasmissione televisiva « Il Fatto », trasmessa dalla Rai il 2 dicembre 1996, venivano messe a confronto le reazioni di vari esponenti politici, tra i quali l'attore, in occasione dell'avviso di garanzia dell'allora Presidente del Consiglio Berlusconi con quelle della richiesta di rinvio a giudizio del Presidente del Consiglio Prodi. L'attore avrebbe rilasciato le seguenti affermazioni: « 1994: chi chiede le dimissioni di Berlusconi è gente estranea allo stato di diritto, fa un uso distorto di mezzi giuridici; 1996: Prodi deve dimettersi o esser cacciato via ».

MOTIVAZIONE. — Il riferimento a situazioni del tutto diverse, ma non chiarite dal tenore della trasmissione, e l'omissione volontaria della parte significativa della dichiarazione dell'attore, concretizzano un comportamento palesemente diffamatorio.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Notorietà dei personaggi, della trasmissione televisiva e del suo conduttore.

76. *Sent. 28 giugno 1999, Maresca c. Società Editrice Il Messaggero S.p.A., Anselmi, Tassi.*

FATTO. — Sul quotidiano Il Messaggero del 7 marzo 1996 veniva pubblicato un articolo dal titolo « Tangenti in caserma: il supertestimone mette alle corde i vertici della SARVAM », con relativa fotografia dell'attore, nell'ambito del quale l'attore stesso appariva il vero imputato nel processo e responsabile della vicenda.

MOTIVAZIONE. — L'articolo è diffamatorio in quanto fa intendere — contrariamente alla realtà dei fatti — la sussistenza di una responsabilità in capo al Gen. Maresca.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Posizione del danneggiato (alto ufficiale dell'aeronautica); 2) qualità della testata (Il Messaggero è molto diffuso nel Lazio); 3) modesto rilievo editoriale dell'articolo (apparso in cronaca locale).

77. *Sent. 28 giugno 1999, Standoli c. Leuti.*

FATTO. — In data 2 maggio 1995 il Leuti inviava una lettera all'Ordine dei medici, al Direttore sanitario e all'Amministratore della clinica Valle Giulia, nonché al responsabile della Compagnia Assicuratrice Polaris, con la quale accusava l'attore di falso ideologico nella redazione della cartella clinica della figlia del convenuto stesso.

MOTIVAZIONE. — L'attribuzione di un fatto penalmente rilevante qual è il reato di falso ideologico, senza alcuna prova specifica in merito, costituisce violazione dei diritti personalissimi dell'onore e della reputazione.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Gravità delle accuse, 2) incidenza delle stesse sul piano della reputazione professionale.

78. *Sent. 1 luglio 1999, Iannini c. Società Editrice Il Messaggero S.p.A., Pilloli.*

FATTO. — In data 30 settembre 1996 sul quotidiano *Il Messaggero* veniva pubblicato un articolo dal titolo: « Signore di prima classe sui vagoni di trenopoli » e sottotitolo: « tutte le donne dello scandalo: mogli, figlie, amanti, accusate, accusatrici, amiche delle amiche », nell'ambito del quale si affermava l'esistenza di una affettuosa amicizia dell'attrice con un giudice agli arresti domiciliari, nonché l'abbandono del tetto coniugale del marito dell'attrice stessa in seguito a tale vicenda.

MOTIVAZIONE. — L'articolo è diffamatorio in quanto i fatti attribuiti all'attrice non risultano in alcun modo suffragati da elementi concreti, non rivestono alcun rilievo sociale e non sono pertinenti, nemmeno in astratto, all'argomento trattato nell'articolo.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Gravità del fatto; 2) posizione sociale di rilievo della danneggiata; 3) qualità della testata.

79. *Sent. 6 luglio 1999, Luttazzi c. Società Editrice Il Messaggero S.p.A., Calabrese.*

FATTO. — Sul quotidiano *Il Messaggero* del 23 agosto 1996 veniva pubblicato un articolo dal titolo: « I soliti noti - da Laura Antonelli a Diego Maradona il fascino discreto della polvere bianca » nell'ambito del quale veniva indicato anche l'attore tra coloro coinvolti in fenomeni di consumo e spaccio di droga.

MOTIVAZIONE. — L'articolo è diffamatorio in quanto difetta dei requisiti della verità della notizia, nonché dell'utilità sociale della stessa.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Gravità dell'addebito; 2) posizione sociale di rilievo del danneggiato; 3) qualità della testata; 4) scarso rilievo topografico (due colonne alla pagina 9); 5) smentita pubblicata il giorno successivo sullo stesso quotidiano.

80. *Sent. 6 luglio 1999, Zeudi Araya, Cristaldi, s.r.l. Cristaldi Film, s.r.l. Zeudi e Franco Cristaldi Film, s.r.l. Cristaldi Pictures c. Salaroli, Bernasconi, S.p.A. RCS Periodici.*

FATTO. — Sul settimanale *Anna* del 3 settembre 1996 veniva pubblicato un articolo avente ad oggetto i problemi derivanti dall'uso di droghe e corredato da una serie di fotografie di personaggi famosi che avevano fatto uso di sostanze stupefacenti, tra le quali era presente anche quella del defunto Franco Cristaldi.

MOTIVAZIONE. — L'articolo è diffamatorio in quanto carente del requisito della verità.

Non trova accoglimento, tuttavia, la domanda proposta dalle Società in quanto al momento della consumazione del fatto illecito Franco Cristaldi era già deceduto e nessuna prova è stata allegata circa l'appartenenza di costui alle medesima.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL DANNO. — 1) Gravità dell'addebito; 2) diffusione del settimanale; 3) natura strettissima dei vincoli familiari che univano gli attori al danneggiato (rispettivamente moglie e figlio).

81. *Sent. 7 luglio 1999, Scotti c. S.p.A. Editrice L'Unità in liquid., S.p.A. L'Arca Editrice de L'Unità. (Solo liquidazione del danno dopo sentenza penale).*

FATTO. — Sul quotidiano *L'Unità* venivano pubblicati tre articoli, in data 16-17-18 marzo, che attribuivano all'attore un coinvolgimento nelle trattative intercorse

con la camorra di Napoli per la liberazione dell'assessore Cirillo sequestrato dalle Brigate Rosse.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Diffusione del quotidiano; 2) particolare clamore della pubblicazione; 3) posizione sociale dell'attore (all'epoca esponente di spicco della Democrazia Cristiana e Ministro della Repubblica).

82. *Sent. 8 luglio 1999, Sabatini c. Ministero delle Finanze, Tutino, Consiglio Superiore della Magistratura, Edi.me S.p.A., Società Editrice Il Messaggero S.p.A., Sarzanini, Poligrafici Editoriale S.p.A., RCS Editori S.p.A., L'Unità S.p.A.*

FATTO. — In data 13 giugno 1996 i quotidiani *Il Corriere della Sera*, *Il Messaggero*, *Il Mattino*, *L'Unità* ed *Il Resto del Carlino* pubblicavano la notizia che il CSM aveva adottato una delibera con la quale era stato trasmesso ai titolari dell'azione disciplinare un elenco di magistrati, fra cui l'attore, indicati come evasori fiscali dal SECIT in relazione alla mancata denuncia dei compensi arbitrari.

MOTIVAZIONE. — L'articolo è diffamatorio in quanto non corrispondente alla realtà dei fatti. Le contestazioni mosse dal CSM all'attore erano infatti di tutt'altra natura.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Gravità dell'addebito in relazione alla posizione sociale dell'attore (magistrato).

83. *Sent. 8 luglio 1999, La Rana c. Società Editrice Il Messaggero S.p.A., Pen-
dinelli.*

FATTO. — Sul quotidiano *Il Messaggero* del 30 ottobre e del 15 novembre 1992 venivano pubblicati alcuni articoli contenenti accuse ed attacchi dell'on. Susi contro l'attore, accusato di avere abusato del proprio ufficio, di essersi arricchito illecitamente, d'essere un rozzo, un ignorante ed un delinquente.

MOTIVAZIONE. — L'articolo è diffamatorio in quanto l'aver riportato affermazioni rese pubblicamente da terzi (on. Susi) non esimeva il giornalista dal controllare la verità storica dei fatti riferiti.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Reiterazione delle pubblicazioni; 2) risalto tipografico delle notizie e vistosità dei titoli.

84. *Sent. 9 luglio 1999, Costantini c. Fallimento Edizioni Ore 12, Caretti.*

FATTO. — In data 28 settembre 1994 sul quotidiano *Ore 12 - Il Globo* veniva pubblicato un articolo dal seguente titolo: « Retata di superispettori del Fisco per tangenti sull'affare Enimont », sormontato dall'occhiello: « Schimberni rivela a Di Pietro: nell'86 ho dato 1,2 mln di dollari a Craxi ». L'attore, in tale epoca, era magistrato fuori ruolo presso il servizio centrale degli ispettori tributari (SECIT).

MOTIVAZIONE. — Il titolo e l'occhiello dell'articolo risultano diffamatori in quanto idonei ad ingenerare, anche in un lettore attento, il chiaro convincimento che i superispettori del Fisco — come tali intesi comunemente gli ispettori del SECIT — fossero stati arrestati in blocco (uso del termine « retata ») per tangenti nell'ambito dell'affare Enimont.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Gravità dell'addebito; 2) posizione sociale del danneggiato; 3) qualità della testata (diffusione nazionale); 4) scarso rilievo editoriale dell'articolo (3 colonne di 25 righe alla pagina 3).

85. *Sent. 12 luglio 1999, Pietrafesa c. Brizzi, Commisso, La Tensa Comunicazione s.r.l.*

FATTO. — Sul settimanale *Il Tiburno* del 24 dicembre 1993 venivano pubblicati due articoli che addebitavano all'attore (medico di guardia del Pronto Soccorso) un errore di diagnosi e gravi negligenze nel ricovero del convenuto Brizzi e dei suoi familiari presso l'Ospedale di Monterotondo.

MOTIVAZIONE. — Gli articoli hanno un chiaro contenuto diffamatorio perché descrivono la vicenda in maniera non veritiera, esprimendo giudizi lesivi della reputazione dell'attore.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Scarsa diffusione del settimanale; 2) non intensità del dolo dell'autore degli scritti; 3) circostanze di tempo e di luogo della divulgazione delle notizie.

86. *Sent. 12 luglio 1999, Mancino c. Asca S.p.A., Sonzogno.*

FATTO. — In alcune note diramate dall'agenzia convenuta il Mancino era stato accusato d'essere coinvolto nell'inchiesta giudiziaria relativa ai c.d. fondi neri del SISDE.

MOTIVAZIONE. — Le note d'agenzia risultano diffamatorie in quanto riportano circostanze del tutto inesatte, che non hanno trovato alcun sostanziale riscontro o conferma negli atti del procedimento e nelle indagini penali svolte.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Particolare clamore della notizia riportata con grande evidenza da buona parte della stampa nazionale; 2) posizione di notevole rilievo politico e sociale rivestita dall'attore (già Ministro dell'Interno, poi Presidente del Senato e all'epoca dei fatti candidato alla carica di Capo dello Stato); 3) discredito dell'attore tra i propri colleghi di attività politica; 4) sofferenza morale per la gravità degli addebiti.

87. *Sent. 20 luglio 1999, Secci c. Bechis, Milano Finanza Editori s.r.l.*

FATTO. — In data 7 ottobre 1995 il periodico settimanale « *Milano Finanza* » pubblicava un articolo intitolato « *Coop in Luxembourg* » sul fallimento della Gestival S.p.A., nell'ambito del quale si attribuivano responsabilità agli amministratori della stessa, tra i quali era specificamente nominato l'attore.

MOTIVAZIONE. — I fatti narrati non corrispondono a verità.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Diffusione e specializzazione della rivista; 2) visibilità dell'articolo; 3) rilievo sociale dell'attore.

88. *Sent. 20 luglio 1999, Cogliani c. Mottola, L'Editrice Romana S.p.A.*

FATTO. — Sul quotidiano *Il Tempo* del 28 maggio 1996 veniva pubblicato un articolo intitolato « *Interrogatori: due medici consulenti hanno ammesso di aver procurato sacche alle Case di Cura. Traffico di sangue: Cliniche al setaccio* ». Tale articolo era corredato della foto dell'attore, difensore degli indagati, con la seguente didascalia: « *Dal Giudice - Sfilata di medici e di funzionari di Cliniche ieri in Tribunale per essere sentiti dal Magistrato; nella foto un Dirigente della Sanatrix in attesa di essere interrogato dagli inquirenti* ».

MOTIVAZIONE. — La natura diffamatoria della pubblicazione deriva dal fatto che la generica dizione della didascalia (« *dirigente della Sanatrix* »), senza alcuna menzione delle generalità del soggetto raffigurato ha creato una maggiore confusione rendendo ancora più credibile l'identificazione dell'attore quale persona sottoposta alle indagini giudiziarie.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Gravità dell'addebito; 2) diffusione del mezzo; 3) posizione della persona offesa; 4) mancanza di riferimenti diretti o comunque del tutto evidenti alla persona offesa.

89. *Sent. 20 luglio 1999, Balzano Prota c. Il Manifesto società coop. a r.l.*

FATTO. — Sul quotidiano *Il Manifesto* del 13 giugno 1995 veniva pubblicato un articolo dal titolo « Milano, in manette un secondo avvocato », avente ad oggetto le indagini condotte dalla Procura della Repubblica di Milano nei confronti del Cottarelli, assistito dall'attore.

Nell'ambito di tale articolo si presentava il Balzano Prota come personalmente coinvolto nell'indagine principale, inerente le false fatturazioni, e come destinatario di un provvedimento limitativo della propria libertà personale.

MOTIVAZIONE. — La narrazione dei fatti non corrisponde a verità.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Gravità del fatto, sia pure attenuata dalla successiva pubblicazione di una rettifica; 2) momento storico-sociale della pubblicazione; 3) diffusione nazionale del quotidiano.

90. *Sent. 29 luglio 1999, Shifco-Somali Higseas Fishing Company, Mugne c. Società L'Editrice Romana S.p.A., Mottola, Scotti.*

FATTO. — Sul quotidiano *Il Tempo* del 23 marzo 1995 venivano pubblicati due articoli nei quali si riferiva che un « anonimo autotrasportatore » avrebbe dichiarato a non meglio precisati « giudici capitolini » che il porto di Gaeta rappresentava la sicura tappa di un grosso traffico di armi che partiva dalla Somalia. Tali armi, infatti, sarebbero state trasportate sulle navi peschereccio della Shifco, società sospetta in quanto coinvolta nella morte della giornalista Ilaria Alpi.

MOTIVAZIONE. — L'articolo è carente del requisito della verità dei fatti narrati. L'articolista riporta infatti solo illazioni e dichiarazioni di un non meglio indicato testimone.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Gravità degli addebiti; 2) notevole diffusione del quotidiano.

91. *Sent. 30 luglio 1999, Marzoli c. Minisini, Società Editrice Il Messaggero S.p.A., Anselmi, Guarnieri.*

FATTO. — Sul quotidiano *Il Messaggero* del 3 aprile 1996 veniva pubblicato un articolo così intitolato: « Cari Sindacalisti Rai, fimitela di lottizzare », nel quale si riportavano le dichiarazioni al riguardo del Minisini, membro del C.d.R. della testata Rai International ed appartenente al sindacato interno Rai Singrai. Il Minisini aveva inserito il nome dell'attrice-giornalista professionista impiegata presso la Rai — come esempio di giornalista beneficiata da tale lottizzazione.

MOTIVAZIONE. — La domanda dev'essere respinta nei confronti del giornalista, direttore ed editore del quotidiano in quanto l'articolo si limita a riportare fedelmente le dichiarazioni del Minisini, fonte attendibile in quanto sindacalista interno Rai.

La domanda merita accoglimento invece nei confronti del Minisini, in quanto le dichiarazioni dal medesimo rilasciate non sono state in alcun modo suffragate.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Diffusione del quotidiano.

92. *Sent. 31 agosto 1999, Matassa c. Sgarbi, RTI Reti Televisive Italiane S.p.A., Gori.*

FATTO. — Nel corso della trasmissione televisiva « Sgarbi quotidiani », andata in onda nei giorni 17, 18 e 23 ottobre 1995, il conduttore della stessa — commentando

la notizia relativa all'arresto di Giuseppe Voza, sovrintendente ai beni culturali di Siracusa — definiva l'attore ed il GIP del Tribunale di Palermo Tricoli persone incolte e moralmente corrotte. Inoltre, in relazione al suicidio del maresciallo dei carabinieri Lombardo, criticava l'inerzia della magistratura ed affermava che l'attore ed altri magistrati avevano fatto la loro fortuna soltanto con il nome della mafia.

MOTIVAZIONE. — Le espressioni pronunciate dal conduttore devono ritenersi gratuitamente ingiuriose e diffamatorie in quanto pronunciate dal consueto pulpito televisivo del polemista senza il minimo supporto probatorio. La condanna si estende anche al responsabile del programma ed alla società emittente in quanto gli stessi, pur avendone la cognizione e la possibilità, non hanno impedito la divulgazione di tale contenuto gravemente diffamatorio.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Gravità delle offese; 2) peculiarità del mezzo di diffusione; 3) reiterazione della condotta illecita (considerate le repliche della trasmissione, andata in onda sei volte in tre giorni).

93. *Sent. 31 agosto 1999, Tricoli c. Sgarbi, RTI Reti Televisive Italiane S.p.A., Gori, Canale 5 S.p.A.*

FATTO. — *Idem* come sopra.

MOTIVAZIONE. — *Idem* come sopra.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — *Idem* come sopra.

94. *Sent. 23 settembre 1999, Angeloni c. Toti, Fracassi. (Solo liquidazione del danno dopo sentenza penale).*

FATTO. — Sul quotidiano « Paese Sera » del 14 agosto 1986 veniva pubblicato un articolo dal titolo: « Frizzi e Lazio » nell'ambito del quale il ritiro dei calciatori della Lazio presso l'albergo-ristorante dell'attore venivano definiti un « disastro senza confini » ed un « martirio sconvolgente ».

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Gravità degli addebiti; 2) non eccessivo rilievo editoriale; 3) scarsa riconoscibilità dell'attore, non equiparabile a quella di un personaggio pubblico.

95. *Sent. 27 settembre 1999, Rossi c. Società Editrice Il Messaggero S.p.A., Anselmi, Cerami, Cubeddu, Martinelli, Rizzi, Sarzanini.*

FATTO. — Sul quotidiano Il Messaggero del 26-27-28-29 giugno 1994, dell'1-2-4-9 luglio 1994, del 13 novembre 1994, nonché del 13 marzo 1996, venivano pubblicati diversi articoli nell'ambito dei quali l'attore veniva definito persona « appartenente ai servizi segreti » e coinvolto nel « delitto dell'Olgiata ».

MOTIVAZIONE. — Gli articoli non risultano diffamatori, fatta eccezione per quello del 13 novembre 1994, in quanto i giornalisti informano doverosamente i lettori e la collettività dei fatti emersi nel corso delle indagini sul delitto dell'Olgiata, nonché sulle varie « piste » seguite dagli inquirenti. I fatti riportati possono ritenersi accertati in quanto riconosciuti dallo stesso interessato.

L'articolo del 13 novembre 1994 è invece diffamatorio in quanto il Rossi, agente di cambio, viene definito « spione », « addetto agli organigrammi dei servizi segreti » solo sulla base di vaghi elementi di collegamento emersi nel corso delle indagini, pertanto senza adeguate prove della veridicità di tali asserzioni.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Ampio spettro di diffusione del quotidiano; 2) notorietà ed autorevolezza dell'articolaista (Cerami); 3) particolare collocazione del pezzo giornalistico.

96. *Sent. 28 settembre 1999, Martellino c. Il Messaggero Editrice S.p.A., Anselmi, Martinelli.*

FATTO. — Sul quotidiano *Il Messaggero* del 27 aprile 1994 veniva pubblicato un articolo nel quale si accusava il dr. Martellino di avere scientemente omesso la verbalizzazione di informazioni rese da persona informata dei fatti con la complicità di un Ufficiale dei Carabinieri; informazioni che avrebbero consentito alla Procura di Roma di pervenire alla cattura di Michele Finocchi e di compiere più approfonditi accertamenti in merito alla posizione processuale di Pietro Mattei, implicato nell'inchiesta giudiziaria relativa all'omicidio della propria moglie contessa Alberta Filo della Torre.

MOTIVAZIONE. — Non è stato rispettato il requisito della verità dei fatti narrati.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Gravità dell'addebito; 2) diffusione del mezzo; 3) qualifica professionale della persona offesa (magistrato); 4) specifica pertinenza dell'accusa con la professione dell'attore; 5) diretto riferimento alla persona dell'attore.

97. *Sent. 28 settembre 1999, Vespa c. Società Editrice Il Messaggero S.p.A., Pilloli.*

FATTO. — Sul quotidiano *Il Messaggero* del 30 settembre 1996 veniva pubblicato un articolo nel quale la giornalista, oltre a riportare informazioni in merito alle vicende giudiziarie che avevano condotto all'arresto dell'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, riferiva dell'abbandono del tetto coniugale da parte di Bruno Vespa in seguito allo sgradevole coinvolgimento della moglie (magistrato) in tali vicende.

MOTIVAZIONE. — Falsità della notizia e completa carenza del requisito dell'utilità sociale della stessa.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Notorietà dell'attore (giornalista); 2) diffusione del quotidiano.

98. *Sent. 30 settembre 1999, Pompò c. Parlato, Soc. Coop. a r.l. Il Manifesto. (Solo liquidazione del danno dopo sentenza penale).*

FATTO. — Sul quotidiano *Il Manifesto* del 12 giugno 1985 veniva pubblicato un articolo dal titolo: *Affari neri-Nobiltà, finanza, mafia, P2: 28 a giudizio* » contenente apprezzamenti lesivi sulla persona dell'attore, il quale veniva indicato tra gli appartenenti ad un'organizzazione criminosa collegata con mafia e camorra.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Limitata diffusione del giornale; 2) modesto risalto della pubblicazione.

99. *Sent. 8 ottobre 1999, Discoteca Laziale s.r.l. c. Editrice Romana S.p.A., Cresci, Merola.*

FATTO. — Sul quotidiano *Il Tempo* del 13 novembre 1997 veniva pubblicato un articolo intitolato: « *Va all'asta la discoteca laziale* » nel quale si affermava che l'azienda istante era stata messa all'asta e si trovava dunque in u grave stato di decozione economica.

MOTIVAZIONE. — Assoluta carenza del requisito della verità della notizia o della verosimiglianza anche putativa delle informazioni divulgate.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Ampio spettro di diffusione della testata; 2) particolare impaginazione e collocazione del pezzo (che reca a grandi lettere

nel titolo la denominazione della società istante ed è riportato su sei colonne in cronaca di Roma; 3) l'indubbio ed evidente pregiudizio che ne è derivato all'attività commerciale dell'interessata dall'aver affermato «va all'asta la discoteca la-ziale», in quanto ciò equivale a dire che l'azienda è in grave decozione e non è quindi in grado di far fronte alle proprie obbligazioni).

100. *Sent. 8 ottobre 1999, Previti c. Travaglio, Cooperativa Giornalistica Mediatel a r.l., Vimercati.*

FATTO. — Sul quotidiano L'Indipendente del 24 novembre 1995 veniva pubblicato un articolo dal titolo «Tra l'Unto e Cinghiale fu amore a prima vista» nel quale il giornalista, riferendo dei rapporti tra l'on. Craxi e l'on. Berlusconi e rappresentando un quadro di corruzione e criminalità, inseriva il nome dell'attore tra quello di personaggi protagonisti di fatti criminosi.

MOTIVAZIONE. — Carezza del requisito della verità della notizia, in quanto nessuna rilevanza può avere il fatto che in epoca successiva alla pubblicazione di tale articolo l'attore sia stato effettivamente indagato da parte della Procura di Milano.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Qualità e posizione sociale della persona offesa (ministro della Repubblica uscente); 2) scarsa diffusione della testata giornalistica; 3) la parte diffamatoria dell'articolo riguardante l'attore è di poche righe ed il nome dell'on. Previti si stempera tra quelli di tanti altri.

101. *Sent. 11 ottobre 1999, Caiazza c. Grandi, Rinaldi, Editoriale L'Espresso S.p.A.*

FATTO. — Sul settimanale L'Espresso del 13 febbraio 1997 veniva pubblicato un articolo dal titolo: «Dottoressa che fa, si sveste?» nel quale si narra della cospicua adesione da parte delle giovani donne esercenti la professione medica al concorso pubblicitario indetto da una nota casa automobilistica svedese. Tale articolo era stato corredato dalla fotografia in costume da bagno dell'attrice, fotografia dalla medesima inviata per posta elettronica unitamente al proprio curriculum vitae.

MOTIVAZIONE. — La domanda merita accoglimento limitatamente alla lesione del diritto all'immagine fotografica dell'attrice, in quanto la pubblicazione di tale fotografia senza previo espresso consenso configura una lesione del più generale diritto alla riservatezza ed un vero e proprio abuso dell'immagine altrui a fini commerciali.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Diffusione del periodico; 2) dimensioni e collocazione della pagina contenente l'articolo.

102. *Sent. 12 ottobre 1999, Vieri c. Società Editrice Esedra s.r.l., Simeoni, Agenzia Giornalistica Italiana S.p.A.*

FATTO. — Sul quotidiano Il Giornale d'Italia del 28 novembre 1993 veniva pubblicato un articolo nel quale si riferiva dell'arresto del Vieri, da parte dei Carabinieri del Reparto Operativo di Roma, nel corso della nota indagine penale sulla cooperazione internazionale. Si riferiva inoltre che lo stesso — impiegato presso la direzione generale affari politici del ministero degli esteri — risultava indagato per abuso d'ufficio e ricettazione.

MOTIVAZIONE. — L'articolo è diffamatorio in quanto privo del requisito della verità delle notizie riportate. Il Vieri infatti non era stato arrestato, ma aveva ricevuto un avviso di garanzia ed una conseguente perquisizione domiciliare.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Particolare gravità dell'addebito mosso alla persona offesa; 2) ampio spettro di diffusione del quotidiano; 3) collocazione e ampiezza tipografica.

103. *Sent. 12 ottobre 1999, Rocca c. Società Editrice Il Messaggero, Anselmi, De Florio, Pasquinelli.*

FATTO. — Sul quotidiano Il Messaggero del 5 marzo 1996 venivano pubblicati due articoli ed una nota di presentazione (senza firma) nei quali si riferiva di un sequestro cautelativo disposto dalla Corte dei Conti nei confronti del Rocca — quale direttore generale capo del dipartimento dello spettacolo presso la Presidenza del Consiglio — in relazione ad un giudizio di responsabilità erariale per l'erogazione di agevolazioni all'industria cinematografica.

MOTIVAZIONE. — I suddetti articoli descrivono la vicenda giudiziaria — di sicuro interesse pubblico — che ha coinvolto il Rocca con diligenza e obiettività, per cui può affermarsi che i due giornalisti abbiano correttamente e legittimamente esercitato il diritto di cronaca. Mentre, per quel che concerne la nota di presentazione ed il titolo dei due articoli, può affermarsi la carenza del requisito della continenza in quanto negli stessi vi sono delle espressioni (es: «ras dello spettacolo») che eccedono i limiti dell'invocato diritto. La domanda va pertanto accolta nei confronti del direttore responsabile e della società editrice.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Non eccessiva gravità delle offese.

104. *Sent. 12 ottobre 1999, Lodigiani c. Mieli, Haver.*

FATTO. — Sul quotidiano Il Corriere della Sera del 26 dicembre 1992 veniva pubblicato un articolo così intitolato: «Tangenti - Altri cinque imprenditori interrogati da Vinci - Indagato Lodigiani - Pomezia e Frosinone, tre in carcere», nell'ambito del quale il Lodigiani veniva accusato d'essere coinvolto nell'inchiesta penale per corruzione relativa alla vicenda dei c.d. «palazzi d'oro».

MOTIVAZIONE. — L'articolo è lesivo dell'onore e reputazione del Lodigiani, in quanto il soggetto coinvolto nella menzionata inchiesta giudiziaria era in realtà il fratello di costui.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Gravità delle accuse; 2) diffusione del giornale; 3) precedente coinvolgimento della medesima impresa Lodigiani in vicende similari.

105. *Sent. 12 ottobre 1999, Savino c. S.p.A. Editrice L'Unità, Mennella, Fierro. (Solo liquidazione del danno dopo sentenza penale).*

FATTO. — Il 12 novembre 1992 veniva pubblicato un articolo sul quotidiano L'Unità che accusava l'attore (ufficiale dei Carabinieri) d'aver avuto rapporti con il noto boss catanese Santapaola e di avergli fornito un alibi in occasione dell'assassinio del Generale Dalla Chiesa.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) ampia diffusione del quotidiano; 2) particolare rilievo tipografico della notizia.

106. *Sent. 13 ottobre 1999, Martellino c. Società Editrice Il Messaggero, Anselmi, Martinelli.*

FATTO. — In data 5 luglio 1997 venivano pubblicati sul quotidiano Il Messaggero due articoli che accusavano il Martellino, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, di comportamenti dolosamente omissivi e di avere clamorosamente sbagliato le indagini relative all'omicidio di una donna.

MOTIVAZIONE. — L'articolo è diffamatorio in quanto le affermazioni negli stessi contenute non sono state supportate da alcuna prova e risultano chiaramente allusive di un comportamento scorretto e doloso dell'attore.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Rilevanza del fatto; 2) diffusione del giornale; 3) qualità della parte offesa.

107. *Sent. 13 ottobre 1999, Meneghetti c. Stocco, Calabrese, Società Editrice Il Messaggero S.p.A.*

FATTO. — Sul quotidiano *Il Messaggero* venivano pubblicati due articoli, in data 27 febbraio e 9 marzo 1997, nell'ambito dei quali l'attore veniva definito un « santone » a capo di una « setta esoterica » che facendo uso di « di tecniche di condizionamento per creare una totale dipendenza psichica » « strappa i ragazzi alle proprie famiglie ».

MOTIVAZIONE. — Gli articoli risultano diffamatori in quanto carenti del requisito della verità e del requisito della continenza, stante l'ingiustificata utilizzazione di accostamenti suggestionanti, mezze verità e toni scandalistici.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Gravità della diffamazione; 2) reiterazione della condotta.

108. *Sent. 21 ottobre 1999, Iacorossi c. Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., Rinaldi.*

FATTO. — Sul settimanale *L'Espresso* del 24 febbraio 1997 veniva pubblicato un articolo nel quale si narravano le vicende degli Editori Riuniti, definita « casa editrice al fallimento, così come l'ultimo dei suoi proprietari, Iacorossi, sull'orlo della bancarotta e della galera ».

MOTIVAZIONE. — L'articolo riporta notizie palesemente false riferite ad un noto imprenditore.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Portata altamente disonorevole della vicenda divulgata; 2) larghissima diffusione del mezzo; 3) posizione sociale della parte offesa.

109. *Sent. 22 ottobre 1999, Rolandi c. Interlinea Editrice s.c.r.l., Bontempelli.*

FATTO. — Sulla rivista *Fare Vela* nn. 98/95 e 102/95 venivano pubblicati due articoli nei quali si presentava il Rolandi, al momento Presidente italiano della FIV, come imitatore di basso rango del precedente Presidente, eletto esclusivamente grazie ad uno scambio di favori e corrotto moralmente, considerato il procedimento penale cui era stato sottoposto tempo prima.

MOTIVAZIONE. — Le pubblicazioni risultano diffamatorie in quanto si risolvono in una costruzione ingiuriosa e diffamatoria non supportata da alcun elemento oggettivo, anzi puntualmente smentita dall'attore.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Posizione sociale e professionale del soggetto leso.

110. *Sent. 26 ottobre 1999, Giancarli c. Iafrate.*

FATTO. — Sul giornale locale *Il Tiburno* veniva pubblicato, in data 8 maggio 1992, un articolo dal titolo « Padrone per forza » e l'occhiello « In casa d'altri », nel quale si riferiva di comportamenti scorretti ed ingiuriosi tenuti dall'attore nell'esercizio di alcuni diritti inerenti a beni immobili di pertinenza della convenuta.

MOTIVAZIONE. — Il contenuto dell'articolo è diffamatorio in quanto difettano in modo palese il riscontro della verità (eventualmente anche putativa) dei fatti narrati e la rilevanza pubblica dell'informazione fornita.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Scarsa lesività obiettiva dell'addebito mosso alla parte lesa (che avrebbe rivolto minacce all'controparte); 2) limitato spettro di diffusione del giornale (strettamente limitato all'area locale).

111. *Sent. 27 ottobre 1999, Pala c. Avanzini, Lambertini, L'Editrice Romana s.r.l.*

FATTO. — Sul quotidiano *Il Tempo* del 24 febbraio 1993 veniva pubblicato un articolo dal titolo «Quella donna non può fare la caposala a San Giovanni» nel quale veniva descritto il terribile trattamento subito dagli ammalati durante il ricovero ospedaliero a causa di gravi negligenze della caposala (incarico ricoperto dalla Pala sin dal 1990), in riferimento alla quale si affermava inoltre «che non aveva umanità, che non lavorava e che pertanto rubava solo i soldi dei contribuenti».

MOTIVAZIONE. — L'articolo è diffamatorio in quanto le espressioni usate sono certamente lesive della reputazione dell'attrice.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Collocazione della notizia (pagina dedicata alla cronaca); 2) assenza nel testo di qualsiasi riferimento espresso all'attrice; 3) qualifica professionale dell'attrice.

112. *Sent. 29 ottobre 1999, Scafuri c. Pacini Battaglia, Danesi, Mieli, RCS Editori S.p.A.*

FATTO. — Sul *Corriere della Sera* del 3 ottobre 1996 veniva pubblicato un ampio servizio giornalistico avente ad oggetto il procedimento giudiziario scaturito nell'arresto, tra gli altri, dell'amministratore delegato delle FF.SS. Nel contesto dell'articolo veniva inserita l'integrale trascrizione di un colloquio telefonico intercorso tra il Pacini Battaglia ed il Danesi contenente espressioni volgari nei confronti dell'attrice, responsabile della segreteria tecnica amministratore delegato delle FF.SS. dr. Lorenzo Necci.

MOTIVAZIONE. — La domanda non può essere accolta nei confronti del Pacini Battaglia e del Danesi in quanto ricorre nel caso di specie la particolarissima circostanza della divulgazione di un'intercettazione telefonica, ovverosia del contenuto di un colloquio svoltosi in condizioni di totale riservatezza tra due soggetti che non potevano prevedere la propalazione dello stesso.

La domanda merita invece accoglimento nei riguardi del Mieli e della RCS Editori S.p.A. in quanto gli stessi avrebbero dovuto controllare la veridicità del fatto oggetto dell'intercettazione, riportata tra l'altro con volgarità del linguaggio.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Gravità dell'offesa; 2) qualità personali e professionali dell'attrice; 3) particolare risalto dato alla notizia, aggravato dall'inserimento della stessa nel contesto di un episodio di cronaca giudiziaria di particolare interesse pubblico ed economico.

113. *Sent. 3 novembre 1999, G.e.R. Piantone c. Società Editrice Il Messaggero S.p.A., RCS Editori S.p.A., Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., L'Editrice Romana S.p.A., Società Cooperativa ANSA a r.l.*

FATTO. — Sui quotidiani *La Repubblica*, *Il Messaggero*, *Il Tempo*, *Il Corriere della Sera* del 5 ottobre 1996 venivano pubblicati degli articoli che definivano gli attori i sicuri autori di numerose truffe compiute ai danni dello Stato.

MOTIVAZIONE. — Gli articoli risultano diffamatori in quanto carenti del requisito della verità dei fatti riportati. Gli articoli infatti non si sono limitati a riportare solamente la notizia dell'avvenuto arresto degli attori, ma hanno svolto ulteriori considerazioni per far apparire la piena ed accertata colpevolezza degli stessi.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Grave contenuto diffamatorio dei fatti imputati agli attori; 2) notizia pubblicata su quotidiani di larghissima diffusione.

114. *Sent. 5 novembre 1999, PDS c. Mottola, Editrice Romana S.p.A, Paoli.*

FATTO. — Sul quotidiano *Il Tempo* del 5 e del 6 novembre 1993 venivano pubblicati due articoli intitolati rispettivamente: « Il PCI prese i soldi CEE ma non costruì case. La truffa in Toscana. Perquisite a Cagliari le sedi di PDS e PSI »; e « Spariti in Toscana centinaia di milioni di ECU », nell'ambito dei quali il PCI e le c.d. cooperative « rosse » venivano accusati d'aver incamerato illecitamente i fondi destinati alle regioni per la costruzione di unità abitative.

MOTIVAZIONE. — Gli articoli risultano diffamatori in quanto del tutto carenti dell'indispensabile requisito della verità delle notizie divulgate.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Contenuto altamente lesivo delle notizie riportate (pubblicate due giorni consecutivi); 2) posizione sociale di rilievo della danneggiata; 3) qualità della testata; 4) non eccessivo rilievo editoriale dato agli articoli.

115. *Sent. 22 febbraio 2000, Orlando c. Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., Monti, Milella.*

FATTO. — Sul settimanale *Panorama* veniva pubblicato, in data 17 aprile 1993, un articolo che indicava l'attore come soggetto legato ad ambienti mafiosi e coinvolto in vicende relative ad appalti illeciti.

MOTIVAZIONE. — La domanda merita accoglimento in quanto difetta il requisito della verità dei fatti divulgati.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Particolare gravità dell'addebito mosso alla parte lesa (all'epoca sindaco di Palermo), 2) ampia diffusione del settimanale; 3) collocazione de ampiezza tipografica della notizia; 4) la singolare coincidenza della temporale della pubblicazione proprio il giorno precedente la data del referendum, 5) diffusione ulteriore della notizia su tutta la stampa dell'epoca.

116. *Sent. 1 giugno 2000, Mennini c. Società Editrice IEI Istituto Editoriale Internazionale s.r.l., Cubeddu.*

FATTO. — Sul settimanale *30 Giorni* del 12 dicembre 1993 veniva pubblicato un articolo con il titolo: « Alla Chiesa non date spazio », nell'ambito del quale l'attore era annoverato tra gli appartenenti alla massoneria ed in particolare alla loggia P2.

MOTIVAZIONE. — L'articolo è diffamatorio in quanto i fatti narrati non sono stati in alcun modo provati.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Limitata diffusione del settimanale; 2) collocazione de ampiezza tipografica; 3) marginalità della citazione del nome dell'attore in un articolo dedicato ad altre vicende e personaggi; 4) gravità delle affermazioni dell'articolista.

117. *Sent. 3 luglio 2000, Bonsignore c. Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., Scalfari, Bolzoni.*

FATTO. — Sul quotidiano *La Repubblica* del 10 giugno 2000 veniva pubblicato un articolo intitolato: « Furenti i legali del boss. È uno stato peruviano », nell'ambito del quale — in seguito alla c.d. « Strage di Capaci - si accusava il Bonsignore », all'epoca questore di Catania, di avere commesso gravi superficialità e negligenze che avrebbero potuto evitare la strage stessa.

MOTIVAZIONE. — La domanda merita accoglimento in quanto le accuse rivolte all'attore non sono state supportate in alcun modo, ma al contrario smentite nel corso del giudizio stesso.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Gravità degli addebiti; 2) diffusione del quotidiano; 3) risalto dato alla notizia; 3) carica ricoperta dall'attore.

118. *Sent. 5 luglio 2000, D'Adamo c. Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A.*

FATTO. — Sul quotidiano La Repubblica del 27 novembre 1996 veniva pubblicato un articolo su due colonne intitolato: « Il retroscena - Le nuove carte arrivate da Brescia. Un numero fantasma tormenta Tonino », nel quale al fine di dimostrare che Di Pietro non era « senza macchia » si parlava di un conto corrente di una Banca estera intestato alla moglie dello stesso e all'attore. D'Adamo, noto imprenditore, veniva presentato come un « maneggione », « legato ad affaristi di dubbia moralità ».

MOTIVAZIONE. — L'articolo è diffamatorio in quanto contiene riferimenti alla persona dell'attore privi non solo della verità obiettiva ma anche di quella putativa.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Gravità dell'offesa; 2) diffusione dello stampato.

119. *Sent. 6 luglio 2000, Schmidlin c. E. Qui. Editrice Quotidiani Indipendenti S.p.A., Diaconale, Zoratto.*

FATTO. — Sul quotidiano L'Opinione del 16 novembre 1996 veniva pubblicato un articolo intitolato: « Ministero semibuffo in quattro atti » nel quale erano stati riportati stralci di articoli giornalistici pubblicati su altre testate in merito alla c.d. inchiesta giudiziaria sulla Cooperazione. L'attore, in particolare, era stato accusato d'aver percepito tangenti « nell'ordine del 4 o 5% quando era ambasciatore e in misura ancora più consistente all'epoca in cui divenne Direttore Generale della Cooperazione allo Sviluppo ».

MOTIVAZIONE. — La pubblicazione è diffamatoria in quanto la notizia divulgata non è stata supportata da alcuna prova e tale, in ogni caso, non può essere considerata la diffusione della medesima notizia da parte di altri organi di informazione.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Gravità dell'addebito, anche in considerazione delle qualità professionali del soggetto lesa; 2) diffusione dello stampato.

120. *Sent. 10 luglio 2000, Maiolo c. Rinaldi, Quaranta.*

FATTO. — Sul numero 48 del settimanale L'Espresso del 4 dicembre 1997 veniva pubblicato un articolo dal titolo « Il Polo delle nullità », avente ad oggetto un ampio e sarcastico « dossier » sugli esponenti del Polo della Libertà. Gli stessi erano stati suddivisi in una tipologia di carattere « dantesco » e l'attrice, in particolare, era stata inserita nel girone dei « rissosi » e degli « immodesti » e definita come « ex rifondatrice comunista », « una soubrette del garantismo che passava attraverso tragedie umane come se fossero corse campestri ».

Sul numero 17 del medesimo settimanale del 30 aprile 1998 veniva pubblicato un altro articolo che si occupava dell'attrice definendola « ex Manifesto, ex Rifondazione, se va avanti così quasi ex Forza Italia, viene impasticcata, poi convinta di trovarsi ad una festa per l'impiccagione di Borrelli, infine fatta ballare sul palco da un Claudio Scajola più fatto di lei e certo di trovarsi con la Prestigiacomo ».

MOTIVAZIONE. — Gli articoli risultano diffamatori in quanto il diritto di critica e di satira non può trasformarsi in diritto al libero insulto mediante l'utilizzo di

espressioni che si concretano in un mero dileggio ed in una inutile aggressione morale alla persona ed alla dignità.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Gravità delle accuse in relazione alle qualità personali e professionali dell'attrice; 2) diffusione del periodico (uno dei più noti in sede nazionale).

121. *Sent. 11 luglio 2000, Vitalone W., Venditti, Vitalone A., Vitalone V., c. Leonzi.*

FATTO. — Il 21 agosto 1993 sul quotidiano *Il Paese Sera* veniva pubblicato un articolo intitolato « Saga di famiglia targata DC » nel quale si riportavano le vicende giudiziarie di Vitalone W, nonché quelle professionali del Vitalone V. Di quest'ultimo si affermava, in particolare, che « per anni era stato il padre padrone dell'ospedale di Zagarolo: andava al lavoro quando voleva, costringendo i pazienti ad attese di ore. Alla fine venne cacciato con un provvedimento del consiglio di amministrazione ».

MOTIVAZIONE. — La domanda non può essere accolta per quel che riguarda l'attore W. Vitalone in quanto la giornalista si è limitata a riportare le notizie in suo possesso nella loro oggettiva verità e realtà, senza adoperare espressioni non pertinenti o comunque offensive.

Merita accoglimento invece la domanda dell'attore V. Vitalone in quanto le notizie divulgate trovano solo un generico e del tutto insufficiente riferimento nel verbale del consiglio di amministrazione dell'ospedale.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Ridotto ambito di diffusione del quotidiano *Il Paese Sera*; 2) collocazione e ampiezza tipografica della notizia; 3) scarsa lesività della notizia fornita (che trova comunque parziale riferimento nel verbale del consiglio di amministrazione).

122. *Sent. 12 luglio 2000, Camelo c. Editrice Romana S.p.A., Mottola, Romiti.*

FATTO. — Sul quotidiano *Il Tempo* del 13, 14 e 15 giugno 1996 venivano pubblicati alcuni articoli nell'ambito dei quali l'attore veniva indicato come magistrato indagato dal Secit per evasione fiscale sui compensi di diversi miliardi, che rischiava il trasferimento o la sospensione dal suo incarico di Presidente del Tribunale di Civitavecchia.

MOTIVAZIONE. — Il carattere diffamatorio delle pubblicazioni in oggetto deriva dalla carenza assoluta del requisito della verità dei fatti narrati.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Gravità degli addebiti; 2) qualità personali e professionali della persona offesa; 3) diffusione del quotidiano.

123. *Sent. 12 luglio 2000, Vitalone W. c. Andriolo, Mennella, L'Arca Società Editrice dell'Unità.*

FATTO. — Sul quotidiano *L'Unità* del 9 febbraio 1995 veniva pubblicato un articolo dal titolo « Il segreto dello strano suicidio di Capri », che indicava l'attore come coinvolto nel presunto suicidio di Nada Grohovac, avvenuto a Capri nell'autunno del 1988.

MOTIVAZIONE. — L'articolo è diffamatorio in quanto nel ricostruire la vicenda della morte della Grohovac il giornalista ha usato espressioni insinuanti e allusive sul ruolo avuto dall'attore nella vicenda, ingenerando nel pubblico la convinzione che il predetto fosse l'autore dell'omicidio.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Gravità degli addebiti; 2) diffusione del quotidiano.

124. *Sent. 14 luglio 2000, Meneghetti c. Ministero dell'Interno.*

FATTO. — Nell'ambito di un Rapporto del Ministero dell'Interno del 1998, divulgato dall'ANSA e da diverse testate giornalistiche, l'Associazione di Ontopsicologia fondata dall'attore veniva definita una « psicosecca non riconosciuta dalla scienza ufficiale » e il Meneghetti stesso un « pluripregiudicato » che faceva uso di pratiche illecite.

MOTIVAZIONE. — Il carattere diffamatorio della pubblicazione deriva dalla mancanza del requisito della verità dei fatti divulgati, smentiti dalla documentazione prodotta in giudizio.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Gravità degli addebiti, 2) diffusione delle notizie.

125. *Sent. 15 luglio 2000, Andrei c. Perrelli, Fallimento TES Teledizioni Speciali S.p.A.*

FATTO. — In due pezzi giornalistici pubblicati sulla rivista sportiva Special Sport nel dicembre 1987 e nel gennaio 1988, che trattavano del presunto uso di sostanze « doping » nell'ambiente dell'atletica leggera, era stata pubblicata abusivamente la fotografia dell'attore.

MOTIVAZIONE. — La pubblicazione è diffamatoria in quanto induce il lettore a ritenere colpevole l'attore, noto sportivo, d'aver fatto uso di sostanze anabolizzanti senza che sia stata raggiunta alcuna prova certa al riguardo.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Limitato ambito di diffusione della rivista; 2) collocazione ed ampiezza tipografica che si è voluta dare agli articoli; 3) particolare gravità dell'addebito mosso alla parte lesa.

126. *Sent. 17 luglio 2000, Minoli c. Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., Rinaldi, Gallucci.*

FATTO. — Sul numero 42 della rivista settimanale L'Espresso del 17 ottobre 1996 veniva pubblicato un articolo intitolato: « Come un treno va la Minoli S.p.A. », con occhio « Rai - Ferrovie - Il contratto dello scandalo », nell'ambito del quale l'attore figurava come un personaggio molto potente all'interno della Rai. Minoli avrebbe infatti favorito un accordo della Rai stessa con l'ex Amministratore Delegato della Ferrovie, in virtù del quale in cambio di una cospicua somma di denaro avrebbe garantito pubblicità occulta alle Ferrovie stesse.

MOTIVAZIONE. — L'articolo è diffamatorio in quanto i fatti narrati non sono stati supportati con adeguate prove.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Diffusione del settimanale; 2) visibilità tipografica dell'articolo; 3) posizione economico-sociale dell'attore.

127. *Sent. 19 luglio 2000, Guglielmucci c. Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A., La Volpe.*

FATTO. — Nel corso del telegiornale delle ore 13.00, trasmesso da Rai Due in data 1 aprile 1993, veniva trasmesso un servizio che dava notizia dell'inchiesta penale che aveva coinvolto due magistrati, indagati per corruzione aggravata a seguito delle rivelazioni del pentito di camorra Pasquale Galasso, nonché altri quattro magistrati (tra i quali l'attore) che avrebbero ricevuto avvisi di garanzia dalla Procura di Napoli.

MOTIVAZIONE. — La domanda merita accoglimento in quanto le notizie divulgate in merito al presunto coinvolgimento dell'attore nell'inchiesta penale in oggetto di-

fettano del tutto del requisito della verità o quantomeno dell'attendibilità e verosimiglianza della notizia stessa.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Ampio spettro di diffusione del mezzo televisivo utilizzato dai convenuti (telegiornale nazionale delle ore 13.00); 2) collocazione e ampiezza informativa che si è voluto dare alla notizia (inserita in un servizio dedicato all'inchiesta per corruzione aggravata); 3) particolare gravità dell'addebito mosso alla parte lesa (anche in considerazione del ruolo all'epoca rivestito dall'attore).

128. *Sent. 20 luglio 2000, Spairani c. D'Avanzo.*

FATTO. — In alcuni articoli pubblicati sul giornale L'Opinione in data 9 e 16 settembre 1994 e sul giornale L'Italia settimanale il 2 novembre 1994, l'attore veniva accusato d'essere in sostanza un personaggio legato alla c.d. Prima Repubblica ed alle pratiche di lottizzazione del potere in auge in quegli anni, e d'essere stato collocato al posto di dirigente Rai esclusivamente in virtù dei propri legami politici con il vecchio PSI e soprattutto con l'ambiente craxiano.

MOTIVAZIONE. — Le notizie divulgate difettano del tutto dell'indispensabile requisito della verità dei fatti narrati.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Ambito di diffusione dei giornali; 2) collocazione ed ampiezza tipografica degli articoli stessi; 3) rilevanza degli addebiti mossi all'interessato.

129. *Sent. 20 luglio 2000, Lo Bianco c. Turrini.*

FATTO. — Nel gennaio 1994 veniva pubblicato sul periodico professionale Fronte Stomatologico un articolo recante il titolo: « Fantaodontoiatria - Avvenne domani » nel contesto del quale figurava la seguente frase: « Lo Bianco venne arrestato a Malindi (Kenya) per detenzione di sostanze stupefacenti ».

MOTIVAZIONE. — L'articolo è diffamatorio in quanto non sono stati rispettati i canoni di verità, contenutezza e obiettività che debbono necessariamente presiedere ad ogni attività di diffusione di notizie. In particolare, l'aver inserito una notizia fantastica in un contesto veritiero non può non trarre in inganno il lettore e fargli quanto meno ipotizzare che anche la notizia falsa corrisponda a realtà.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Limitato ambito di diffusione del periodico professionale Fronte Stomatologico; 2) collocazione e ampiezza tipografica che si è voluto assegnare al dato in contestazione; 3) l'uso di accorgimenti (il titolo, il riquadro informativo sul film « Accadde domani »), volti comunque ad attenuare la portata assertiva delle notizie fornite (che possono dunque avere avuto efficacia su una parte del pubblico).

130. *Sent. 21 luglio 2000, Ferrari c. Malaspina, Rinaldi, Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A.*

FATTO. — Sul numero 47 del settimanale L'Espresso del 27 novembre 1997 veniva pubblicato un articolo intitolato: « Diplomazia-Valzer delle feluche- Cosa non si fa per andare a Rabat- ambasciatori targati PSI. Altri DC. E qualcuno dalla carriera non brillantissima. Lw ultime 17 nomine della Farnesina fanno spuntare una fronda degli esclusi. Ma chi le ha decise? ». Nell'ambito di tale articolo l'attore veniva indicato tra coloro rimasti coinvolti nello scandalo dei « visti facili » concessi dall'ambasciata italiana a Manila, con la precisazione che lo stesso era stato richiamato a Roma in conseguenza di ciò.

MOTIVAZIONE. — L'articolo è diffamatorio in quanto i fatti narrati non corrispondono all'indispensabile requisito della verità.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Gravità dell'addebito; 2) qualifica professionale della persona offesa; 3) pertinenza dell'accusa mossa in relazione a tale ambito professionale; 4) diretto riferimento alla persona dell'attore.

131. *Sent. 22 luglio 2000, Sgarbi c. Fracassi, Turone, Libera Informazione Editrice S.p.A.*

FATTO. — Sul periodico *Avvenimenti* del 22 marzo 1995 veniva pubblicato un articolo intitolato: « Il prosciutto Parmacotto è uno schifo - Ma gli chiedo scusa per averlo paragonato a Sgarbi », nel contesto del quale l'attore veniva definito « un essere di infimo livello morale, di animo laido che Berlusconi utilizza in qualità di truce manganellatore verbale e che fa uso della propria intelligenza per farne, talora con trivialità nauseante, un uso criminale ».

MOTIVAZIONE. — L'articolo risulta diffamatorio in quanto il giornalista fa un uso distorto del diritto di critica che è scaduto in mera ingiuria e contumelia.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Limitato ambito di diffusione del periodico; 2) collocazione e ampiezza tipografica che si è voluta dare alla notizia; 3) scarsa valenza lesiva, sia sotto il profilo individuale che sotto quello più generale, degli epiteti offensivi rivolti allo Sgarbi (che è abituato a ricevere e soprattutto ad usare un'eccessiva vena polemica).

132. *Sent. 31 luglio 2000, Caprioglio, Bianconi, Marini c. Liguori, RTI Reti Televisive Italiane S.p.A.*

FATTO. — In data 26 maggio 1995, nel corso della trasmissione « Studio Aperto », veniva mandato in onda uno speciale sull'arresto del Presidente di Publitalia, accostando lo stesso alle immagini della guerra in Bosnia e definendolo « un'azione di violenza » compiuto da « magistrati serbi che prendono ostaggi, colpiscono civili, per arrivare a fiaccare quella che considerano la resistenza del bersaglio grosso, in questo caso la Fininvest e proprio nel periodo dell'impegno per il Referendum »

MOTIVAZIONE. — L'articolo è diffamatorio in quanto la critica alla magistratura e si è risolta in un attacco personale, eccessivo, violento ed esplicito ai magistrati di Torino.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Ampia diffusione del servizio televisivo a livello nazionale; 2) contesto nel quale si inserisce la critica: tematica di indubbio interesse sociale e politico.

133. *Sent. 31 luglio 2000, De Luzenberger, Menditto, Nocera, Piscitelli c. L'Editrice Romana S.p.A. Editoriale de Il Tempo, Padovani, Caccavalle.*

FATTO. — Sul quotidiano *Il Tempo* veniva pubblicato, in data 30 ottobre 1992, un articolo intitolato: « Giustizia e politica ai ferri corti », nell'ambito del quale gli attori — all'epoca Sostituti Procuratori della Repubblica presso il Tribunale di Napoli — venivano accusati d'aver adottato provvedimenti illegittimi nei confronti di tre parlamentari « quali pretesti usati da magistrati spregiudicati per delegittimare i politici cui sono ostili ».

MOTIVAZIONE. — La domanda merita accoglimento in quanto risulta carente l'indispensabile requisito della verità dei fatti narrati, Inoltre, la diffamazione può perpetrarsi non solo attribuendo fatti o qualità offensive a determinate persone, ma anche sviluppando un discorso in forma dubitativa mediante l'impiego di espressioni insinuanti, allusive e sottintese.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Gravità dell'addebito; 2) diffusione del mezzo; 3) peculiare collocazione dell'articolo (articolo di fondo); 4) qualifica pro-

fessionale dell'offeso; 5) pertinenza dell'accusa riguardo allo specifico ambito professionale, 6) mancata indicazione dei nomi delle persone diffamate.

134. *Sent. 2 agosto 2000, Liotta c. Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., Scalfari, Bolzoni.*

FATTO. — Sul quotidiano *La Repubblica* del 14 aprile 1994 veniva pubblicato un articolo intitolato: «Quella bandiera sul balcone del boss», nell'ambito del quale si affermava che l'attore avrebbe avuto stretti legami di amicizia con l'on. Salvo Lima e si lasciava intendere chiaramente che, al pari di quest'ultimo, anch'egli avrebbe avuto compromissioni con ambienti mafiosi.

MOTIVAZIONE. — L'articolo risulta diffamatorio in quanto difetta il requisito della verità dei fatti divulgati. Inoltre, l'offesa alla reputazione si può realizzare non solo con l'impiego di mezzi estrinsecamente diffamatori, ma anche attraverso un uso sleale, volutamente poco chiaro del linguaggio.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Ampio spettro di diffusione del quotidiano; 2) collocazione e ampiezza tipografica che si è voluta dare alla notizia, 3) particolare gravità dell'addebito mosso alla parte lesa.

135. *Sent. 5 settembre 2000, Capitta c. Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., Rinaldi.*

FATTO. — Sul settimanale *L'Espresso* del 30 aprile 1998 veniva pubblicato un articolo intitolato: «Santa Lorella sexy» nell'ambito del quale si affermava che l'attore «in vena di fatturare» non aveva scrupoli ad esortare la moglie Lorella Cuccarini «a scosciarsi e a mostrarsi [...] ad offrire tutte le spezie che aveva sino ad ieri sottratto al suo pubblico, [...] a dimenarsi e a mostrare le natiche [...] ad avvicinarsi ad un palo nella cosiddetta love dance e a sospirare, togliendosi di qua e di là [...]».

MOTIVAZIONE. — L'articolo è diffamatorio in quanto risulta diretto in modo evidente a demolire la figura dell'attore con apprezzamenti pesanti sulle qualità morali del medesimo.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Notorietà della persona offesa (autore di programmi televisivi); 2) ampia diffusione e tiratura del giornale.

136. *Sent. 15 settembre 2000, Necci c. Di Piazza, Pilolli, Calabrese, Società Editrice Il Messaggero S.p.A.*

FATTO. — Sul quotidiano *Il Messaggero* venivano pubblicati in data 21 e 23 settembre 1996 due articoli così intitolati: «Fatti che la gente deve sapere» e «Alla corte di Chicchi, fra arabi e belle donne, tangenti, faccendieri, amici di amici: tutti i nomi dello scandalo dalla A alla Z; segretarie fedeli, complotti e denaro a fiumi»; una fotografia dell'attrice in data 24 settembre 1996 con la didascalia «Bonolis in pena per Alessandra»; un articolo in data 30 settembre 1996 con foto dell'attrice ed il seguente titolo: «Signore di prima classe sui vagoni di Trenopoli- tutte le donne dello scandalo: mogli, figlie, amanti, accusate, accusatrici, amiche delle amiche»; ed infine una foto dell'attrice, in data 22 ottobre 1996, con la didascalia «Lo shopping di Paola e Alessandra, moglie e figlia di Necci, ieri a Roma».

Nel contesto di tali articoli si affermava che da alcune intercettazioni telefoniche era emerso che l'attrice, sfruttando il nome del padre che ricopriva la carica di amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, aveva ottenuto non meglio specificati incarichi professionali e consulenze dal finanziere Pacini Battaglia che in realtà costituivano meri pretesti per dazioni di denaro per centinaia di milioni di lire annue, la cui unica ragion d'essere era da ricercare nella volontà di Pacini Battaglia di ingraziarsi Lorenzo Necci.

MOTIVAZIONE. — La diffamatorietà di tali pubblicazioni deriva dalla mancata produzione di prove atte a dimostrare la veridicità di quanto nelle stesse affermato

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Posizione sociale dell'attrice; 2) diffusione del quotidiano.

137. *Sent. 15 settembre 2000, D'Avossa c. Sarzanini, Calabrese, Società Editriche Il Messaggero S.p.A.*

FATTO. — Sul quotidiano *Il Messaggero* del 18 e 19 marzo 1997 venivano pubblicati due articoli, rispettivamente intitolati: « Scacco matto alla mafia russa — Quindici arresti. Indagati Grotti, ex vice presidente Eni ed il Generale D'Avossa »; e « Affari con Olivetti e Armani », nell'ambito dei quali l'attore veniva indicato come indagato in associazione mafiosa in quanto complice dell'organizzazione malavitosa russa « Brigata del Sole », con il compito di collaborare nella gestione dei capitali e delle attività commerciali.

MOTIVAZIONE. — La domanda merita accoglimento in quanto risulta carente il requisito della verità, almeno putativa, delle notizie riportate.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Posizione sociale dell'attore; 2) notevole diffusione del quotidiano.

138. *Sent. 18 settembre 2000, Socillo c. Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., Rinaldi, Gallucci.*

FATTO. — Sul settimanale *L'Espresso* del 3 febbraio 1995 e del 1 marzo 1996 venivano pubblicati due articoli rispettivamente intitolati: « Video nero su tutti i canali - gli uomini di Fini nei posti chiave della Rai » e « Destra in affanno. Le mani di AN sulla Rai: Eiar Eiar alalà », nell'ambito dei quali l'attore, definito « picchiatore nero », veniva collocato in un'operazione di lottizzazione politica che ne mortificava la professionalità.

MOTIVAZIONE. — La domanda merita accoglimento in quanto risultano superati i limiti del legittimo esercizio del diritto di critica, in quanto la stessa si traduce in un'aggressione determinata dal deliberato proposito di screditare.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Qualità dell'offesa; 2) diffusione del settimanale; 3) visibilità dell'articolo; 4) posizione economico-sociale dell'attore.

139. *Sent. 18 settembre 2000, Floresta c. Rinaldi, Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A.*

FATTO. — Sul settimanale *L'Espresso* del 19 novembre 1995 veniva pubblicato, nell'ambito di un servizio più ampio intitolato « La destra e la mafia », un articolo che accusava l'attore d'aver intrattenuto rapporti d'affari con Gioacchino La Barbera, uno dei killer della strage di Capaci, e d'essere indagato per traffico d'armi.

MOTIVAZIONE. — L'articolo è diffamatorio in quanto del tutto carente dell'indispensabile requisito della verità dei fatti narrati.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Diffusione del giornale; 2) rilievo e notorietà del soggetto colpito; 3) taglio e tenore dell'articolo.

140. *Sent. 19 settembre 2000, Gennaro c. Editrice Il Messaggero S.p.A., Calabrese, Caporale.*

FATTO. — Sul quotidiano *Il Messaggero* del 21 giugno 1996 veniva pubblicato un articolo intitolato « Toghe sporche, spunta l'avvocato dei misteri », nell'ambito

del quale il nome dell'attore (magistrato) veniva inserito tra quelli dei giudici disponibili in qualche modo a mercanteggiare la loro funzione per ottenere a loro volta favori.

MOTIVAZIONE. — L'articolo è diffamatorio in quanto pur trattandosi di argomenti aventi rilevanza sociale, trattati con correttezza espositiva, non si può fare a meno di rilevare la mancata aderenza alla verità dei fatti narrati.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Personalità dell'offeso; 2) gravità del fatto addebitato; 3) diffusione del quotidiano a carattere nazionale.

141. *Sent. 21 settembre 2000, Miller c. Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., Scalfari, Ragone.*

FATTO. — In data 9, 10, 13 e 15 marzo 1994, venivano pubblicati sul quotidiano La Repubblica alcuni articoli che attribuivano all'attore (all'epoca sostituto procuratore presso la Procura di Napoli) frequentazioni con personaggi della criminalità organizzata finalizzata anche al reperimento di convegni amorosi presso una struttura alberghiera, notoriamente utilizzata dai clan camorristici per rifugio ed incontri con donne compiacenti.

MOTIVAZIONE. — La domanda non può essere accolta per quel che concerne gli articoli pubblicati in data 9, 10 e 13 marzo 1994, in quanto sono stati rispettati i noti requisiti del legittimo esercizio del diritto di cronaca. Risultano diffamatori, invece, gli articoli pubblicati il 15 marzo 1994 in quanto dagli stessi emerge una volontà offensiva, risultando utilizzate forme di esposizioni distorcenti la realtà e fonti di notizie sintomo di una non diligente né seria ricerca della verità.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Attività professionale del soggetto danneggiato; 2) entità del fatto in relazione al tenore della notizia di cronaca; 3) qualità della testata; 4) successivo comportamento della testata giornalistica nell'informare tempestivamente ed adeguatamente il lettore dell'archiviazione dell'indagine nei confronti dell'attore.

142. *Sent. 26 settembre 2000, Rutelli c. Parenti.*

FATTO. — Nel corso di un dibattito svoltosi in Roma in data 4 novembre 1997, nella Sala della Promoteca del Campidoglio, organizzato dal Sindacato Cronisti Romani tra i candidati alla carica di Sindaco di Roma per le elezioni amministrative del 16 novembre 1997, cui avevano partecipato come candidati sia l'attore che l'on. Parenti, quest'ultima aveva messo in dubbio l'onestà del Rutelli con accuse di clientelismo nelle procedure di aggiudicazione degli appalti del Comune di Roma. Tali affermazioni erano state poi ribadite dalla convenuta e divulgate dal quotidiano Il Tempo del 5 novembre 1997.

MOTIVAZIONE. — Le affermazioni dell'on. Parenti risultano diffamatorie, data l'impossibilità di configurare in favore della medesima l'invocata esimente dell'esercizio del diritto di critica politica per difetto dell'imprescindibile presupposto della verità, anche solo putativa, dei fatti posti a fondamento delle svolte argomentazioni critiche.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Posizione sociale dell'attore; 2) circostanze in cui vennero rese le offese; 3) ampia tiratura del quotidiano Il Tempo.

143. *Sent. 28 settembre 2000, Vitalone C. e Vitalone W. c. Bocca, Scalfari, Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A.*

FATTO. — Sul quotidiano La Repubblica del 4 settembre 1993 veniva pubblicato un articolo così intitolato: «Addio Lugano bella i ladroni van via», nell'ambito

del quale il giornalista, prendendo a pretesto alcune indagini giudiziarie che aveva visti imputati gli attori per accuse poi rivelatesi calunniose, li aveva gratuitamente definiti «ladri arroganti per troppi anni impuniti» e «potenti corrotti».

MOTIVAZIONE. — L'articolo è diffamatorio in quanto lungi dall'effettuare un legittimo resoconto delle vicende giudiziarie dagli attori, ha realizzato un gratuito attacco personale all'onorabilità degli stessi, avendo formulato a loro carico, in termini di assoluta certezza, precise accuse di responsabilità in fatti penalmente rilevanti all'epoca privi di sufficienti riscontri probatori.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Ampia tiratura del quotidiano; 2) posizione sociale degli attori; 3) gravità delle offese.

144. *Sent. 29 settembre 2000, Freda c. Bocca, Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A. (Solo liquidazione del danno dopo sentenza penale).*

FATTO. — Sull'inserito Il Venerdì del quotidiano La Repubblica del 6 gennaio 1989 veniva pubblicato un articolo dal titolo: «Giovanni Ventura è un avventuriero piccolo piccolo» che attribuiva all'attore fatti gravissimi, quali la strage di Piazza Fontana.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Diffusione del giornale; 2) gravità degli addebiti; 3) intensità del dolo, 4) posizione sociale del soggetto.

145. *Sent. 2 ottobre 2000, Paraggio c. De Michelis.*

FATTO. — In un'intervista pubblicata su il quotidiano Il Messaggero del 23 ottobre 1997, il De Michelis, traendo spunto dall'ordinanza del 21 ottobre 1997 del Tribunale Penale che aveva dichiarato la nullità del decreto di rinvio a giudizio al termine di una vasta inchiesta nel campo della cd. cooperazione allo sviluppo, aveva accusato l'attore (all'epoca P.M. presso la Procura di Roma) d'aver inventato la sua imputazione per concussione per un pregiudizio di ordine ideologico.

MOTIVAZIONE. — La domanda merita accoglimento, in quanto non possono essere coperte dalla scriminante dell'esercizio del diritto di critica accuse di asservimento della funzione giudiziaria ad interessi personali, partitici, politici ed ideologici, ovvero accuse di strumentalizzazione della detta funzione per il conseguimento di finalità divergenti da quelle dell'amministrazione della giustizia.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Gravità dell'offesa, soprattutto in relazione alle qualità connesse al ruolo istituzionale del magistrato; 2) intensità del dolo (essendo l'autore ben a conoscenza dei fatti da lui maliziosamente distorti a fini strumentali); 3) diffusione del quotidiano specificamente locale, oltre che nazionale.

146. *Sent. 3 ottobre 2000, Hotel Cicerone s.r.l. c. A/S Dagbladet Politiken.*

FATTO. — Sul quotidiano danese «Ekstra Bladet» venivano pubblicati due articoli, in data 6 e 11 maggio 1997, che attribuivano la responsabilità della morte del giornalista Orson Nielsen e di un altro turista tedesco, contagiati da legionellosi, all'impianto di ventilazione dell'Hotel Cicerone, ove prima della morte entrambi avevano soggiornato.

MOTIVAZIONE. — La domanda merita accoglimento in quanto risulta di tutta evidenza che due fatti veri (morte del giornalista e del turista) sono stati impropriamente collegati in una sintesi di stile e sapore scandalistico, e pur in mancanza di probanti e decisivi elementi di conferma è stata ipotizzata una pretesa ed indimostrata responsabilità dell'Hotel Cicerone.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Spettro di diffusione del quotidiano; 2) collocazione ed ampiezza tipografica che si è voluta dare alla notizia; 3) particolare gravità dell'addebito mosso alla parte lesa.

147. *Sent. 17 luglio 2000, Minoli c. Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., Rinaldi, Gallucci.*

FATTO. — Sul settimanale L'Espresso del 17 ottobre 1996 veniva pubblicato un articolo dal titolo: « Come un treno va la Minoli S.p.A » e con occhiello: « Rai-Ferrovie-Il contratto dello scandalo », nell'ambito del quale si affermava che il Minoli avrebbe favorito un accordo tra la Rai e l'ex amministratore delegato delle Ferrovie Necci, in virtù del quale in cambio di una cospicua somma di denaro l'attore avrebbe garantito una pubblicità occulta alle Ferrovie stesse.

MOTIVAZIONE. — L'articolo ha un contenuto diffamatorio in quanto i fatti addebitati all'attore non sono stati in alcun modo provati.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Diffusione del settimanale; 2) visibilità dell'articolo; 3) posizione economico-sociale dell'attore.

148. *Sent. 6 ottobre 2000, De Mita c. Mauro, Messina, Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A.*

FATTO. — Il 24 settembre 1996 veniva pubblicato sul quotidiano La Repubblica un articolo intitolato: « L'irrefrenabile tentazione del lusso » e l'occhiello « ville, attici, abiti firmati il mito dell'apparenza da Pomicino a Necci », corredato dalla fotografia dell'attrice e da quella di Alessandra Necci.

In tale articolo, contenete una serie di ostentazioni di ricchezze dovute al denaro facile delle tangenti da parte di uomini politici, si affermava nella parte finale il seguente testo: « Il lusso e le figlie, ecco una miscela che può confondere la mente di un padre, che sia un supermanager come Necci o un potentissimo come Pomicino. E chissà, forse fu per amore della figlia Antonia che otto anni fa Ciriaco De Mita decise di lasciare la vecchia casa della periferia romana per andare in un mega attico di Via del Tritone.[...] ».

MOTIVAZIONE. — La collocazione, la veste tipografica e l'architettura della composizione offrono elementi per stabilire un diretto rapporto causale tra i fatti corruttivi e la persona di Antonia De Mita, anche visivamente collocata tra i protagonisti ed i beneficiari di tali riprovevoli episodi.

Tutto contrasta dunque con il rispetto dell'altrui reputazione e riservatezza, nonché con l'obbligo di limitare le intromissioni nella sfera privata a ciò che possa correttamente contribuire alla formazione della pubblica opinione su fatti oggettivi e rilevanti per la collettività.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Ampia diffusione del quotidiano; 2) obiettiva gravità delle espressioni diffamatorie; 3) notevole intensità del dolo dell'autore espressa nell'aver coordinato tutte le componenti giornalistiche con maliziosi accostamenti e manipolazioni; 4) momento di commissione del fatto, caratterizzato da una crociata dei mezzi di informazione contro profittatori e corrotti; 5) qualità della persona offesa (figlia di un noto uomo politico).

149. *Sent. 10 ottobre 2000, Maesano c. Mottola, L'Editrice Romana S.p.A.*

FATTO. — In data 18 marzo 1994 veniva pubblicato sul quotidiano il Tempo un articolo intitolato: « Arrestato Libero Maesano fiancheggiatore delle BR », nel quale si riferiva che l'attore, esponente di autonomia operaia, dopo essersi rifugiato in Francia, era ritornato clandestinamente in Italia, arrestato mentre era in visita dai genitori della moglie e condannato a due anni quale fiancheggiatore delle BR.

MOTIVAZIONE. — Il testo ed il titolo dell'articolo hanno una capacità diffamatoria diretta ed immediata in quanto l'autore descrive in maniera distorta e parziale il percorso giudiziario del Maesano, e con espressioni subdole e insinuanti ingenera nel lettore la convinzione che l'attore sia stato un capo dell'eversione e, dunque, un soggetto socialmente pericoloso.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Diffusione del giornale; 2) scarso risalto dato alla notizia; 3) personalità dell'offeso.

150. *Sent. 12 ottobre 2000, Gerini c. Pentapolis Editrice s.r.l., Puzzo.*

FATTO. — Sul periodico Quigiovani del 14 febbraio 1991 veniva pubblicato un articolo intitolato: « Gerini ed Aragozzini: la Tribù dei Pigmei », nel quale l'attore veniva accusato d'aver distribuito mazzette e tangenti per organizzare il Festival di Sanremo.

MOTIVAZIONE. — L'articolo è diffamatorio in quanto in quanto il giornalista non ha in alcun modo dimostrato i fatti attribuiti all'attore ed ha usato espressioni insinuanti, accostamenti ed un tono scandalistico che inducono il lettore a ritenere l'attore un soggetto corrotto e corruttore.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Scarsa diffusione del giornale; 2) scarso rilievo della notizia; 3) personalità dell'offeso; 4) dolo non intenso che ha caratterizzato l'azione dell'articlista.

151. *Sent. 16 ottobre 2000, Mastella c. Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., Valentini, Barbato.*

FATTO. — Sul settimanale L'Espresso del 4 dicembre 1988 veniva pubblicato un articolo dal titolo: « Un arrampicatore al tramonto », nel quale prendendo spunto da alcune rivelazioni fatte dall'on. Mastella circa il preteso uso di sostanze stupefacenti da parte dei propri colleghi parlamentari, si commentava in vario modo la sua figura umana e politica.

MOTIVAZIONE. — L'articolo è diffamatorio in quanto la critica che si pretende d'aver esercitato è scaduta in mera ingiuria e contumelia.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Ampio spettro di diffusione del settimanale, 2) collocazione ed ampiezza tipografica dell'articolo; 3) particolare gravità e rilevanza delle valutazioni che sono state espresse sulla parte offesa.

152. *Sent. 24 ottobre 2000, Garofalo, Ferragni c. Feltri, Pennacchi, Società Europea di Edizioni (SEE) S.p.A., Fracassi, Libera Informazione S.p.A.*

FATTO. — Sul settimanale Avvenimenti del 17 gennaio 1996 veniva pubblicato un articolo intitolato: « Il Presidente ha detto. Dietro le quinte del Quirinale » avente ad oggetto l'organizzazione del servizio informazioni presso la sala stampa del Quirinale. In sostanza gli attori, giornalisti addetti a tale organizzazione, venivano accusati d'aver abusato della loro posizione deformando i messaggi del Capo dello Stato al fine di favorire una parte politica, beneficiando ad uso privato dei costosissimi apparati informativi, alimentando beghe interne al settore dell'informazione presso il Quirinale.

In data 22 gennaio 1996 un articolo intitolato: « Sul Colle scoppia la guerra ai giornalisti », avrebbe ripreso ed esaltato quanto affermato dal precedente articolo.

MOTIVAZIONE. — Il primo articolo è diffamatorio in quanto non sono stati rispettati gli indispensabili requisiti della verità dei fatti e della forma civile dell'espressione.

La domanda non può invece essere accolta per quel che concerne il secondo articolo in quanto difettano i presupposti di fatto indispensabili per l'integrazione della fattispecie diffamatoria. Inoltre, il richiamo al precedente articolo non è riportato come fonte di notizie ma come mero fatto di cronaca.

153. *Sent. 3 novembre 2000, Previti c. Andreoli, Monti, Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A., Editoriale L'Espresso S.p.A., Rinaldi.*

FATTO. — Sul settimanale L'Espresso del 16 giugno 1995 veniva pubblicato un articolo dal titolo « In principio fu Previti », volto sostanzialmente a smascherare le forze politiche che tramite l'attività anche istituzionale, di esponenti politici e funzionari amministrativi, avrebbero teso un agguato all'allora giudice Di Pietro, tendente a minarne la figura morale, nell'intento di colpire il pool di « Mani Pulite ». I medesimi argomenti venivano trattati dal servizio del TG3, trasmesso su Rai Tre in data 8 giugno 1995.

MOTIVAZIONE. — I fatti riportati dall'articolo e dal servizio giornalistico sono frutto di ricostruzioni soggettive dei cronisti, non supportate da elementi probatori oggettivi.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Gravità degli addebiti; 2) ampia diffusione del mezzo di espressione utilizzato.

154. *Sent. 8 novembre 2000, Antinori c. Avvenire Nuova Editoriale Italiana S.p.A., Folloni, Mazza, Guglielmo. (Solo liquidazione del danno dopo sentenza penale).*

FATTO. — Sul quotidiano « Avvenire » del 28 ottobre 1988 veniva pubblicato un articolo che riportava l'intervista rilasciata dal dott. Guglielmo sull'attore.

Il dott. Guglielmo criticava aspramente l'Antinori sia dal punto di vista professionale che umano e morale.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Posizione sociale di prestigio dell'attore; 2) qualità della testata (di tiratura media); 3) rilievo editoriale dell'articolo (cinque colonne in terza pagina); 4) gravità degli addebiti.

155. *Sent. 8 novembre 2000, Malpica c. Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., Mauro.*

FATTO. — Sul quotidiano La Repubblica venivano pubblicati due articoli in data 20 gennaio 1995 e 19 ottobre 1996, rispettivamente intitolati: « I fondi presi al Sisdè non torneranno mai più » e « Marino: tutte false le accuse contro di me ». Nel contesto di tali pubblicazioni si riferiva di attività illecite dell'attore che, insieme ad altri, sarebbe stato dedito al « saccheggio » delle casse del Sisdè ed avrebbe trasferito all'estero fondi trafugati al Sisdè stesso.

MOTIVAZIONE. — Gli articoli hanno carattere diffamatorio in quanto le notizie riportate difettano del requisito della verità e le espressioni usate dal giornalista appaiono travalicare i limiti della continenza ponendosi come gratuitamente ironiche e pesantemente offensive.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Gravità dei fatti; 2) larga diffusione del mezzo di espressione usato; 3) modalità della vicenda.

156. *Sent. 9 novembre 2000, Bianco c. Mucchetti, Rinaldi, Editoriale L'Espresso S.p.A.*

FATTO. — Sul settimanale L'Espresso del 15 luglio 1994 venivano pubblicati due articoli in cui si affermava che la direzione dell'attrice sul giornale « L'Indipen-

dente» sarebbe stata fallimentare e che «per alcuni direttori i risultati negativi aprono la strada a più ambiziosi traguardi, quali la direzione di Tg Fininvest».

MOTIVAZIONE. — L'articolo è diffamatorio in quanto difetta del requisito della continenza e si risolve in gratuiti attacchi alla sfera morale della persona dell'attrice.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Diffusione del giornale; 2) scarso rilievo della notizia; 3) personalità dell'offeso; 4) lieve grado di colpevolezza dell'autore degli scritti.

157. *Sent. 13 novembre 2000, Filocamo, Dominijanni c. Società Cooperativa ANSA a r.l., Anselmi.*

FATTO. — In data 12 novembre 1997, veniva diramata dall'agenzia giornalistica ANSA la notizia secondo cui gli attori (magistrati) sarebbero risultati coinvolti in indagini penali relative ad una faida in atto a Locri fra i clan malavitosi dei Cordi e dei Cataldo.

MOTIVAZIONE. — L'articolo risulta diffamatorio in quanto la mancata dimostrazione della verità ancorchè putativa della notizia divulgata comporta l'impossibilità di configurare l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Posizione sociale ed uffici pubblici ricoperti dalle parti lese (magistrati); presumibile diffusione del dispaccio ANSA.

158. *Sent. 13 novembre 2000, Troja c. Sarzanini, Carmignani, Calabrese, Il Messaggero S.p.A.*

FATTO. — Sul quotidiano *Il Messaggero* dell'8 febbraio 1998, dell'8 marzo 1998 e del 12 marzo 1998, venivano pubblicati tre articoli intitolati, rispettivamente, «La FS pagavano, Castellucci archiviava», «Tangenti TAV, c'era un comitato d'affari» e «Ciotole d'oro in regalo al generale», nell'ambito dei quali si dava notizia di indagini penali ancora in corso in merito al presunto coinvolgimento dell'attore in vicende di corruzione in occasione di appalti banditi dalle Ferrovie dello Stato.

MOTIVAZIONE. — La domanda può essere accolta solo con riguardo al terzo ed ultimo articolo, in quanto venne violato il divieto di pubblicazione previsto dall'art. 114 c.p.c. contenente notizie lesive della reputazione dell'attore, visto che venne trascritto il verbale delle dichiarazioni rese dal Troja al PM del Tribunale di Perugia quando le indagini preliminari non erano ancora terminate.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Notevole diffusione del quotidiano.

159. *Sent. 15 novembre 2000, Vitalone C., Vitalone W., Venditti c. Andriolo, Mennella, La Editrice S.p.A. l'Unità, poi Soc. - Arca.*

FATTO. — Sul quotidiano *L'Unità* del 28 maggio 1993 e del 30 maggio 1993 venivano pubblicati due articoli, intitolati rispettivamente: «Tramonta la stella dei Vitalone» e «Una talpa ha fatto fuggire Wilfredo Vitalone», che narravano dell'inchiesta svolta dalla Procura di Roma sfociata nell'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Wilfredo Vitalone, nonché dei comportamenti tracotanti e provocatori di Vito Vitalone individuati, in particolare, nell'aver fatto «il buono ed il cattivo tempo nell'Ospedale di Zagarolo», dal quale sarebbe stato infine «cacciato».

MOTIVAZIONE. — Merita accoglimento la domanda della Venditti, vedova di Vito Vitalone, in quanto i fatti narrati non sono stati in alcun modo suffragati da prove

certe e le espressioni usate nei confronti del Vitalone risultano lesive dell'onore e del decoro del medesimo.

Non può invece essere accolta la domanda degli altri due attori, in quanto risultano rispettati i limiti del diritto di cronaca e critica giornalistica.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Gravità dell'addebito; 2) diffusione del mezzo, 3) intrinseca natura dell'offesa, perpetrata alla memoria di persona che non può difendersi o reagire « aliunde ».

160. *Sent. 15 novembre 2000, Matteucci c. Giorleo, Fini.*

FATTO. — Sul quotidiano il Secolo d'Italia venivano pubblicati, in data 23 dicembre 1994 e 24 gennaio 1995, due articoli che attribuivano all'attore — all'epoca segretario provinciale del PDS di Ravenna — un ruolo in un fatto di illecito finanziamento del partito.

MOTIVAZIONE. — Gli articoli risultano diffamatori in quanto i fatti divulgati non sono stati suffragati da alcuna prova.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Diffusione del giornale; 2) personalità dell'attore; 3) taglio degli articoli.

161. *Sent. 16 novembre 2000, Montesano c. De Franchis, Giuffrè Editore S.p.A.*

FATTO. — Nel secondo volume del dizionario giuridico italiano-inglese e inglese-italiano edito dalla Giuffrè, il suo autore De Franchis aveva inserito una parte intitolata « Una repubblica di professori » contenente critiche ed apprezzamenti sul mondo accademico ed in particolare sulla persona dell'attore- professore di diritto processuale civile « pazzo » « eretosi a custode della scienza » — nonché sul suo metodo didattico del medesimo ritenuto in stato di assoluto degrado.

MOTIVAZIONE. — La pubblicazione è diffamatoria in quanto si risolve in un gratuito attacco sarcastico, denigratorio ed offensivo dell'attore.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Modesta diffusione del volume (circa un anno, in quanto il brano in oggetto è stato eliminato dal dizionario in seguito all'intervenuta transazione la l'autore e la casa editrice).

162. *Sent. 17 novembre 2000, Vitalone c. RCS Editori S.p.A., Ferrucci, Acciari.*

FATTO. — Sul quotidiano Il Corriere della Sera veniva pubblicato un articolo, in data 2 giugno 1997, con sopra-titolo: « Gli scandali di Piazzale Clodio » e con titolo: « Relazioni pericolose nel porto delle nebbie », nell'ambito del quale si descriveva negativamente l'ambiente giudiziario romano e si attribuivano all'attore relazioni pericolose con vari personaggi, tra i quali gaetano Caltagirone, Nino Rovelli, i cugini mafiosi Salvo, esponenti della Banda della Magliana.

MOTIVAZIONE. — L'articolo concreta una grave violazione della personalità e della dignità dell'attore in quanto le circostanze divulgate non hanno trovato alcun riscontro probatorio.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Diffusione del quotidiano; 2) gravità dell'offesa.

163. *Sent. 20 novembre 2000, Sgarbi c. Scalfari, Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., Bossaglia.*

FATTO. — Sul quotidiano La Repubblica dell'11 ottobre 1995 veniva pubblicato un articolo dal titolo: « Caro Sgarbi studia un po' di più », nell'ambito del quale

si riportava l'intervista rilasciata dalla prof. Rossana Bossaglia in merito alla bocciatura dell'attore agli esami per la cattedra di professore universitario. Sul medesimo quotidiano veniva pubblicato un altro articolo dal titolo « Tempo reale » contenente un attacco personale all'on. Sgarbi, definito « pazzo » ed « incapace di fare un uso corretto del mezzo televisivo ». Nell'insero « Il Venerdì di Repubblica » del 24 novembre 1995, nell'articolo intitolato: « Tempo reale, conta solo l'audience? » si affermava la necessità di sottoporre l'attore all'antidoping e nella rubrica « Le Lettere » del 14 novembre 1995 erano stati pubblicati due interventi diretti ad insinuare che l'on. Sgarbi e l'on. Maiolo fossero intenzionati ad insabbiare le indagini che li riguardavano, nonché ad accusare l'attore di volgarità ed isteria. Infine nella medesima rubrica « Le Lettere » veniva pubblicato, in data 25 novembre 1995, un altro intervento che definiva Sgarbi « collerico » e criticava aspramente le sue trasmissioni.

MOTIVAZIONE. — La domanda non può essere accolta per quel che concerne il primo articolo in quanto la convenuta Bossaglia, facente parte della commissione esaminatrice ha espresso con modalità espressive del tutto civili una critica alla preparazione del candidato (l'attore). Identica valutazione va fatta per le lettere del 14 novembre 1995, del 24 novembre 1995, nonché del 14 novembre 1995, le quali non travalicano il limite della « continenza », pur adoperando espressioni forti ed ironiche.

Per quel che concerne, invece, gli articoli « Tempo irreale » del 13 novembre 1995 e « Tempo reale-Conta solo l'audience » del 24 novembre 1995, nonché la lettera di Accardo del 14 novembre 1995, si ritiene superato il limite della continenza della forma, giungendo così ad esprimere giudizi globali dispregiativi dell'intera personalità dell'attore.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Personalità dell'attore; 2) taglio e contenuto dei pezzi; 3) diffusione del giornale.

164. *Sent. 21 novembre 2000, Balsano c. Editrice Romana S.p.A., Mottola, Perino.*

FATTO. — Sul quotidiano Il Tempo del 2 dicembre 1995 veniva riportata la notizia di una perquisizione dei Carabinieri al Policlinico Umberto I per l'acquisizione di documenti « scottanti » per l'amministrazione dell'ospedale, relativi ad acquisti di attrezzature non regolari, nei quali sarebbe risultato coinvolto l'attore (all'epoca direttore della I clinica), in precedenza coinvolto nella c.d. « farmatruffa ».

MOTIVAZIONE. — La domanda merita accoglimento, in quanto a prescindere da ogni valutazione deontologica sul tenore e sullo stile adottato dal cronista, è stato provato documentalmente che all'epoca della pubblicazione non risultavano nel registro degli indagati iscrizioni a carico dell'attore.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Gravità degli addebiti; 2) larga diffusione del mezzo utilizzato, proprio nell'ambito lavorativo dell'attore.

165. *Sent. 21 novembre 2000, Zucconi Galli Fonseca c. E.Q.U.I. S.p.A..*

FATTO. — Sull'Opinione della Libertà del 17 ottobre 1997 veniva pubblicato un articolo dal titolo: « Giustizia all'amatriciana, tranne che per Vigna », nell'ambito del quale il giornalista lamentava l'accanimento dimostrato dall'attore (all'epoca Procuratore Generale presso la Suprema Corte) nei confronti di Pier Luigi Vigna, rinviato a giudizio nell'ambito di un procedimento disciplinare.

MOTIVAZIONE. — La domanda merita accoglimento in quanto i fatti divulgati non hanno trovato alcun riscontro probatorio e si risolvono in una costruzione ingiuriosa e diffamatoria nei confronti dell'attore.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Gravità degli addebiti; 2) modesta diffusione del mezzo usato.

166. *Sent. 22 novembre 2000, Pannella, Associazione politica nazionale « Lista Pannella » c. Messina, Mauro, Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A.*

FATTO. — In data 18 gennaio 1998 veniva pubblicato un articolo sul quotidiano *La Repubblica*, intitolato « E Prodi salvò Radio Radicale », nel quale si descriveva un'operazione lobbistica posta in essere dall'on. Pannella per ottenere dal Governo la proroga della convenzione approvata con D.M. del 21 novembre 1994 mediante la quale si consentiva alla concessionaria pubblica RAI l'utilizzo di una rete radiofonica riservata esclusivamente a trasmissioni dedicate ai lavori parlamentari.

MOTIVAZIONE. — L'articolo è diffamatorio in quanto l'oggettiva falsità della notizia divulgata, così come altre gravi inesattezze e ambiguità, si rivelano diretti ad ingenerare nel lettore un profondo senso di disistima verso gli attori.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Indubbia gravità degli addebiti; 2) larga diffusione del quotidiano; 3) particolare intensità del dolo (maliziose omissioni e mezze verità).

167. *Sent. 22 novembre 2000, Pomar c. Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A.*

FATTO. — Sul quotidiano « *La Repubblica* » del 20 novembre 1990 veniva pubblicato un articolo dal titolo: « Il PCE smentisce il Governo: "I servizi sanno tutto" - Spagna, le accuse comuniste - I gladiatori dietro gli eccidi », nel quale si commentava la denuncia presentata dal deputato comunista spagnolo Antonio Romero sui pretesi legami allacciati in Spagna dall'organizzazione eversiva « *Gladio* » e si indicava l'attore quale esponente di rilievo del terrorismo nero.

MOTIVAZIONE. — L'articolo è diffamatorio in quanto del tutto carente dell'indispensabile requisito della verità, sia pure putativa, dei fatti narrati.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Ambito di diffusione del quotidiano; 2) collocazione ed ampiezza tipografica della notizia; 3) rilevanza dell'addebito mosso alla parte lesa; 4) circostanza che l'attore sia stato coinvolto in passato in vicende concernenti il terrorismo di destra.

168. *Sent. 22 novembre 2000, Tocci c. Diaconale. (Solo liquidazione del danno dopo sentenza penale).*

FATTO. — Sul quotidiano *L'Opinione* veniva pubblicato, in data 1 marzo 1994, un articolo intitolato *Tovarish Tocci, inquinato sei tu* » nell'ambito del quale si attribuivano condotte illecite all'attore nell'espletamento delle sue funzioni politiche di assessore e vicesindaco del Comune di Roma.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Gravità delle accuse; 2) diffusione del quotidiano.

169. *Sent. 23 novembre 2000, Rossi c. Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., Mauro, Bultrini, Luna.*

FATTO. — Sul quotidiano *La Repubblica* del 10 agosto 1997 veniva pubblicato un articolo dal titolo « *Così truccavano i conti* », nel quale si riportava la notizia che l'attore, al momento del suo arresto nel 1994, era stato trovato in possesso dell'organigramma del servizio militare, che era stato l'artefice di una truffa fiscale da 500 miliardi di lire posta in essere dal costruttore Armellini, che il conto bancario svizzero, di cui aveva la disponibilità, era servito per il riciclaggio delle tangenti

pagate dalla corrente democristiana di Sbardella, ed infine che su detto conto erano transitate le c.d. « tangenti Enimont ».

Lo stesso giorno, sul medesimo quotidiano, era stato pubblicato un altro articolo dal titolo: « Preto & palazzinari- Torna la Grande Roma » contenente anch'esso la notizia del transito sul conto bancario svizzero dell'attore di parte dei finanziamenti illeciti alla DC romana, nonché la notizia di una festa hollywoodiana organizzata dal Rossi con il costruttore Di Stefano.

MOTIVAZIONE. — La domanda merita accoglimento solo in parte nei confronti dei convenuti Bultrini, Mauro e L'Editoriale L'Espresso S.p.A., in quanto parte delle notizie divulgate hanno trovato riscontro probatorio, avendo i giornalisti riportato le risultanze delle indagini penali.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Posizione sociale dell'attore (agente di cambio); 2) diffusione del quotidiano.

170. *Sent. 28 novembre 2000, Castrucci c. Corbi, Il Corriere Laziale.*

FATTO. — Due articoli pubblicati su Il Corriere Laziale in data 21 settembre 1999 ed in data 30 novembre 1999 riferivano il ruolo essenziale che avrebbe svolto l'attore (politico) nell'attuazione di favoritismi in favore di alcuni enti sportivi ed in danno di altri.

MOTIVAZIONE. — La domanda deve essere accolta in quanto le notizie riportate non sono state supportate da alcun riscontro probatorio.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Gravità degli addebiti.

171. *Sent. 30 novembre 2000, Galati c. L'Unità S.p.A.*

FATTO. — Sul quotidiano L'Unità del 7 novembre 1993 veniva pubblicato un articolo dal titolo: « Arrestata Sorrentino, signora del Sisde », in materia dello scandalo Sisde, con accanto la fotografia dell'attore.

MOTIVAZIONE. — La pubblicazione dell'immagine dell'attore è diffamatoria in quanto essendo stata inserita nel contesto di un servizio giornalistico sullo scandalo Sisde induce il lettore a ritenere l'esistenza di uno stretto legame tra l'attore e la Sorrentino, vice prefetto del Sisde arrestata per gravi reati.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Personalità dell'offeso; 2) lieve grado di colpevolezza dell'autore dello scritto; 3) diffusione del quotidiano.

172. *Sent 4 dicembre 2000, Ronconi c. Il Messaggero S.p.A.*

FATTO. — Sul quotidiano Il Messaggero del 14 agosto 1993 veniva pubblicato un articolo con il titolo: « Tangenti, preso l'avvocato dei neri-Arrestati con decine di milioni in tasca Costantino Cambi e l'ex sindaco di Formello (l'attore). La trapola è scattata all'uscita da un ristorante di Piazza Mazzini. Chiesta una mazzetta di duecento milioni all'impresa edile Fag 87 », corredato dalla fotografia del Ronconi.

MOTIVAZIONE. — L'articolo è diffamatorio in quanto le notizie riportate difettano degli indispensabili requisiti dell'esattezza, correttezza e continenza espositiva.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Diffusione del quotidiano; 2) collocazione ed ampiezza tipografica; 3) uso di particolari accorgimenti di stampa (caratteristiche e grandi dimensioni dell'immagine fotografica dell'interessato); 4) particolare gravità dell'addebito mosso alla parte lesa.

173. *Sent. 12 dicembre 2000, Caristo c. Calabrese, Vuolo, Matteucci.*

FATTO. — Sul quotidiano *Il Messaggero* del 1 agosto 1996 veniva pubblicato un articolo dal titolo: « Io picchiato in casa del giudice », nell'ambito del quale si riferiva che l'attore (magistrato), pur di non pagare i lavori di ristrutturazione della propria villa, avrebbe fatto aggredire l'imprenditore Matteucci a scopo intimidatorio.

MOTIVAZIONE. — L'articolo è diffamatorio in quanto le notizie riportate, gli accostamenti operati e le ipotesi suggerite dal giornalista (non supportate da alcun elemento oggettivo) esulano dal diritto di cronaca e critica civile, risolvendosi in una costruzione ingiuriosa e diffamatoria.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Posizione sociale della parte offesa; 2) non provata veridicità delle notizie diffuse; 3) portata altamente disonorevole delle espressioni usate; 4) diffusione del mezzo.

174. *Sent. 12 dicembre 2000, Previti c. Merlo.*

FATTO. — Sul quotidiano *Il Corriere della Sera* venivano pubblicati tre articoli in data 14 marzo 1996, 17 marzo 1996, 3 giugno 1996 che dipingevano l'attore quale persona spregiudicata nella vita privata ed abitualmente dedita all'esercizio disonesto della propria attività di avvocato.

MOTIVAZIONE. — Le pubblicazioni risultano diffamatorie in quanto rivelano un'esplicita e chiara volontà offensiva, risultando utilizzate forme di esposizione di una realtà sformita di riscontri che siano sintomo di una diligente e seria ricerca.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Gravità del fatto; 2) contenuto lesivo delle notizie riferite; 3) qualità della testata; 4) numero degli articoli pubblicati in un breve arco temporale.

175. *Sent. 19 dicembre 2000, Ceriati c. Ficonieri, Buffa, Zanetti. (Solo liquidazione del danno dopo sentenza penale).*

FATTO. — Sul settimanale *L'Espresso* dell'11 ottobre 1981 veniva pubblicato un articolo dal titolo: « Medici corrotti. Il disonorario », che criticava la professionalità e moralità dell'attore.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO. — 1) Gravità e natura degli addebiti; 2) personalità dell'attore; 3) diffusione del settimanale.

ALLEGATO 2. TAVOLA SINOTTICA RIEPILOGATIVA (a cura di Laura Martis).

Data	Attori	Convenuti	Addebito	Liquidaz. (in mil.) (1)	Riparazione pecuniaria (in mil.) (2)	Publiccaz. sentenza	Spese processuali (000)	Qualifica
1) 20 gennaio 1997	Sogno Rata del Vellino	Violante, Zavoli, Rai	Cospirazione politica	L. 100 ¹		X	L. 9.409	politico
2) 29 gennaio 1997	Calò	Gambino, Edizioni ass., Fracassi, Libera Inform.	Appartenenza a gruppi di resistenza anticomunista	L. 30 ²			L. 7.550	politico
3) 29 gennaio 1997	Mimoli	Ferrara	Comportamenti faziosi	L. 150			L. 15.000	giornalista
4) 30 gennaio 1997	Morace	Anselmi, Il Messaggero	Deviazioni sessuali	L. 50 ³			L. 5.300	atleta
5) 7 febbraio 1997	Geraci	D'Avanzo, Scalfari, La Repubblica	Nemico dei giudici Falcone e Borsellino	L. 150 ⁴		X	L. 6.500	magistrato
6) 12 febbraio 1997	Rendo	Pizzuti	Collusione con la mafia	L. 50		X	L. 7.500	imprenditore
7) 13 febbraio 1997	Napoli	Padovani, Sogedit	Corruzione, concussione, ricettazione	L. 45 ⁵	L. 5	X	L. 6.578	politico
8) 21 febbraio 1997	Vitalone	Martinelli, Anselmi, Il Messaggero	Coinvolgimento nella morte di Nada Grohovac	L. 50 ⁶			L. 6.500	avvocato
9) 25 febbraio 1997	La Galla	Borriello, Brachetti, Scalfari, La Repubblica	Rivolge accuse di falso in bilancio contraddittorie	L. 30 ⁷			L. 6.500	imprenditore
10) 26 febbraio 1997	Geraci	Rinaldi, Pirella, L'Espresso	«Giuda» del giudice Borsellino	L. 30 ⁸			L. 8.200	magistrato

* Sulla somma decorrono gli interessi dalla data del fatto illecito.

** Somma rivalutata alla data della sentenza.

1 Rigetto della domanda proposta dall'attore contro Zavoli e la Rai S.p.A.; - accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dal Violante e condanna dell'attore al risarcimento di Lit. 100.000.000.

2 Condanna del Gambino e delle Edizioni Associate s.r.l. al pagamento in solido, in favore dell'attore, di Lit. 15.000.000; - condanna del Gambino, Fracassi e della Libera Informazione Editrice S.p.A. al pagamento in solido, in favore dell'attore, di Lit. 15.000.000.

3 Condanna dei convenuti in solido.

4 Condanna dei convenuti in solido.

5 Condanna dei convenuti in solido.

6 Condanna dei convenuti in solido.

7 Condanna dei convenuti in solido.

IL DANNO ALLA REPUTAZIONE IN 286 SENTENZE DEL TRIBUNALE DI ROMA

Data	Attori	Convenuti	Addebito	Liquidaz. (in mil.) (1)	Riparazione pecuniaria (in mil.) (2)	Publicaz. sentenza	Spese processuali (000)	Qualifica
11) 26 febbraio 1997	Viezer	La Ferla, Zanetti, L'Espresso	Consegna di un passaporto falso a Sindona e di un fascicolo segreto del Sid a Pecorelli	L. 30 ⁹	rigetto		L. 7.000	militare
12) 10 marzo 1997	Arlacchi	Belluscio	Dimesso dal proprio incarico a causa del mancato compenso per le consulenze prestate	L. 80			L. 4.000	professore universitario
13) 19 marzo 1997	Palazzini	Lugli, Scalfari, La Repubblica	Accusa di omicidio	L. 10 ¹⁰			L. 5.500	persona comune
14) 3 aprile 1997	Mancino	Sarzanini, Martinelli, Anselmi, Il Messaggero	Stipendio in nero di cento milioni mensili quale ministro degli interni	L. 100 ¹¹		X	L. 4.100	uomo politico
15) 3 aprile 1997	Giocchini	Morelli, Mottola, Perino, Pendinelli, Venturini, Foa	Somma di ventimilioni intascata in modo illecito	L. 30 ¹²			L. 8.200	imprenditore
16) 9 aprile 1997	Orlando	Vitalone	Collusione con la mafia	L. 80			L. 5.546	politico
17) 9 aprile 1997	Di Miceli	Scalfari, Bozzoli, La Repubblica	Collusione con la mafia	L. 50 ¹³			L. 5.500	commercialista
18) 15 aprile 1997	Vitalone W.	Letta	Partecipazione, insieme ad un suo cliente, ad attività finalizzate alla calunnia nei confronti di un magistrato.	L. 20			L. 1.626	avvocato

⁸ Condanna dei convenuti in solido.⁹ Condanna dei convenuti in solido.¹⁰ Condanna dei convenuti in solido.¹¹ Condanna in solido del Martinelli, Anselmi, Il Messaggero S.p.A. al pagamento di Lit. 60.000.000 (per la pubblicazione di due articoli); - condanna in solido della Sarzanini, di Anselmi e de il Messaggero S.p.A. al pagamento di Lit. 40.000.000 (per la pubblicazione di un terzo articolo).¹² Condanna del Morelli al pagamento di Lit. 30.000.000; - dichiarazione di nullità del rapporto processuale tra Giocchini e Pendinelli; - rigetto di ogni altra domanda.¹³ Condanna dei convenuti in solido.

Data	Attori	Convenuti	Addebito	Liquidaz. (in mil.) (1)	Riparazione pecuniaria (in mil.) (2)	Publicaz. sentenza	Spese processuali (000)	Qualifica
19) 17 aprile 1997	Lo Bello	Renga	Arbitro corrotto, coinvolto nel Totonero	L. 75		X	L. 10.038	arbitro sportivo
20) 18 aprile 1997	Di Pisa	Scalfari, D'Avanzo, La Repubblica	Magistrato non più rispettabile	L. 100 ¹⁴		X	L. 12.032	magistrato
21) 19 aprile 1997	Niro	Cusenza, Feltri, Società Europea di Edizioni	Inclusione tra arrestati ed inquisiti per mafia	L. 50 ¹⁵		X	L. 8.200	magistrato
22) 22 aprile 1997	Di Donato	Rai	Simile alla precedente	L. 50			L. 3.425	politico
23) 15 maggio 1997	Lombardo	Torrealta, Curzi, Rai	Gara d'appalto indetta a favore di Cosa Nostra	L. 50 ¹⁶			L. 6.128	politico
24) 15 maggio 1997	Pompò	Fava, Marcatolo, Longhi, Rai, Zatterin, Di Schiena	Facente parte di un'organizzazione criminosa collegata con mafia, camorra, terrorismo nero.	L. 160 ¹⁷			L. 8.900	funzionario di polizia
25) 26 maggio 1997	Di Donato	Fucillo, Marino, Ragone, Melati, Piervincenzi, Scalfari, Gambale, La Repubblica	Coinvolgimento nelle vicende giudiziarie relative alla privatizzazione del servizio di distribuzione dell'acqua a Napoli	L. 50 ¹⁸			L. 3.654	politico
26) 9 giugno 1997	De Rose	Oliva, Mazarro, Soc. Edit. Quot. Veneti S.p.A.	Indicato tra i più chiacchierati nelle sedi dei partiti politici.	L. 50 ¹⁹			L. 7.500	politico

¹⁴ Condanna dei convenuti in solido.

¹⁵ Condanna dei convenuti in solido.

¹⁶ Condanna dei convenuti in solido.

¹⁷ Condanna del Longhi e del fava, in solido, al pagamento di Lit. 60.000.000; - condanna del Zatterin al pagamento di Lit. 60.000.000; - condanna del Di Schiena e Marcatolo, in solido, al pagamento di Lit. 50.000.000.

¹⁸ Condanna in solido del Fucillo, Marino, Melati, Piervincenzi, Scalfari e La Repubblica S.p.A. al pagamento di Lit. 50.000.000; - rigetto della domanda proposta contro il Ragone; - disposta la separazione della causa relativa alla domanda proposta contro Gambale.

¹⁹ Condanna dei convenuti in solido.

IL DANNO ALLA REPUTAZIONE IN 286 SENTENZE DEL TRIBUNALE DI ROMA

Data	Attori	Convenuti	Addebito	Liquidaz. (in mil.) (1)	Riparazione pecuniaria (in mil.) (2)	Publicaz. sentenza	Spese processuali (000)	Qualifica
27) 10 giugno 1997	La Marca	Ghirelli	Critico nello svolgimento del suo incarico	L. 30			L. 5.000	politico
28) 24 giugno 1997	Albertario	Pievincenzi, Scalfari, La Repubblica	Indebito sfruttamento della scorta armata	L. 150 ²⁰	L. 3	X	L. 7.839	giornalista
29) 25 giugno 1997	Rauti	Manisco Fossati, Helmich, Il Messaggero	Indebito incasso di ottocentomila dollari	L. 30 ²¹			L. 8.200	politico
30) 26 giugno 1997	Licata	Arlacchi	Collusione con la mafia	L. 80	L. 20		L. 5.846	ufficiale dei carabinieri
31) 30 giugno 1997	Lo Curto	Vigorelli, Rai	Scorretto svolgimento di diverse inchieste giudiziarie	L. 200 ²²		X	L. 6.300	magistrato
32) 3 luglio 1997	Pignatelli	Scalfari, Cecchetti, La Repubblica	Depistaggio delle indagini sulla strage di Peteano	L. 70 ²³	rigetto		L. 3.895	ufficiale dei carabinieri
33) 4 luglio 1997	Dotti	Carapezza, D'Alessandro, Montanelli, Società Europea di Edizioni	Promessa di rinuncia all'impugnativa del decreto di adozione del Carapezza da parte di Guttuso in cambio di proprietà	L. 50 ²⁴			L. 17.600	banchiere
34) 7 luglio 1997	Pronati	Viola, Scalfari, La Repubblica, Editrice Capitolina	Carriera dovuta alla segreteria DC e all'on. De Mita	L. 50 ²⁵			L. 5.200	giornalista
35) 23 luglio 1997	Vittorio Emanuele di Savoia	Scalfari, La Repubblica	Accusa di omicidio di Dirk Hamer all'isola di Cavallo	L. 50 ²⁶	L. 2		L. 12.500	nobile

- 20 Condanna dei convenuti in solido.
21 Condanna dei convenuti in solido.
22 Condanna dei convenuti in solido.
23 Condanna dei convenuti in solido.
24 Condanna dei convenuti in solido.
25 Condanna dei convenuti in solido.
26 Condanna del Viola e di Scalfari in solido al pagamento di Lit. 50.000.000; - rigetto della domanda proposta contro la STEC S.p.A.

Data	Attori	Convenuti	Addebito	Liquidaz. (in mil.) (1)	Riparazione pecuniaria (in mil.) (2)	Publiccaz. sentenza	Spese processuali (000)	Qualifica
36) 18 settembre 1997	Valle	Di Caro, Rinaldi, L'Espresso	Attribuzione di un'opera architettonica di Tangentopoli	L. 50 ²⁷		X	L. 5.800	architetto
37) 18 settembre 1997	De Jorio	Scalfari, Cervasio, La Repubblica	Collusione con la mafia	L. 50 ²⁸			L. 5.200	funzionario di polizia
38) 23 settembre 1997	Salomone, Bonfigli	L'Arca S.p.A., Roncone, Mennella, Bocca, Veltroni	Conduzione di indagini giudiziarie in modo fazzoio	L. 200 ²⁹		X	L. 7.000	magistrati
39) 26 settembre 1997	Pacini Battaglia	Fracassi, Gambino, Libera Informazione Editrice S.p.A.	Depistaggio delle indagini sulla strage di Ustica	L. 150 ³⁰	L. 50	X	L. 9.500	uomo d'affari
40) 7 ottobre 1997	Spegni	Diaconale	Opportunista, pronto ad allearsi con gli sciacalli pur di continuare ad arraffare	L. 15 ^{**}			L. 4.950	giornalista
41) 9 ottobre 1997	De Luca	Parlato	Perseguimento di interessi estranei alla Flotta Lauro mentre rivestiva la carica di commissario straordinario della medesima.	L. 25			3.846	Commissario liquidatore
42) 7 novembre 1997	Lombardo	Libera Informazione Editrice S.p.A., Fracassi, Gullisano	Inquisito per corruzione, concussione e interesse privato nella gestione della cosa pubblica.	L. 30 ³¹			6.136	politico
43) 7 novembre 1997	Thai Airways International Public Company Limited	Calabrese	Gestione di un albergo per pedofili	L. 30		X	L. 5.800	compagnia aerea

²⁷ Condanna dei convenuti in solido.

²⁸ Condanna dei convenuti in solido.

²⁹ Condanna del Mennella, Bocca, Roncone, L'Arca S.p.A. al pagamento di Lit. 100.000.000 da corrispondere a ciascuno degli attori; - rigetto della

domanda proposta contro il Veltroni.

³⁰ Condanna dei convenuti in solido.

³¹ Condanna dei convenuti in solido.

IL DANNO ALLA REPUTAZIONE IN 286 SENTENZE DEL TRIBUNALE DI ROMA

Data	Attori	Convenuti	Addebito	Liquidaz. (in mil.) (1)	Riparazione pecuniaria (in mil.) (2)	Publicaz. sentenza	Spese processuali (000)	Qualifica
44) 11 novembre 1997	Grassi	Simint S.p.A., Governo	Rimosso dalla sua carica di Presidente della Simint a causa di gravi irregolarità	L. 30 ³²			L. 6.500	presidente di società
45) 13 novembre 1997	Il Manifesto soc. coop. a r.l.	Bocca, Editoriale La Repubblica	Finanziamento da parte del segretario di Agnelli	L. 60 ³³	L. 20		L. 8.900	società editrice
46) 26 gennaio 1998	Cap Gemini Geda S.p.A.	Giustolisi, Editoriale L'Espresso S.p.A., Valentini	Corresponsione di tangenti ai responsabili dell'Ente Ferrovie per ottenere l'appalto del sistema informatico aziendale.	L. 50 ³⁴			L. 4.500	società
47) 5 febbraio 1998	Sodano	Editoriale La Repubblica S.p.A., Scalfari, Rondi	Personaggio appartenente alla c.d. «prima Repubblica», inserito in un sistema di «privilegi duri a morire».	L. 50 ³⁵	L. 2		L. 7.800	dirigente Rai
48) 3 aprile 1998	Proso	Dell'Arti, Scalfari, Editoriale La Repubblica S.p.A.	Comportamenti deontologicamente scorretti: pagato da Berlusconi per parlare male della Rai.	L. 70 ³⁶		X	5.400	giornalista
49) 4 aprile 1998	Uni, Cei, Sinal, Sincert	Ordine nazionale chimici, Rampino	Organismi normatori e di accreditamento costituiti da persone che non hanno nessun titolo.	L. 100 ³⁷			L. 11.970	organi certificatori

32 Condanna dei convenuti in solido.

33 Condanna dei convenuti in solido.

34 Condanna dei convenuti in solido.

35 Condanna dei convenuti in solido.

36 Condanna dei convenuti in solido.

37 Condanna dei convenuti in solido.

Condanna dei convenuti al pagamento di Lit. 25.000.000 in favore di ciascuno degli attori.

Data	Attori	Convenuti	Addebito	Liquidaz. (in mil.) (1)	Riparazione pecuniaria (in mil.) (2)	Publiccaz. sentenza	Spese processuali (000)	Qualifica
50) 15 aprile 1998	Di Donato	Gambale	Tangenti dai disoccupati in cambio della promessa di un posto di lavoro.	L. 30			L. 2.800	politico
51) 21 aprile 1998	Lodigiani	Pendinelli, Sarzanini	Coinvolto nell'inchiesta sui « palazzi d'oro »	L. 30 ³⁸			L. 5.000	costruttore
52) 1 giugno 1998	Damiani	Pendinelli, Società Editrice Il Messaggero	Coinvolgimento nell'inchiesta per favoreggiamento della prostituzione	L. 50 ³⁹			L. 9.978	direttore d'albergo
53) 20 giugno 1998	Bevilacqua	Pasquali Carlizzi, Centro Editoriale Padre Gabriele, Battistelli	Mostro di Firenze	L. 500 ⁴⁰		X	L. 96.169	scrittore
54) 22 giugno 1998	Contrada	Clemi Cinematografica s.r.l., Ferrara, Balducci	Coinvolto nell'omicidio di Falcone, arrestato per concorso in associazione mafiosa.	L. 200 ⁴¹			L. 8.155	funzionario di polizia
55) 22 giugno 1998	Pomodoro	Chizzoniti, Pollichieni, Editrice Siciliana S.p.A., Carla Chelo e l'Unità S.p.A., Pantaleone, Editoriale La Repubblica S.p.A.	Intervenire al fine di ottenere la revoca del provvedimento di sospensione dal servizio emesso nei confronti di un ufficiale giudiziario.	L. 100 ⁴²		X	L. 12.100	magistrato

³⁸ Condanna dei convenuti in solido.

³⁹ Condanna dei convenuti in solido.

⁴⁰ Condanna dei convenuti in solido.

⁴¹ Condanna dei convenuti in solido.

⁴² Condanna del Chizzoniti al pagamento, in favore dell'attrice, di Lit. 20.000.000; condanna del Pollichieni in solido con la S.p.A. Editrice Siciliana al pagamento di Lit. 20.000.000; condanna di Paolo Pollichieni al pagamento di Lit. 20.000.000; - condanna della Chelo in solido con l'Unità al pagamento di Lit. 20.000.000; - condanna della Esedra s.r.l. al pagamento di Lit. 20.000.000; rigetto della domanda proposta nei confronti del Pantaleone e della Repubblica S.p.A.; - rigetto della domanda proposta nei confronti della S.p.A. Edi.Me e del Latella.

Condanna dei convenuti in solido.
Condanna del Chizzoniti al pagamento, in favore dell'attrice, di Lit. 20.000.000; - condanna del Pollichieni in solido con la S.p.A. Editrice Siciliana al pagamento di Lit. 20.000.000; condanna di Paolo Pollichieni al pagamento di Lit. 20.000.000; - condanna della Chelo in solido con l'Unità al pagamento di Lit. 20.000.000; - condanna della Esedra s.r.l. al pagamento di Lit. 20.000.000; rigetto della domanda proposta nei confronti del Pantaleone e della Repubblica S.p.A.; - rigetto della domanda proposta nei confronti della S.p.A. Edi.Me e del Latella.

IL DANNO ALLA REPUTAZIONE IN 286 SENTENZE DEL TRIBUNALE DI ROMA

Data	Attori	Convenuti	Addebito	Liquidaz. (in mil.) (1)	Riparazione pecuniaria (in mil.) (2)	Publicac. sentenza	Spese processuali (000)	Qualifica
56) 11 luglio 1998	Martinelli	Rai S.p.A., Boschini	Nello svolgimento delle proprie funzioni di magistrato di sorveglianza avrebbe firmato il nulla osta per la scarcerazione di un detenuto malato quando costui era già deceduto.	L. 50 ⁴³	rigetto		L. 9.909	magistrato
57) 15 luglio 1998	De Curtis Liliana	Editrice Il Messaggero S.p.A., Anselmi	Coinvolta nello scandalo delle c.d. «case d'oro», avrebbe condotto in locazione un appartamento di proprietà degli enti pubblici a canoni irrisori.	L. 50 ⁴⁴	X		L. 10.000	persona comune omonima dell'attrice
58) 4 agosto 1998	Fiordalisi	Sergi, Scalfari, Editoriale La Repubblica	Avrebbe chiesto un prestito ad un inquisito	L. 50 ⁴⁵			L. 7.617	magistrato
59) 8 ottobre 1998	Bonito	Taverna, Anselmi, Società Editrice Il Messaggero S.p.A.	Avrebbe tenuto comportamenti e pubblici atteggiamenti sconvenienti	L. 25 ⁴⁶	X		5.000.	giornalista
60) 3 novembre 1998	Testa, Azzolini, Muntoni	Sorti, Capretini, Fallimento della Editoriale S.p.A.	Conniventi con il c.d. «tesoriere della Banda della Magliana»	L. 45 ⁴⁷	X		L. 13.140	magistrati

⁴³ Condanna dei convenuti in solido.

⁴⁴ Condanna dei convenuti in solido.

⁴⁵ Condanna dei convenuti in solido.

⁴⁶ Condanna dei convenuti in solido.

⁴⁷ Condanna del Sorti e del Capretini in solido al pagamento, in favore di ciascuno degli attori, di Lit. 15.000.000; - inammissibilità della domanda proposta nei confronti del Fallimento della Editoriale S.p.A.

Data	Attori	Convenuti	Addebito	Liquidaz. (in mil.) (1)	Riparazione pecuniaria (in mil.) (2)	Publicaz. sentenza	Spese processuali (000)	Qualifica
61) 11 novembre 1998	Albiani	Liguori, Iannuzzi	Nel redigere la sentenza della Corte d'Assise pronunciata a seguito della « strage di Bologna » avrebbe vergognosamente ricopiato la requisitoria del P.M. Libero Mancuso, accusato a sua volta d'aver strumentalizzato politicamente il processo.	L. 60 ⁴⁸			L. 7.891	magistrato
62) 10 dicembre 1998	Sterkovic	Anselmi, Società Editrice II Messaggero S.p.A.	Avrebbe rubato nell'appartamento di coloro presso i quali lavorava come domestico	L. 50 ⁴⁹	L. 5		L. 4.600	domestico
63) 18 dicembre 1998	Artico, Arktos s.r.l.	Anselmi, Società Editrice II Messaggero	Coinvolgimento nella vicenda del finanziere Franco d'Ambrósio	L. 11 ⁵⁰		X	5.000.	dirigente d'azienda
64) 19 dicembre 1998	Casili	Venturi, Calabrese, Società Editrice II Messaggero	Avrebbe fatto ripetere l'anno ad un bambino di una scuola elementare non tenendo in considerazione la malattia dello stesso	L. 70 ⁵¹		X	L. 4.200	insegnante
65) 22 dicembre 1998	Stabile	II Messaggero, Vilardo, Anselmi, Martinelli	Caso emblematico del malcostume dei sostituti della Procura di Roma	L. 100 ⁵²	L. 2	X	L. 8.500	magistrato

⁴⁸ Condanna dei convenuti in solido.

⁴⁹ Condanna dei convenuti in solido.

⁵⁰ Condanna del Messaggero S.p.A. al pagamento di Lit. 11.000.000.

⁵¹ Condanna dei convenuti in solido.

⁵² Condanna dei convenuti in solido.

IL DANNO ALLA REPUTAZIONE IN 286 SENTENZE DEL TRIBUNALE DI ROMA

Data	Attori	Convenuti	Addebito	Liquidaz. (in mil.) (1)	Riparazione pecuniaria (in mil.) (2)	Publiccaz. sentenza	Spese processuali (000)	Qualifica
66) 1 febbraio 1999	Piergentili	Merlonghi, Costanzo, R.T.I. S.p.A.	Avrebbe perseguitato una condomina dello stabile della quale era portiere	L. 10 ⁵³			L. 15.921	persona comune
67) 5 febbraio 1999	Azzaro	Editrice Romana S.p.A., Lambertini, Centelles	Coinvolgimento nello scandalo delle « tangenti a Roma sugli immigrati »	L. 30 ⁵⁴	.		L. 5.580	politico
68) 8 marzo 1999	Sansone	Editoriale l'Espresso S.p.A., Rinaldi, Lucca	Magistrato con una concezione arcaica e brutale della giustizia	L. 45 ⁵⁵		X	L. 6.750	magistrato
69) 18 marzo 1999	Cucchiari	Società Editrice Il Messaggero, Anselmi, Martinelli	Sarebbe stato indagato per omissioni nello svolgimento del proprio incarico.	L. 60 ⁵⁶	L. 20	X-	L. 6.750	magistrato
70) 23 marzo 1999	Siapi S.p.A.	Società Editrice Il Messaggero, Anselmi, Martinelli	Aggiudicazione dell'appalto dal Comune di Palermo ottenuto mediante interessamento di logge massoniche e mafia.	L. 60 ⁵⁷		X	L. 4.500	società
71) 12 aprile 1999	Misurale	Società Editrice Il Messaggero, Anselmi, Martinelli	Coinvolgimento nelle vicende societarie legate al « delitto dell'Olgiata »	L. 50 ⁵⁸	L. 5	X	L. 16.434	notaio
72) 13 maggio 1999	Chiesa	Craxi	Per incarico dei servizi segreti sovietici, sarebbe stato finanziato dalla Mezza Luna Rossa e dalla Croce Rossa sovietica	L. 50			10.000.	giornalista

53 Condanna della Merlonghi al pagamento di Lit. 10.000.000; - rigetto della domanda proposta nei confronti del Costanzo e della R.T.I. S.p.A.

54 Condanna dei convenuti in solido.

55 Condanna dei convenuti in solido.

56 Condanna dei convenuti in solido.

57 Condanna dei convenuti in solido.

58 Condanna dei convenuti in solido.

Data	Attori	Convenuti	Addebito	Liquidaz. (in mil.) (1)	Riparazione pecuniaria (in mil.) (2)	Publiccaz. sentenza	Spese processuali (000)	Qualifica
73) 17 giugno 1999	Giugni	Società Editrice Il Messaggero, Anselmi, Pera	Definito « ministro chiacchierato », « rappresentante del vecchio sistema politico »	L. 50 ⁵⁹	L. 5		L. 14.000	politico
74) 17 giugno 1999	Salvatori	Zinanni	Definito « boicottatore di lotterie »	L. 3			L. 9.500	funzionario del ministero delle finanze
75) 18 giugno 1999	Pannella	Rai, Biagi	Attribuzione di affermazioni non veritiere	L. 100 ⁶⁰		X	L. 14.500	politico
76) 28 giugno 1999	Maresca	Società Editrice Il Messaggero, Anselmi, Tassi	Tra i vertici della Sarvam coinvolti nella c.d. vicenda della « tangenti in caserma »	L. 50 ⁶¹			L. 6.750	militare
77) 28 giugno 1999	Standoli	Leuti	Accusato di falso ideologico nella redazione di una cartella clinica.	L. 100			L. 7.000	medico
78) 1 luglio 1999	Iannini	Società Editrice Il Messaggero, Pilloli	Coinvolta nello scandalo trenopoli, avrebbe intrattenuto un'affettuosa amicizia con un giudice agli arresti domiciliari.	L. 50 ⁶²	L. 5	X	L. 6.140	magistrato
79) 6 luglio 1999	Luttazzi	Società Editrice Il Messaggero, Calabrese	Indicato tra i vip che spacciano o fanno uso di droga.	L. 45 ⁶³		X	L. 6.656	giornalista

59 Condanna dei convenuti in solido.

60 Condanna dei convenuti in solido.

61 Condanna dei convenuti in solido.

62 Condanna dei convenuti in solido.

63 Condanna dei convenuti in solido.

IL DANNO ALLA REPUTAZIONE IN 286 SENTENZE DEL TRIBUNALE DI ROMA

Data	Attori	Convenuti	Addebito	Liquidaz. (in mil.) (1)	Riparazione pecuniaria (in mil.) (2)	Publiciaz. sentenza	Spese processuali (000)	Qualifica
80) 6 luglio 1999	Zecchi Araya, Cristaldi	Salaroli, Bernasconi, S.p.A. R.C.S., Periodici	Fotografia del defunto Franco Cristaldi inserita tra quelle di coloro che avevano avuto problemi di droga.	L. 120 ⁶⁴			L. 6.350	produttori cinematografici.
81) 7 luglio 1999	Scotti	S.p.A. Editrice L'Unità, S.p.A. L'Arca Editrice de L'Unità, Petruccioli, Maresca	Coinvolto nelle trattative intercorse con la camorra di Napoli per la liberazione dell'assessore Cirillo, sequestrato dalle Brigate Rosse.	L. 80 ⁶⁵			L. 20.814	politico
82) 8 luglio 1999	Sabatini	Ministero delle Finanze, C.S.M., Edi.me S.p.A., Società Editrice Il Messaggero S.p.A., Poligrafici Editoriale S.p.A., R.C.S. Editori S.p.A., L'Unità S.p.A.	Ricomproso nell'elenco di magistrati indicati come evasori fiscali dal SECIIT in relazione alla mancata denuncia dei compensi arbitrari.	L. 90 ⁶⁶		X	L. 14.000	magistrato
83) 8 luglio 1999	La Rana	Società Editrice Il Messaggero S.p.A., Pendlinelli	Viene accusato dall'om. Susi di avere abusato del proprio ufficio, di essersi arricchito illecitamente, di essere un ignorante, delinquente.	L. 150 ⁶⁷	L. 50		11.000.	magistrato
84) 9 luglio 1999	Costantini	Fallimento Edizioni Ore 12 - Il Globo	Ricomproso tra i superispettori del Fisco arrestati per le tangenti sull'affare Enimont	L. 40 ⁶⁸	L. 5	X	L. 6.656	magistrato

⁶⁴ Condanna dei convenuti in solido al pagamento di Lit. 60.000.000 in favore di ciascun attore.

⁶⁵ Condanna dei convenuti Petruccioli e Maresca al pagamento di Lit. 80.000.000 in favore dell'attore; - accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla Società Editrice dell'Unità; - mancato rinnovo della domanda risarcitoria nelle conclusioni da parte dell'Arca Editrice de L'Unità.

⁶⁶ Condanna la Edi.me S.p.A., Il Messaggero S.p.A. e la Poligrafici Editoriale S.p.A. al pagamento di Lit. 30.000.000 ciascuno in favore dell'attore; - incompetenza territoriale relativamente alla domanda proposta contro RCS Editoriale Quotidiani; - difetto di legittimazione passiva dell'Unità S.p.A.; rigetto della domanda proposta nei confronti del Ministero delle Finanze.

⁶⁷ Condanna dei convenuti in solido.

⁶⁸ Condanna dei convenuti in solido.

Data	Attori	Convenuti	Addebito	Liquidaz. (in mil.) (1)	Riparazione pecuniaria (in mil.) (2)	Publiccaz. sentenza	Spese processuali (000)	Qualifica
85) 12 luglio 1999	Pietrafesa	Brizzi, Comisso, La Tensa Comunicazione s.r.l.	Negligente nella diagnosi e cura di un paziente e dei fami- liari dello stesso.	L. 10 ⁶⁹	L. 1		4.000.	medico
86) 12 luglio 1999	Mancino	Asea S.p.A., Sonzognò	Accusato d'essere coinvolto nello scandalo dei c.d. « fondi neri del SISDE »	L. 150 ⁷⁰			L. 16.577	politico
87) 20 luglio 1999	Secci	Bechis, Milano Finanza Edi- tori S.p.A.	Indicato tra i responsabili del fallimento della Gestival	L. 50 ⁷¹			L. 5.200	consulente fi- nanziario.
88) 20 luglio 1999	Cogliami	Mottola, L'Editrice Romana S.p.A.	Publiccazione della fotogra- fia dell'attore come diri- gente indagato dalla magi- stratura.	L. 30 ⁷²			L. 4.591	avvocato
89) 20 luglio 1999	Balzano Prota	Il Manifesto Soc. Coop. A r.l.	Coinvolto nelle indagini sulle fatturazioni false e per tal mo- tivo arrestato.	L. 60	L. 5	X	L. 4.800	avvocato
90) 29 luglio 1999	Shifco- Somali High- seas Fishing Company, Mugne	Società L'Editrice Romana S.p.A., Mottola, Scotti	Coinvolgimento nel traffico d'armi con la Somalia e nella morte della giornalista Ilaria Alpi.	L. 100 ⁷³		X	L. 12.000	società, im- prenditore

⁶⁹ Condanna del Brizzi e del Comisso in solido al pagamento, in favore dell'attore, di Lit. 10.000.000; - rigetto della domanda proposta nei confronti della Tensa Comunicazione s.r.l.

⁷⁰ Condanna dei convenuti in solido.

⁷¹ Condanna dei convenuti in solido.

⁷² Condanna dei convenuti in solido.

⁷³ Condanna dei convenuti in solido al pagamento di Lit. 50.000.000 in favore di ciascuno degli attori.

IL DANNO ALLA REPUTAZIONE IN 286 SENTENZE DEL TRIBUNALE DI ROMA

Data	Attori	Convenuti	Addebito	Liquidaz. (in mil.) (1)	Riparazione pecuniaria (in mil.) (2)	Publicaz. sentenza	Spese processuali (000)	Qualifica
91) 30 luglio 1999	Marzoli	Minisini, Società Editrice Il Messaggero S.p.A., Anselmi, Guarneri	Giornalista Rai che, insieme ad altri, avrebbe beneficiato della c.d. lottizzazione interna.	L. 10 ^{*74}			L. 7.000	giornalista
92) 31 agosto 1999	Matassa	Sgarbi, R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A., Gori.	L'attore veniva accusato d'aver fatto fortuna, insieme ad altri magistrati, esclusivamente grazie al nome della mafia. Veniva, inoltre, definito nazista, incolto e corrotto.	L. 100 ⁷⁵	L. 20	X	21.127	magistrato
93) 31 agosto 1999	Tricoli	Sgarbi, R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A., Gori, Canale 5 S.p.A.	Idem come sopra	Idem, come sopra ⁷⁶	Idem come sopra.	X	Idem come sopra.	Idem come sopra.
94) 23 settembre 1999	Angeloni	Toti, Fracassi	Il ritiro dei calciatori della Lazio presso l'albergo e ammesso ristorante San Marco - gestiti dall'attore - venivano definiti «un disastro senza confini» ed «un martirio sconvolgente».	L. 50 ⁷⁷			L. 6.691	imprenditore
95) 27 settembre 1999	Rossi	Società Editrice Il Messaggero S.p.A., Anselmi, Cerami, Cubeddu, Martinelli, Rizzi, Sarzanini	Il Rossi veniva qualificato come persona appartenente ai servizi segreti e coinvolta nel c.d. «delitto dell'Oligata»	L. 10 ⁷⁸	L. 5		L. 15.268	agente di cambio

⁷⁴ Condanna del Minisini al pagamento in favore dell'attore di Lit. 10.000.000; - rigetto della domanda proposta nei confronti degli altri attori.

⁷⁵ Condanna dei convenuti in solido.

⁷⁶ Condanna dei convenuti in solido.

⁷⁷ Condanna dei convenuti in solido.

⁷⁸ Condanna de Il Messaggero S.p.A., dell'Anselmi e del Cerami in solido al pagamento, in favore dell'attore, di Lit. 10.000.000; - rigetto della domanda proposta nei confronti del Cubeddu, Martinelli, Rizzi, Sarzanini.

Data	Attori	Convenuti	Addebito	Liquidaz. (in mil.) (1)	Riparazione pecuniaria (in mil.) (2)	Publiccaz. sentenza	Spese processuali (000)	Qualifica
96) 28 settembre 1999	Martellino	Società Editrice Il Messaggero, Anselmi, Martinelli	Avrebbe scientemente omesso la verbalizzazione di informazioni rese da persona informata dai fatti, intralciando in tal modo lo svolgimento delle indagini.	L. 50 ⁷⁹		X	L. 7.000	magistrato
97) 28 settembre 1999	Vespa	Società Editrice Il Messaggero S.p.A.	La moglie dell'attore avrebbe abbandonato il tetto coniugale in seguito al coinvolgimento nelle vicende relative al Pacini Battaglia.	L. 50 ⁸⁰			L. 15.000	giornalista
98) 30 settembre 1999	Pompò	Parlato, Soc. Coop.a r.l. Il Manifesto	Indicato tra gli appartenenti ad un'organizzazione criminosa collegata con mafia e camorra.	L. 30 ⁸¹			L. 5.500	funzionario di polizia
99) 8 ottobre 1999	Discoteca Laziale s.r.l.	Editrice Romana S.p.A., Cre- sci, Merola.	L'azienda sarebbe stata messa all'asta poiché in stato di grave decozione.	L. 20 ⁸²			L. 11.200	azienda
100) 8 ottobre 1999	Previti	Travaglio, Cooperativa Giornalistica Mediateel a r.l., Vi- mercati.	Il nome dell'attore viene indicato tra quello di coloro responsabili di gravi fatti criminosi.	L. 50 ⁸³	L. 20	X	L. 10.080	avvocato e politico
101) 11 ottobre 1999	Catazza	Grandi, Rinaldi, Editoriale L'Espresso S.p.A.	Publiccazione della fotografia dell'attrice senza previa autorizzazione della medesima.	L. 20 ⁸⁴			L. 8.833	medico

- 79 Condanna dei convenuti in solido.
80 Condanna dei convenuti in solido.
81 Condanna dei convenuti in solido.
82 Condanna dei convenuti in solido.
83 Condanna dei convenuti in solido.
84 Condanna dei convenuti in solido.

Data	Attori	Convenuti	Addebito	Liquidaz. (in mil.) (1)	Riparazione pecuniaria (in mil.) (2)	Publicaz. sentenza	Spese processuali (000)	Qualifica
102) 12 ottobre 1999	Vieri	Società Editrice Esedra s.r.l., Simeoni, Agenzia Giornal- stica Italiana S.p.A.	Viene pubblicata la notizia er- rata dell'arresto del Vieri in seguito al coinvolgimento dello stesso nell'ambito dell'inchie- sta sulla cooperazione inter- nazionale	L. 50 ⁸⁵	L. 5		L. 10.800	funzionario ministeriale
103) 12 ottobre 1999	Rocca	Società Editrice Il Messaggero S.p.A., Anselmi, De Florio, Pasquinnelli.	Avrebbe agevolato l'eroga- zione di agevolazioni all'indu- stria cinematografica.	L. 50 ⁸⁶			L. 6.000	funzionario ministeriale
104) 12 ottobre 1999	Lodigiani	Mieli, Haver	Il Lodigiani viene accusato d'essere coinvolto nell'inchie- sta penale per corruzione ral- tativa alla vicenda dei c.d. « pa- lazzi d'oro ».	L. 10 ⁸⁷			L. 11.500	imprenditore
105) 12 ottobre 1999	Savino	Editrice L'Unità S.p.A., Men- nella, Fierro	Il Savino viene accusato d'a- vere avuto rapporti con il noto boss catanese Nitto San- tapaola e di avergli fornito un alibi in occasione dell'as- sassinio del generale Dalla Chiesa.	L. 50 ⁸⁸			L. 11.300	ufficiale Carabinieri

⁸⁵ Condanna dei convenuti in solido.

⁸⁶ Condanna de Il Messaggero S.p.A. e dell'Anselmi in solido al pagamento in favore dell'attore di Lit. 50.000.000; - rigetto della domanda proposta nei confronti del Pasquinnelli e del De Florio.

⁸⁷ Condanna dei convenuti in solido.

⁸⁸ Condanna dei convenuti in solido.

Data	Attori	Convenuti	Addebito	Liquidaz. (in mil.) (1)	Riparazione pecuniaria (in mil.) (2)	Publicaz. sentenza	Spese processuali (000)	Qualifica
106) 13 ottobre 1999	Martellino	Società Editrice Il Messaggero, Anselmi, Martinelli	L'attore viene accusato d'aver clamorosamente sbagliato le indagini relative all'omicidio di una donna e di avere tenuto comportamenti dolosamente omissivi.	L. 50 ⁸⁹		X	L. 7.000	magistrato
107) 13 ottobre 1999	Meneghetti	Stocco, Calabrese, Società Editrice Il Messaggero	Il Meneghetti viene definito « santone » a capo di una « setta esoterica » « che strappa i ragazzi alle proprie famiglie ».	L. 100 ⁹⁰	L. 4		L. 5.500	psicologo
108) 21 ottobre 1999	Iacorossi	Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., Rinaldi.	L'attore viene indicato quale nuovo proprietario della casa editrice « al fallimento » Editori Rinaldi, ed anch'egli « sull'orlo della bancarotta e della galera ».	L. 50 ⁹¹			L. 7.000	imprenditore
109) 22 ottobre 1999	Rolandi	Interlinea Editrice s.c.r.l., Bontempelli	L'attore, presidente della F.I.V., viene definito « brutta copia del precedente » ed « eletto esclusivamente grazie ad uno scambio di favori ».	L. 30 ⁹²		X	L. 4.500	presidente di federazione sportiva.

89 Condanna dei convenuti in solido.

90 Condanna dei convenuti in solido.

91 Condanna dei convenuti in solido.

92 Condanna dei convenuti in solido.

IL DANNO ALLA REPUTAZIONE IN 286 SENTENZE DEL TRIBUNALE DI ROMA

Data	Attori	Convenuti	Addebito	Liquidaz. (in mil.) (1)	Riparazione pecuniaria (in mil.) (2)	Publicaz. sentenza	Spese processuali (000)	Qualifica
110) 26 ottobre 1999	Giancarli	Iafrate	Il Giancarli avrebbe esercitato diritti non spettantigli in relazione a beni immobili di pertinenza della convenuta ed avrebbe rivolto alla stessa espressione ingiuriose e minacciose.	L. 3			L. 4.675	persona comune
111) 27 ottobre 1999	Pala	Avanzini, Lambertini, L'Editrice Romana s.r.l.	L'attrice, caposala in ospedale, veniva accusata di comportamenti gravemente neghenti nei confronti degli ammalati e d'essere dunque priva di umanità.	L. 5 ⁹³			L. 2.600	infermiera
112) 29 ottobre 1999	Scafuri	Pacini Battaglia, Danesi, Mieli, R.C.S. Editori S.p.A.	L'articolo pubblicato, contenente la trascrizione di un intercettazione telefonica, contiene espressioni volgari ed insinuazioni attinenti la sfera più intima rivolte nei confronti dell'attrice.	L. 45 ⁹⁴	L. 10		L. 4.500	funzionaria ente pubblico
113) 3 novembre 1999	G. e R. Piantone	Società Editrice Il Messaggero S.p.A., R.C.S. Editori S.p.A., Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., L'Editrice Romana S.p.A., Società Cooperativa A.N.S.A.	Gli attori vengono indicati come i sicuri autori di numerose truffe compiute ai danni dello Stato	L. 200 ⁹⁵	L. 5	X	L. 11.750	impiegati delle Poste

⁹³ Condanna del Lambertini e dell'Editrice Romana S.p.A. al pagamento di Lit. 5.000.000; - rigetto della domanda proposta nei confronti dell'Avanzini.

⁹⁴ Condanna del Mieli e della R.C.S. Editori S.p.A. al pagamento, in favore dell'attrice, di Lit. 45.000.000; - rigetto della domanda proposta nei confronti del Pacini Battaglia e del Danesi.

⁹⁵ Condanna dei convenuti in solido al pagamento, in favore di ciascuno degli attori, di Lit. 100.000.000.

Data	Attori	Convenuti	Addebito	Liquidaz. (in mil.) (1)	Riparazione pecuniaria (in mil.) (2)	Publicaz. sentenza	Spese processuali (000)	Qualifica
114) 5 novembre 1999	PDS	Mottola, Editrice Romana S.p.A., Paoli	Il P.C.I. e le c.d. cooperative « rosse » vengono accusati d'aver incamerato illecitamente i fondi CEE destinati alle Regioni per la costruzione di unità abitative.	L. 50 ⁹⁶			8.140	partito politico
115) 22 febbraio 2000	Orlando	Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., Monti, Milella	L'attore viene accusato d'essere legato ad ambienti mafiosi e di essere coinvolto in vicende relative ad appalti illeciti.	L. 75 ⁹⁷	L. 5		12.800	politico
116) 1 giugno 2000	Mennini	Società Editrice I.E.I. Istituto Editoriale Internazionale s.r.l., Cubeddu	L'attore viene annoverato tra gli appartenenti alla massoneria ed in particolare alla loggia P2.	L. 20 ⁹⁸			5.758	politico
117) 3 luglio 2000	Bonsignore	Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., Scalfari, Bolzoni	L'attore viene accusato di gravi superficialità e negligenze che avrebbero potuto evitare la c.d. « strage di Capaci ».	L. 50 ⁹⁹			8.500	funzionario di polizia
118) 5 luglio 2000	D'Adamo	Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A.	L'attore viene definito un « maneggevole », « legato ad affaristi di dubbia moralità ».	L. 50 ¹⁰⁰			14.519	imprenditore
119) 6 luglio 2000	Schmidlin	E-qui, Editrice Quotidiani Indipendenti S.p.A., Diaconale, Zoratto.	L'attore viene accusato d'aver percepito tangenti durante lo svolgimento delle sue mansioni di ambasciatore e di direttore generale della Cooperazione allo Sviluppo.	L. 50 ¹⁰⁰		X	17.319	ambasciatore

⁹⁶ Condanna dei convenuti in solido.

⁹⁷ Condanna dei convenuti in solido.

⁹⁸ Condanna dei convenuti in solido.

⁹⁹ Condanna dei convenuti in solido.

¹⁰⁰ Condanna dei convenuti in solido.

IL DANNO ALLA REPUTAZIONE IN 286 SENTENZE DEL TRIBUNALE DI ROMA

Data	Attori	Convenuti	Addebito	Liquidaz. (in mil.) (1)	Riparazione pecuniaria (in mil.) (2)	Publicaz. sentenza	Spese processuali (000)	Qualifica
120) 10 luglio 2000	Maiolo	Rinaldi, Quaranta	L'attrice viene inserita nel genere dantesco dei « rissosi » ed « inmodesti » e definita « ex Rifondazione comunista », « ex Manifesto » e « se va avanti così quasi ex Forza Italia ».	L. 50 ¹⁰¹			L. 17.319	magistrato
121) 11 luglio 2000	Vitalone W., Venditti, Vitalone A., Vitalone V.	Leoni, Agostini, Fallimento Romedit s.r.l.	L'attore Vitalone W. viene definito il « padre padrone dell'ospedale di Zagorolo », che « venne poi cacciato dal consiglio di amministrazione dell'ospedale ».	L. 20 ¹⁰²			compensate	avvocato e medico
122) 12 luglio 2000	Camelo	Editrice Romana S.p.A., Mottola, Romiti.	L'attore viene indicato come magistrato indagato dal Socit per evasione fiscale su compensi di diversi miliardi.	L. 90 ¹⁰³		X	L. 10.500	magistrato
123) 12 luglio 2000	Vitalone W.	Andriolo, Mennella, L'Arca Società Editrice dell'Unità	L'attore sarebbe stato coinvolto nel suicidio di Nada Grobovac	L. 25 ¹⁰⁴			L. 7.830	avvocato
124) 14 luglio 2000	Meneghetti	Ministero dell'Interno	L'Associazione di Ontopsicologia fondata dall'attore viene definita una « psicosesta » priva di valore scientifico e il Meneghetti stesso un « pluripregiudicato »	L. 50			L. 5.000	psicologo

¹⁰¹ Condanna dei convenuti in solido.¹⁰² Condanna dei convenuti in solido al pagamento, in favore degli attori, di complessivi Lit. 20.000.000.¹⁰³ Condanna del Mottola e della Editrice Romana S.p.A. in solido al pagamento, in favore dell'attore, di Lit.90.000.000; - carenza di legittimazione passiva del convenuto Romiti.¹⁰⁴ Condanna dei convenuti in solido.

Data	Attori	Convenuti	Addebito	Liquidaz. (in mil.) (1)	Riparazione pecuniaria (in mil.) (2)	Publicaz. sentenza	Spese processuali (000)	Qualifica
125) 15 luglio 2000	Andrei	Perrelli, Fallimento T.E.S. Teledizioni Speciali S.p.A.	La fotografia dell'attore viene pubblicata accanto a due articoli che parlano di doping nell'ambiente sportivo.	L. 20 ¹⁰⁵			L. 15.410	atleta
126) 17 luglio 2000	Minoli	Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., Rinaldi, Gallucci	Personaggio molto potente all'interno della Rai che avrebbe favorito un accordo con l'ex amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato.	L. 60 ¹⁰⁶			L. 6.500	giornalista
127) 19 luglio 2000	Guglielmucci	Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A., La Volpe, Adnkronos, A.G.I. S.p.A.	L'attore viene indicato tra coloro che avrebbero ricevuto un avviso di garanzia per corruzione aggravata in seguito alle rivelazioni del pentito di camorra Pasquale Galasso.	L. 50 ¹⁰⁷			L. 30.253	magistrato
128) 20 luglio 2000	Spatirami	D'Avanzo	L'attore viene indicato come personaggio legato alla c.d. Prima Repubblica, collocato al posto di dirigente Rai in virtù dei propri legami politici con il vecchio PSI e con l'ambiente craxiano.	L. 15	L. 5		L. 9.300	dirigente

¹⁰⁵ Condanna del Perrelli al pagamento, in favore dell'attore, di Lit. 20.000.000; - rinuncia dell'attore alla domanda proposta nei confronti del fallimento T.E.S.

¹⁰⁶ Condanna dei convenuti in solido.

¹⁰⁷ Condanna della Rai S.p.A. e di La Volpe in solido al pagamento, in favore dell'attore, di Lit. 50.000.000; - rigetto della domanda proposta nei confronti dell'Adnkronos e dell'A.G.I. S.p.A.

IL DANNO ALLA REPUTAZIONE IN 286 SENTENZE DEL TRIBUNALE DI ROMA

Data	Attori	Convenuti	Addebito	Liquidaz. (in mil.) (1)	Riparazione pecuniaria (in mil.) (2)	Publicaz. sentenza	Spese processuali (000)	Qualifica
129) 20 luglio 2000	Lo Bianco	Turrini	Nel contesto di un articolo pubblicato sul periodico professionale «Fronte stomatologico» l'attore viene accusato d'essere stato arrestato a Malindi per detenzione di sostanze stupefacenti.	L. 10			8.300	odontoiatra
130) 21 luglio 2000	Ferrari	Malaspina, Rinaldi, Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A.	L'attore viene indicato tra coloro coinvolti nella vicenda dei «visti facili» concessi dall'ambasciata italiana a Manila.	L. 40 ¹⁰⁸	L. 10		L. 6.400	diplomatico
131) 22 luglio 2000	Sgarbi	Fracassi, Turone, Libera Informazione Editrice S.p.A.	L'attore viene definito un essere di infimo livello morale, di animo laido, che Berlusconi utilizza come truce manganelatore.	L. 10 ¹⁰⁹			L. 7.000	politico
132) 31 luglio 2000	Caprioglio, Bianconi, Marini	Liguori, R.T.I. Reti Telesive Italiane S.p.A.	Gli attori vengono aspramente criticati per l'arresto del Presidente di Publitalia che viene definito una violenza paragonabile a quelle della guerra in Bosnia.	L. 150 ¹¹⁰	rigetto		L. 8.500	magistrati

108 Condanna dei convenuti in solido.

109 Condanna dei convenuti in solido.

110 Condanna dei convenuti in solido al pagamento, in favore di ciascuno degli attori, di Lit. 50.000.000.

Data	Attori	Convenuti	Addebito	Liquidaz. (in mil.) (1)	Riparazione pecuniaria (in mil.) (2)	Publicaz. sentenza	Spese processuali (000)	Qualifica
133) 31 luglio 2000	De Luzenberger, Menditto, Nocera, Piscitelli	L'Editrice Romana S.p.A., Padovani, Caccavalle	Gli attori vengono accusati d'aver adottato provvedimenti illegittimi confronti di tre parlamentari « quali pretesti per delegittimare politici cui sono ostili ».	L. 360 ¹¹¹	L. 10	X	L. 6.400	magistrati
134) 2 agosto 2000	Liotta	Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., Scalfari, Bolzoni	L'esponente avrebbe avuto stretti legami di amicizia con l'on.Salvo Lima e si lasciava chiaramente intendere che, al pari di quest'ultimo, avrebbe avuto compromissioni con ambienti mafiosi.	L. 30 ¹¹²	rigetto		L. 9.718	politico
135) 5 settembre 2000	Capitta	Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., Rinaldi.	L'attore viene presentato come un soggetto pronto a sfruttare l'avvenenza fisica della moglie pur di guadagnare denaro.	L. 40 ¹¹³	rigetto		L. 7.034	produttore televisivo
136) 15 settembre 2000	Necci	Di Piazza, Pilolli, Calabrese, Società Editrice Il Messaggero S.p.A.	L'attrice viene accusata di aver sfruttato l'incarico ricoperto dal padre- amministratore delegato delle Ferrovie per ottenere incarichi professionali altamente redditizi dal Pacini Battaglia.	L. 80 ¹¹⁴			L. 6.500	dirigente d'azienda

111 Condanna dei convenuti in solido al pagamento, in favore di ciascun attore, di Lit. 90.000.000.

112 Condanna dei convenuti in solido.

113 Condanna dei convenuti in solido.

114 Condanna del Di Piazza, Calabrese ed Il Messaggero S.p.A. in solido al pagamento in favore dell'attore di Lit. 40.000.000; - condanna del Calabrese, Pilolli ed Il Messaggero S.p.A. in solido al pagamento, in favore dell'attore, di Lit. 20.000.000; - condanna del Calabrese e de Il Messaggero S.p.A. in solido al pagamento, in favore dell'attore, di Lit. 20.000.000.

IL DANNO ALLA REPUTAZIONE IN 286 SENTENZE DEL TRIBUNALE DI ROMA

Data	Attori	Convenuti	Addebito	Liquidaz. (in mil.) (1)	Riparazione pecuniaria (in mil.) (2)	Publicac. sentenza	Spese processuali (000)	Qualifica
137) 15 settembre 2000	D'Avossa	Sarzanini, Calabrese, Società Editrice Il Messaggero S.p.A.	L'attore viene indicato come indagato per concorso in associazione mafiosa e quale complice dell'organizzazione mafiosa russa « Brigata del Sole ».	L. 60 ¹¹⁵			L. 6.500	generale
138) 18 settembre 2000	Socillo	Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., Rinaldi, Gallucci	L'attore viene definito « picchiatore nero » ed inserito nell'ambito di una lotizzazione politica che ne svilisce la professionalità.	L. 30 ¹¹⁶	L. 2		L. 6.100	giornalista
139) 18 settembre 2000	Floresta	Rinaldi, Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A.	L'attore viene accusato d'avere intrattenuto rapporti d'affari co Gioacchino La Barbera, uno dei killer della strage di Capaci, e d'essere indagato per traffico d'armi.	L. 80 ^{*g117}			L. 7.000	politico
140) 19 settembre 2000	Gennaro	Editrice Il Messaggero S.p.A., Calabrese, Caporale	Il nominativo dell'attore viene inserito tra quelli dei giudici disponibili a mercanteggiare la loro funzione per ottenere a loro volta favori.	L. 60 ¹¹⁸		X	L. 9.200	magistrato

- 115 Condanna dei convenuti in solido.
116 Condanna dei convenuti in solido.
117 Condanna dei convenuti in solido.
118 Condanna del Calabrese e de Il Messaggero S.p.A. in solido al pagamento, in favore dell'attore, di Lit. 60.000.000, - carenza di legittimazione passiva per Caporale.

Data	Attori	Convenuti	Addebito	Liquidaz. (in mil.) (1)	Riparazione pecuniaria (in mil.) (2)	Publiccaz. sentenza	Spese processuali (000)	Qualifica
141) 21 settembre 2000	Miller	Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., Scalfari, Ragone.	Vengono attribuite all'attore frequentazioni con personaggi della criminalità organizzata finalizzate anche al reperimento di convegni amorosi presso una struttura alberghiera notoriamente utilizzata dai clan camorristici.	L. 60 ¹¹⁹	rigetto		L. 8.500	magistrato
142) 26 settembre 2000	Rutelli	Parenti	L'attore viene accusato dall'on. Parenti di clientelismo nelle procedure di aggiudicazione degli appalti del Comune di Roma.	L. 50			L. 6.121	politico
143) 28 settembre 2000	Vitalone C. e W.	Bocca, Scalfari, Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A.	Gli attori vengono definiti « ladri arroganti per troppi anni impuniti » e « potenti corrotti », e vengono ritenuti imputati di fatti penalmente rilevanti senza prove sufficienti.	L. 100 ¹²⁰			L. 9.160	magistrato avvocato
144) 29 settembre 2000	Freda	Bocca, Scalfari, Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A.	All'attore vengono attribuiti fatti gravissimi, in particolare la strage di Piazza Fontana.	L. 45 ¹²¹	L. 5	X	L. 5.500	funzionario statale
145) 2 ottobre 2000	Paraggio	De Michelis	L'attore viene accusato d'aver inventato un'inchiesta di concussione a carico del De Michelis per un proprio pregiudizio di carattere ideologico.	L. 85	L. 15		L. 7.650	magistrato

119 Condanna dei convenuti in solido.

120 Condanna dei convenuti in solido al pagamento, in favore di ciascuno degli attori, di Lit. 50.000.000.

121 Condanna dei convenuti in solido.

IL DANNO ALLA REPUTAZIONE IN 286 SENTENZE DEL TRIBUNALE DI ROMA

Data	Attori	Convenuti	Addebito	Liquidaz. (in mil.) (1)	Riparazione pecuniaria (in mil.) (2)	Publicaz. sentenza	Spese processuali (000)	Qualifica
146) 3 ottobre 2000	Hotel Cicerone s.r.l	A/S Dagbladet Politiken	All'Hotel Cicerone viene attribuita la responsabilità per la morte del giornalista Orson Nielsen e di un turista danese, contagiati da legionellosi tramite l'impianto di ventilazione.	L. 84 ¹²²			L. 7.600	albergo
147) 4 ottobre 2000	Minoli	Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., Rimaldi, Gallucci	Il Minoli avrebbe favorito un accordo tra la Rai e l'ex Amministratore Delegato delle Ferrovie Noci, in virtù del quale in cambio di una cospicua somma di denaro avrebbe garantito pubblicità occulta alle stesse Ferrovie.	L. 60 ¹²²			L. 6.500	giornalista
148) 6 ottobre 2000	De Mira	Mauro, Messina, Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A.	Il nome e l'immagine dell'attrice vengono pubblicati nel contesto di un articolo contenente un elenco di ostentazioni di ricchezze dovute al denaro facile delle tangenti da parte di uomini politici.	L. 50 ¹²³		X	L. 7.000	giornalista
149) 10 ottobre 2000	Maesano	Mottola, L'Editrice Romana S.p.A.	L'attore viene definito « fiancheggiatore delle BR », indagato ed arrestato per associazione sovversiva.	L. 6.500 ¹²⁴			L. 4.500	politico

122 Condanna dei convenuti in solido.

123 Condanna dei convenuti in solido.

124 Condanna dei convenuti in solido.

Data	Attori	Convenuti	Addebito	Liquidaz. (in mil.) (1)	Riparazione pecuniaria (in mil.) (2)	Publicaz. sentenza	Spese processuali (000)	Qualifica
150) 12 ottobre 2000	Gerini	Pentapoli Editrice s.r.l., Puzzo.	L'attore viene accusato d'aver distribuito mazzette e tangenti per organizzare il festival di Sanremo.	L. 7 ¹²⁵			L. 4.500	imprenditore
151) 16 ottobre 2000	Mastella	Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., Valentini, Barbato	L'attore viene criticato sia dal punto di vista umano che da quello politico.	L. 20 ¹²⁶			L. 10.300	politico
152) 24 ottobre 2000	Garofalo, Ferragni	Feltri, Pennacchi, Società Europea di Edizioni (S.E.E) S.p.A., Fracassi, Libera Informazione S.p.A.	Gli attori, addetti al servizio informazioni presso la sala stampa del Quirinale, vengono accusati d'aver abusato della loro posizione al fine di favorire una parte politica.	L. 100 ¹²⁷		X	L. 12.900	giornalisti
153) 3 novembre 2000	Previti	Andreoli, Monti, Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a., Editoriale L'Espresso S.p.A., Rinaldi.	L'attore viene accusato d'avere « complottato » per minare la credibilità del Pool di Mani Pulite, per interessi politici e personali.	L. 200 ^{128,129}	L. 10		L. 10.000	avvocato-politico
154) 8 novembre 2000	Antinori	Avvenire Nuova Editoriale Italiana S.p.A., Folloni, Mazza, Guglielmi	L'attore è accusato di svolgere la propria attività professionale, privilegiando l'aspetto economico della stessa rispetto al benessere dei pazienti ed al raggiungimento di concreti risultati.	L. 50 ¹²⁹			L. 7.920	medico

¹²⁵ Condanna dei convenuti in solido.

¹²⁶ Condanna dei convenuti in solido.

¹²⁷ Condanna del Fracassi e de La Libera Informazione S.p.A. in solido al pagamento, in favore di ciascuno degli attori, di Lit. 50.000.000; - rigetto della domanda proposta nei confronti del Feltri, Pennacchi, Società Europea di Edizioni S.p.A.

¹²⁸ Condanna dell'Editoriale L'Espresso S.p.A. e del Rinaldi in solido al pagamento, in favore dell'attore di Lit. 100.000.000; - condanna della Rai S.p.A. al pagamento, in favore dell'attore, di Lit. 100.000.000; - incompetenza territoriale per la domanda proposta nei confronti del Monti e dell'Andreoli.

¹²⁹ Condanna dei convenuti in solido.

IL DANNO ALLA REPUTAZIONE IN 286 SENTENZE DEL TRIBUNALE DI ROMA

Data	Attori	Convenuti	Addebito	Liquidaz. (in mil.) (1)	Riparazione pecuniaria (in mil.) (2)	Publicaz. sentenza	Spese processuali (000)	Qualifica
155) 8 novembre 2000	Malpica	Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., Mauro	L'attore viene accusato d'aver saccheggiato le casse del Sisd e di aver trasferito all'estero i fondi trafugati al Sisd stesso.	L. 120 ¹³⁰	L. 10		L. 8.000	funzionario
156) 9 novembre 2000	Bianco	Muccetti, Rinaldi, L'Editoriale L'Espresso S.p.A.	L'attrice viene accusata d'aver diretto in modo disastroso il giornale «L'Indipendente».	L. 20 ¹³¹	X		L. 6.500	giornalista
157) 13 novembre 2000	Filocamo, Dominijanni	Società Cooperativa ANSA a r.l., Anselmi	Gli attori sarebbero risultati coinvolti in indagini penali relative ad una faida in atto a Locri fra i clan malavitosi dei Cordi e dei Cataldo.	L. 200 ¹³²	L. 50		L. 6.500	magistrati
158) 13 novembre 2000	Troja	Sarzanini, Calabrese, Carmignani, Società Editrice Il Messaggero S.p.A.	L'attore viene indicato tra coloro coinvolti in episodi di corruzione in occasione di appalti banditi dalle Ferrovie dello Stato.	L. 10 ¹³³	L. 2		L. 6.400	politico
159) 15 novembre 2000	Vitalone C. e W., Venditti	Andriolo, Mennella, L'Arca Società Editrice dell'Unità	Si riferisce dell'inchiesta giudiziaria in cui rimase coinvolto Vitalone W., nonché degli atteggiamenti tracotanti tenuti da Vitalone V. che sarebbero sfociati nell'espulsione del medesimo dall'Ospedale di Zagarolo	L. 20 ¹³⁴			L. 6.400	avvocato, medico

¹³⁰ Condanna dei convenuti in solido.

¹³¹ Condanna dei convenuti in solido.

¹³² Condanna dei convenuti in solido al pagamento, in favore di ciascuno degli attori di Lit. 100.000.000; condanna dei convenuti in solido al pagamento,

in favore di ciascuno degli attori, a titolo di riparazione pecuniaria, di Lit. 25.000.000.

¹³³ Condanna dei convenuti in solido.

¹³⁴ Condanna dell'Andriolo e dell'Arca Società Editrice dell'Unità in solido al pagamento, in favore della Venditti, di Lit. 20.000.000; - rigetto della domanda proposta dagli attori Vitalone C. e W., - carenza di legittimazione passiva del Mennella.

Data	Attori	Convenuti	Addebito	Liquidaz. (in mil.) (1)	Riparazione pecuniaria (in mil.) (2)	Publicaz. sentenza	Spese processuali (000)	Qualifica
160) 15 novembre 2000	Matteucci	Giorleo, Fini	All'attore viene attribuito un ruolo in un fatto di illecito finanziamento del partito.	L. 40 ¹³⁵			L. 6.000	politico
161) 16 novembre 2000	Montesano	De Franchis, A. Giuffrè Editore S.p.A.	L'attore, definito « professore pazzo che si è eretto a custode della scienza », viene aspramente criticato per il proprio metodo didattico.	L. 50 ¹³⁶	rigetto		L. 12.000	professore universitario
162) 17 novembre 2000	Vitalone	R.C.S. Editori S.p.A., De Bortoli, Ferrucci, Acciari.	All'attore vengono attribuite relazioni pericolose con personaggi sospetti di malaffare, tra i quali esponenti della Banda della Magliana ed i mafiosi cugini Salvo.	L. 50 ¹³⁷		X	L. 9.000	avvocato
163) 20 novembre 2000	Sgarbi	Scalfari, Bossaglia, Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A.	L'attore viene definito « pazzo », « incapace di fare un uso corretto del mezzo televisivo », « bocciato agli esami per la cattedra di professore universitario ».	L. 50 ¹³⁸	L. 2		L. 6.500	politico

¹³⁵ Condanna dei convenuti in solido.

¹³⁶ Condanna del De Franchis al pagamento, in favore dell'attore, di Lit. 50.000.000; estinzione del giudizio per quel che concerne la domanda proposta dal convenuto De Franchis nei confronti della Giuffrè, nonché per quella proposta dalla Giuffrè nei confronti del medesimo De Franchis; - cessata materia del contendere tra l'attore e la Giuffrè (terza chiamata in causa).

¹³⁷ Condanna dei convenuti in solido.

¹³⁸ Condanna dei convenuti Scalfari e Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A. in solido al pagamento, in favore dell'attore, di Lit. 50.000.000; - rigetto della domanda proposta nei confronti del Bossaglia.

IL DANNO ALLA REPUTAZIONE IN 286 SENTENZE DEL TRIBUNALE DI ROMA

Data	Attori	Convenuti	Addebito	Liquidaz. (in mil.) (1)	Riparazione pecuniaria (in mil.) (2)	Publicaz. sentenza	Spese processuali (000)	Qualifica
164) 21 novembre 2000	Balsano	Editrice Romana S.p.A., Motola, Perino	L'attore viene accusato d'aver commesso gravi irregolarità nell'amministrazione e nell'utilizzo di ingenti somme stanziati per l'acquisto di attrezzature per il Policlinico Umberto I	L. 50 ¹³⁹	L. 5		L. 7.000	medico
165) 21 novembre 2000	Zucconi Galli Fonseca	E.Qu.I. S.p.A.	L'attore viene accusato d'essersi accanito ingiustamente contro Vigna, rinviato a giudizio nell'ambito di un procedimento disciplinare.	L. 50	L. 5	X	L. 6.500	magistrato
166) 22 novembre 2000	Pannella in proprio e n. q. di Associazione politica nazionale « Lista Pannella » in , Centro di Produzione S.p.A.	Messina, Mauro, Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A.	L'attore avrebbe posto in essere un'operazione lobbistica per ottenere la proroga della Convenzione con la quale si consentiva alla concessionaria pubblica Rai l'utilizzo di una rete radiofonica riservata ai lavori parlamentari.	L. 200 ¹⁴⁰	L. 15		L. 10.000	politico, emittente radiofonica
167) 22 novembre 2000	Pomar	Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A.	L'attore viene indicato tra gli esponenti di rilievo del terrorismo nero.	L. 15	L. 5		L. 8.869	politico
168) 22 novembre 2000	Tozzi	Diaconale	All'attore vengono attribuite condotte illecite nell'espletamento delle sue funzioni di assessore e vicesindaco del Comune di Roma.	L. 200			L. 6.500	politico

139 Condanna dei convenuti in solido.

140 Condanna dei convenuti in solido al pagamento, in favore del Pannella in proprio e n.q. di l.r.p.t. dell'Associazione politica Nazionale Lista Pannella, di Lit. 100.000.000; - condanna dei convenuti in solido al pagamento in favore del Centro di Produzione S.p.A. di Lit. 100.000.000.

Data	Attori	Convenuti	Addebito	Liquidaz. (in mil.) (1)	Riparazione pecuniaria (in mil.) (2)	Publicaz. sentenza	Spese processuali (000)	Qualifica
169) 23 novembre 2000	Rossi	Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., Mauro, Bultrini, Luna	L'attore viene accusato d'avere commesso illeciti e truffe fiscali	L. 10** ¹⁴¹	L. 2		L. 6.500	agente di cambio
170) 28 novembre 2000	Castrucci	Corbi, Il Corriere Laziale.	L'attore viene accusato d'avere attuato una serie di favoritismi nell'erogazione di finanziamenti in favore di alcuni enti sportivi ed in danno di altri.	L. 10** ¹⁴²	L. 1		L. 4.500	politico
171) 30 novembre 2000	Galati	L'Unità S.p.A.	La fotografia dell'attore viene pubblicata accanto all'articolo dedicato allo scandalo Sisde	L. 15			L. 6.500	politico
172) 4 dicembre 2000	Ronconi	Il Messaggero S.p.A.	L'attore viene accusato d'essere coinvolto in una squalida vicenda di tangenti.	L. 35	L. 5		L. 9.800	politico
173) 12 dicembre 2000	Caristo	Calabrese, Vuolo, Matteucci.	L'attore viene accusato d'aver fatto aggredire l'imprenditore Matteucci a scopo intimidatorio.	L. 70 ¹⁴³			L. 6.500	magistrato
174) 12 dicembre 2000	Previti	Merlo	L'attore viene descritto quale persona spregiudicata nella vita privata ed abitualmente dedita all'esercizio disonesto della propria attività di avvocato.	L. 45	L. 5		L. 6.400	avvocato

¹⁴¹ Condanna del Gruppo Editoriale L'Espresso, del Mauro e del Bultrini in solido al pagamento, in favore dell'attore, di Lit. 10.000.000; condanna del Bultrini e dell'Espresso in solido al pagamento, in favore dell'attore, di Lit. 2.000.000 a titolo di riparazione pecuniaria; - rigetto della domanda proposta nei confronti del Luna.

¹⁴² Condanna del Corbi al pagamento, in favore dell'attore, di Lit. 10.000.000; - carenza di legittimazione passiva del Corriere Laziale.

¹⁴³ Condanna del Calabrese e del Vuolo in solido al pagamento di Lit. 70.000.000; - rigetto della domanda proposta nei confronti del Matteucci.

Data	Attori	Convenuti	Addebito	Liquidaz. (in mil.) (1)	Riparazione pecuniaria (in mil.) (2)	Publicaz. sentenza	Spese processuali (000)	Qualifica
175) 19 dicembre 2000	Ceriatì	Ficonieri, Buffa, Zanetti	L'attore veniva indicato tra i medici corrotti nell'articolo «Medici corrotti. Il disonore».	L. 30 ¹⁴⁴			L. 7.280	medico

¹⁴⁴ Condanna dei convenuti in solido.